

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 maggio 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

Gli atti di promovimento del giudizio della Corte, dal n. 229/1993 al n. 253/1993, saranno pubblicati nella prossima edizione della 1^a Serie speciale

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 209. Sentenza 3 aprile-13 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Provincia autonoma di Trento - Abusivismo - Sanatoria - Regolamentazione del procedimento - Introduzione di disciplina differenziata rispetto a quella statale - Violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale - Invasione di attribuzioni riservate allo Stato - Illegittimità costituzionale.

(Legge provincia autonoma di Trento del 5 settembre 1991, n. 22, art. 129, primo e terzo comma)

Pag. 9

N. 232. Sentenza 3-13 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Molise - Personale trasferito alla regione dalla Cassa per il Mezzogiorno - Trattamento economico e stato giuridico - Determinazione della decorrenza giuridica ed economica - Adozione di termini di riferimento estranei ai connotati specifici del rapporto di lavoro con l'Ente risorse idriche del Molise (FRIM) - Illegittimità costituzionale.

(Delibera legislativa regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992)

12

N. 233. Sentenza 3-13 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Benefici fiscali - Applicazione - Istituti di credito - Mutui - Determinazione dell'imponibile Surtax aggravio per il contribuente - Conseguenze distorte di una norma che determina irrazionalmente effetti contrari a quello risultante dall'espresso intento del legislatore - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 21, secondo comma)

» 17

N. 234. Sentenza 3-13 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratrici ultracinquantacinquenni - Proroga del rapporto fino al limite di età previsto per i lavoratori uomini relativamente alla stabilità contemplata dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori - Irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4).

(Cost., art. 3)

» 19

N. 235. Sentenza 3-13 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Responsabilità disciplinare dei giornalisti - Giudizi - Pubblicità delle udienze davanti al tribunale e alla corte di appello - Esclusione dell'applicabilità dell'art. 128 del c.p.c. - Necessità di un'applicazione con riferimento al bilanciamento degli interessi del professionista con quello della garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del procedimento - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 64, primo comma).

(Cost., art. 101)

» 21

N. 236. Sentenza 3-13 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dirigenti dell'Ente sviluppo agricolo di Palermo poi denominato E.S.A. - Riliquidazione della pensione - Equiparazione ai dirigenti civili dello Stato - Insussistenza di una discriminazione - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 491/1991 della Corte - Non fondatezza.

(c.d. commi 1 e 6-bis dell'art. 3 del d.-l. 16 dicembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 488, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991).

(Cost., art. 3)

Pag. 24

N. 237. Sentenza 3-13 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale Divieto tassativo di acquisizione al dibattimento di deposizioni testimoniali circa dichiarazioni rese dall'indagato anche prima dell'inizio dell'indagine - Divieto niente affatto assoluto ed illimitato - Esigenza di documentazione formale - Ragionevolezza - Insussistenza di eccesso di delega - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 62).

(Cost., artt. 3, 76 e 111)

26

N. 238. Sentenza 3-13 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune - Istituzione in via transitoria - Imposta comunale riferita all'esercizio di imprese, di arti e di professioni - Scaglioni - Incidenza percentuale dell'imposta dovuta - Capacità contributiva Difetto di proporzionalità e progressività - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 159/1985, 23/1968, 128/1966, 30/1964 e 12/1960) - Introduzione di correttivi del reddito prodotto - Dimensione dell'insediamento per l'esercizio dell'attività - Richiamo alla sentenza n. 103/1991 della Corte - Non fondatezza.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 1, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.-l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito in legge 27 novembre 1989, n. 384).

(Cost., art. 53)

31

N. 239. Sentenza 3-13 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Lavoratori dipendenti - Formazione del reddito imponibile - Indennità e rimborsi di spese per trasferte nell'ambito del territorio comunale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 948/1988 e 556/1987; sentenze nn. 108/1983, 385/1989, 108/1988 e 134/1982) - Discrezionalità legislativa - Insussistenza di irragionevolezza in materia di disciplina delle indennità di trasferta fuori dal territorio comunale rispetto alle trasferte nell'ambito di detto territorio - Non fondatezza.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53)

34

N. 240. Sentenza 3-13 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (contratto di) - Aziende che occupano fino a trentacinque dipendenti - Disciplina limitativa del potere di recesso - Applicabilità - Esclusione - Discriminazione in danno dei lavoratori licenziabili *ad nutum* - Richiamo alla sentenza della Corte n. 2/1986 - Non irragionevolezza dell'esercizio del potere discrezionale del legislatore in materia - Avvenuto mutamento della disciplina legislativa dei licenziamenti - Fattispecie già esaminata - Non fondatezza.

(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 35, primo comma)

» 38

N. 241. Ordinanza 3-13 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Attività di informatore medico scientifico - Contratto di agente di commercio - Rapporti di c.d. parasubordinazione - Controversie - Previsione di un foro esclusivo - Determinazione della competenza per territorio riservata alla discrezionalità del legislatore - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 413, quarto comma, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 40

N. 242. Ordinanza 3-13 maggio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Enti pubblici - Enel, Eni, Iri, Ina - Controllo della Corte dei conti - sottrazione - Conflitto proponibile nei confronti del Governo - Ammissibilità del ricorso proposto dalla Corte dei conti

» 42

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 14. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 maggio 1993 (della regione Lombardia).

Sanità pubblica - Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità - Emanazione di disciplina di esecuzione della normativa (contenuta nei decreti legislativi nn. 27 e 28 del 30 gennaio 1993 di attuazione delle direttive CEE nn. 89/608 e 89/662 rispettivamente sulla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica e sui controlli veterinari e zootecnici su animali vivi e sui prodotti di origine animale) già oggetto di impugnativa da parte della regione ricorrente con ricorso n. 18/1993 - Delimitazione della sfera di competenza territoriale degli uffici veterinari periferici al territorio di ciascuna regione - Attribuzione a detti uffici della vigilanza sui depositi doganali e dei controlli tecnici sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comunitari - Prevista sovraordinazione periferica degli uffici in questione nei confronti dei servizi sanitari delle u.s.l. - Assunta lesione della sfera di competenza regionale in materia di zootecnia - Mancanza di fondamento legislativo del potere regolamentare esercitato.

(Decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1993).

(Cost., artt. 117 e 118)

Pag. 45

N. 220. Ordinanza del pretore di Venezia del 19 febbraio 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Mancata previa valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e del locatore - Omessa previsione di cessazione della proroga in caso di necessità del locatore - Compressione del diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42)

» 48

N. 221. Ordinanza del pretore di Vicenza del 14 dicembre 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Somme erroneamente erogate - Non ripetibilità delle somme erogate dall'I.N.P.S. sulla base di un provvedimento formale notificato al pensionato dal quale risulti l'errore in cui è incorso l'ente erogatore - Mancata previsione dell'irripetibilità anche nei casi di mancanza del provvedimento formale da cui risulti l'errore - Irragionevolezza della impugnata normativa, soprattutto in considerazione del fatto che viene stabilita la ripetibilità di somme erogate in assenza di provvedimento formale dell'I.N.P.S. dal quale risulti l'errore, ossia in un caso in cui il pensionato aveva minori possibilità di accorgersi dell'errore.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 49

N. 222. Ordinanza del tribunale di Trani del 30 giugno 1992.

Arbitrato - Controversie in materia di attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 (nella specie: misura dell'aggio per l'espletamento del servizio, avuto in concessione, di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni nel comune di Trani) - Arbitrato obbligatorio *ex lege* - Esclusione della libera scelta delle parti - Lesione del diritto di agire in giudizio - Contrasto con il principio della riserva allo Stato dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

(D.-L. 7 maggio 1980, n. 153, art. 26, settimo comma, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299).

(Cost., artt. 24 e 102)

Pag. 51

N. 223. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Prato del 9 aprile 1992.

Processo civile - Procedimento monitorio - Praticabilità - Limiti - Ingunzione di pagamento per crediti fondati su prova scritta - Ammissibilità per quelli relativi a forniture di merci e non per quelli concernenti prestazioni - Lamentata disparità di trattamento - Questione sollevata durante un giudizio, innanzi al tribunale, di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti relativi a prestazioni fatturate di servizi, dal g.i. in sede di decisione di richiesta di provvisoria esecuzione - Affermata legittimazione di detto giudice, in ritenuto contrasto con precedente decisione di inammissibilità su analoga questione.

(C.P.C., artt. 634 e 648).

(Cost., art. 3)

» 53

N. 224. Ordinanza del tribunale di Pavia dell'11 marzo 1993.

Impiego pubblico - Dipendenti aziende servizi municipalizzati (nella specie: Azienda servizi municipalizzati di Pavia) - Conteggio, ai fini retributivi, dei tempi necessari per i trasferimenti dal deposito al posto di cambio e viceversa e/o da un posto di cambio all'altro - Abrogazione con il decreto legislativo della normativa che prevede detti benefici con conseguente violazione della legge di delega che limitava l'oggetto della disciplina ai servizi di trasporto di competenza dello Stato e delle regioni e limitatamente alla materia della «polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate».

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, artt. 1, 100, 103 e 104).

(Cost., art. 76)

» 54

N. 225. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Ischia, del 27 febbraio 1993.

Impiego pubblico - Dipendenti S.E.P.S.A. - Attribuzione temporanea di funzioni di grado superiore a quello rivestito - Subordinazione del diritto alla promozione alla vacanza del posto in organico ed alla condizione che non si tratti di posto da coprirsi mediante esame - In subordine: mancata previsione che, decorso un periodo di tempo predeterminato nello svolgimento delle predette mansioni, il prestatore di lavoro acquisisca in ogni caso il diritto alla promozione - Disparità di trattamento rispetto ai ferrovieri dell'Ente Ferrovie dello Stato cui si applica la più favorevole disciplina dello statuto dei lavoratori (art. 13) - Incidenza sul principio della tutela del lavoro.

[R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18, primo comma, all. A), ultimo comma].

(Cost., artt. 3 e 35)

» 56

N. 226. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 24 febbraio 1993.

Impiego pubblico - Dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici - Facoltà di optare per il trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età, per essi previsti, per il collocamento a riposo - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto privilegia le scelte dei singoli dipendenti in funzione di propri ed esclusivi interessi personali anziché le esigenze dell'amministrazione di appartenenza con incidenza sul principio del buon andamento della p.a. ed in contrasto con le politiche occupazionali del Governo volte ad assicurare ai giovani l'accesso al mondo del lavoro.

[Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, lett. b); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16].

(Cost., artt. 3, 76 e 97)

» 58

N. 227. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania del 25 febbraio 1993.

Processo penale - Misure cautelari interdittive - Sospensione della pubblica funzione - Interrogatorio dell'indagato - Omessa previsione - Lamentata diversità di trattamento rispetto alle misure cautelari coercitive (custodia in carcere o arresti domiciliari), pur essendo identiche le condizioni di applicabilità (gravi indizi ed esigenze cautelari).

(C.P.P., artt. 289 e 294).

(Cost., art. 3)

Pag. 60

N. 228. Ordinanza della Corte di cassazione del 17 febbraio 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione - Prospettata violazione del diritto di proprietà e del principio della presunzione di innocenza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lamentata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, fra gli indagati di tale reato, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligati a fornire la giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 42, secondo comma)

» 62

N. 254. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Teramo del 10 maggio 1993.

Processo penale - Procedimenti speciali - Rito abbreviato - Inammissibilità ove sia contestato un delitto punito con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) - Impossibilità per il g.u.p. di sindacare, al fine di ammettere l'imputato al rito abbreviato, l'imputazione formulata dal p.m. escludendo circostanze aggravanti insussistenti ovvero qualificando diversamente il fatto contestato, così come a lui consentito ad altri fini - Conseguente irragionevole sottrazione del processo al giudice competente (g.u.p.), con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P., artt. 438, 439 e 440).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma)

» 64

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 231

Sentenza 3-13 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Provincia autonoma di Trento - Abusivismo - Sanatoria - Regolamentazione del procedimento - Introduzione di disciplina differenziata rispetto a quella statale - Violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale - Invasione di attribuzioni riservate allo Stato - Illegittimità costituzionale.

(Legge provincia autonoma di Trento del 5 settembre 1991, n. 22, art. 129, primo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, commi 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), promosso con l'ordinanza emessa il 13 maggio 1992 dal Pretore di Trento - sezione distaccata di Borgo Valsugana nei procedimenti penali riuniti a carico di Lenzi Giovanni ed altro, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Provincia autonoma di Trento;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale per l'esecuzione, senza concessione, di lavori edilizi, il Pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, con ordinanza emessa il 13 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, commi 1 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione, e agli artt. 4 e 8 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Violerebbe l'art. 3 della Costituzione il comma 1 del citato art. 129, che introduce nella provincia di Trento una disciplina più favorevole rispetto a quella vigente nel resto del territorio nazionale: mentre infatti l'art. 13, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, subordina la concessione edilizia in sanatoria all'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti «sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda», la legge provinciale n. 22 del 1991 lascia aperta la possibilità di ottenere la sanatoria nell'ipotesi in cui l'opera, pur difforme rispetto agli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della realizzazione, risulti comunque conforme a quelli approvati in seguito, fino al momento della presentazione della domanda. E contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione anche il comma 3 dell'art. 129. L'autore di violazioni urbanistiche che chiedi la concessione in sanatoria potrebbe dilazionare il termine ivi previsto per la pronuncia del sindaco su tale richiesta, ritardando la produzione di documenti: i sessanta giorni decorrono infatti — secondo la legge provinciale — dalla ricezione della documentazione, e non dalla data di presentazione della domanda, secondo quanto prescrive la legge nazionale (art. 13, secondo comma, della legge n. 47 del 1985).

Vi sarebbe altresì lesione degli artt. 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione: le norme, testé indicate, della legge provinciale violerebbero il principio di riserva di legge statale in materia penale. Mediante l'introduzione di una disciplina della concessione in sanatoria più favorevole di quella statale, la legge provinciale, operando sulla regolamentazione amministrativa, finirebbe per estendere le cause di estinzione del reato (punito dall'art. 20, lett. b) della legge n. 47 del 1985) a casi ulteriori, non contemplati dalla legge statale.

Il giudice *a quo* riconosce che la Provincia di Trento ha competenza primaria in materia di urbanistica (artt. 4 e 8, n. 5, del d.P.R. n. 670 del 1972), ma aggiunge che tale attribuzione non le consente di introdurre deroghe alle sanzioni penali determinate dalla legge statale.

2. — È intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento per sostenere l'infondatezza di siffatte censure di legittimità costituzionale.

Con riferimento alla denunciata lesione dell'art. 3 della Costituzione, rileva che le leggi regionali, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, possono precisare *secundum legem* i presupposti di applicazione di norme penali statali (sentt. nn. 210 del 1972 e 142 del 1969); tutte le volte in cui non sia in gioco la riserva di legge penale statale, disposizioni attuative della stessa possono essere emanate dal legislatore regionale (sent. n. 487 del 1989). Tale sarebbe la fattispecie in esame: la legge provinciale interviene in virtù di una competenza esclusiva in materia urbanistica; non innova quanto disposto dalla norma penale statale, ma disciplina, secondo modalità diverse da quelle statali, l'esercizio delle funzioni urbanistiche.

La norma penale si esaurisce nel considerare quale reato l'opera abusiva realizzata in assenza o in difformità della concessione. La disciplina dei modi e dei limiti entro i quali la concessione in sanatoria è consentita fuoriesce dalla materia penale, e può essere determinata dalla Provincia autonoma. Non vale dunque invocare, sul punto, la sentenza di questa Corte n. 487 del 1989.

Ad un primo esame, la disciplina contenuta nella legge provinciale sembrerebbe più favorevole rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985, ma non ci si può limitare, secondo la Provincia, al mero confronto letterale delle due disposizioni. In realtà, la sanatoria configurata dalla normativa provinciale è subordinata ad un giudizio di compatibilità paesaggistico-ambientale: qualora l'opera non sia compatibile con tale aspetto, dovrebbe essere demolita, anche se conforme agli strumenti urbanistici (art. 127, comma 3, della citata legge provinciale).

Quanto al comma 3 dell'art. 129, si fa presente che il termine di sessanta giorni è stabilito nell'interesse del richiedente, il quale può sì ritardare la consegna della documentazione, ma non differire all'infinito la domanda, che deve essere presentata entro un termine rigido.

Infondate sono, infine, le doglianze mosse con riferimento agli artt. 25, 116 e 117 della Costituzione: non è certo ammissibile che la legge provinciale, incidendo sulla regolamentazione amministrativa oggetto di concorrente tutela penale, possa modificare il precetto penale; ma tale effetto -- conclude l'interveniente -- è ben lungi dall'essersi prodotto.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, commi 1 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22: tali disposizioni, nell'introdurre una regolamentazione del procedimento per la concessione in sanatoria di opera abusiva differente da quella statale, contrasterebbe con il principio di riserva di legge statale in materia penale, incidendo sull'applicabilità delle cause di estinzione del reato *ex* art. 20, lett. b) della legge n. 47 del 1985: con ciò violando gli artt. 3, 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione e gli artt. 4 e 8 dello Statuto della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

2. La questione è fondata.

La Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 8 dello Statuto speciale, ha introdotto, con la legge 5 settembre 1991, n. 22, una compiuta disciplina sull'assetto e lo sviluppo urbanistico del territorio, sulla tutela del paesaggio e degli insediamenti storici nella Provincia: il titolo X di detta legge provinciale, relativo alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, prevede, all'art. 129, specifiche modalità per la concessione o l'autorizzazione in sanatoria.

In materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di snellimento delle procedure, di recupero degli insediamenti abusivi (capi I, II e III della legge 28 febbraio 1985, n. 47), le regioni usufruiscono di un margine di «variabilità» rispetto alla legge dello Stato, di cui debbono rispettare, per l'appunto, i «principi». Se esiste dunque spazio per autonome previsioni normative adottate dalle regioni a statuto ordinario, tanto più ciò deve dirsi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, la cui sfera di competenza è specificamente salvaguardata dall'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Ma ciò non significa che tale competenza non sia soggetta a limiti, che nel caso in esame sono espressamente sanciti dagli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale: è vero che la Provincia di Trento ha competenza primaria in materia di urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5, Statuto), ma è pure vero che l'esercizio della potestà legislativa provinciale dovrà avvenire «in armonia» con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, e nel rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (art. 4 Statuto).

È innegabile che le due disposizioni sospettate d'incostituzionalità non modificano il sistema delle sanzioni penali delineato dalla legge statale: ma è altrettanto evidente che, nell'introdurre una regolamentazione del procedimento amministrativo più favorevole al soggetto privato rispetto a quanto risulta dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985, esse portano all'estinzione del reato urbanistico anche nell'ipotesi di mancata conformità dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della costruzione dell'opera stessa. Ora, come questa Corte ha già chiarito (sent. n. 370 del 1988), la sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985 presuppone la verifica dell'intrinseca «giustizia» sostanziale dell'opera, che deve risultare conforme agli strumenti urbanistici già nel momento della costruzione: l'estinzione del reato trova dunque giustificazione nell'accertata inesistenza del «danno urbanistico».

Va aggiunto, poi, che le due disposizioni denunciate non si limitano a integrare le formule adottate dal legislatore statale, ad esempio a fini di maggiore chiarezza (si veda sul punto la sentenza di questa Corte n. 201 del 1992): esse introducono elementi di irrazionale difformità e compromettono, su un punto decisivo, il delicato equilibrio che la legge n. 47 del 1985 ha definito tra presupposti per la concessione in sanatoria e perseguibilità dei reati previsti dalle vigenti norme urbanistiche, a salvaguardia di fondamentali esigenze di governo del territorio (sentt. nn. 370 e 369 del 1988).

Incidendo sull'applicabilità delle cause di estinzione del reato, le disposizioni in esame interferiscono nella «materia penale», per la quale vale la riserva di disciplina a favore dello Stato, che si configura come un principio di rango costituzionale e condiziona l'autonomia legislativa regionale anche nel caso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (nella giurisprudenza di questa Corte, v. in particolar modo le sentt. nn. 18 del 1991, 487 del 1989, 179 del 1986, con specifico riguardo alla materia urbanistico-edilizia, ed anche le sentt. nn. 437 del 1992, 504, 213, 197; 117 del 1991, 239 del 1982).

La legge provinciale, nella parte denunciata, risulta dunque invasiva delle attribuzioni riservate allo Stato per tutto ciò che attiene alla materia penale, con ciò esorbitando dai limiti che gli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale pongono all'esercizio della potestà legislativa della Provincia autonoma.

Restano assorbite le censure mosse con riguardo agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 129, commi 1 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 232

Sentenza 3-13 maggio 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale:****Impiego pubblico - Regione Molise - Personale trasferito alla regione dalla Cassa per il Mezzogiorno - Trattamento economico e stato giuridico - Determinazione della decorrenza giuridica ed economica - Adozione di termini di riferimento estranei ai connotati specifici del rapporto di lavoro con l'Ente risorse idriche del Molise (ERIM) - Illegittimità costituzionale.****(Delibera legislativa regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992 dal Consiglio regionale avente per oggetto: «Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 5, recante l'ordinamento organizzativo dell'Ente risorse idriche del Molise, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 28 aprile 1992, depositato in cancelleria il 6 maggio successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1992.

«Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avvocato dello Stato Stefano Onofrio per il ricorrente, e l'avv. Paolo Tesauro per la Regione; ,

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri è sollevata, in via principale, questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Molise, approvata una prima volta il 3 febbraio 1992 e quindi, a seguito del rinvio governativo, una seconda volta il 24 marzo 1992 nell'identico testo, recante «Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990: ordinamento organizzativo dell'Ente risorse idriche Molise; stato giuridico e trattamento economico del personale».

Il ricorrente ricorda che l'art. 147 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), nel prevedere il trasferimento alle regioni del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio di opere realizzate da detta Cassa, ha disposto per tale personale la conservazione dei «diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti e comunque [del]le posizioni economiche e di carriera nonché [del]la complessiva anzianità di servizio maturata». Ricorda altresì che la Regione Molise, nel dare attuazione tardiva a tale disposizione, con l'art. 24 della propria legge 7 febbraio 1990, n. 5, ha inquadrato «il personale ex dipendente della Cassa per il Mezzogiorno», in servizio alla data del 17 febbraio 1990, nei ruoli dell'Ente risorse idriche Molise (ERIM) «a far tempo dal 1° novembre 1983», distinguendo al secondo comma la decorrenza giuridica da quella economica e prevedendo che quest'ultima sia «fissata, alla data di inquadramento» ovvero sia in un momento successivo; l'art. 27 della stessa legge regionale ha, poi, individuato il trattamento economico da conservare nel «maturato economico in godimento all'entrata in vigore della presente legge [ovverossia al 17 febbraio 1990], derivante dall'applicazione dei contratti di provenienza operanti alla suddetta data».

Ad avviso della difesa dello Stato, la delibera legislativa ora impugnata, asseritamente di «interpretazione autentica», ma in realtà di sostanziale modifica anche retroattiva dell'art. 27 cit., nel precisare che i contratti di provenienza sono «anche quelli relativi all'Agenzia per la promozione del Mezzogiorno», intenderebbe migliorare ulteriormente, in modo illegittimo, il trattamento economico del personale in questione considerandolo come se fosse rimasto in servizio per oltre un decennio presso la Cassa per il Mezzogiorno e da questa fosse transitato non già alla Regione ma all'Agenzia (subentrata alla Cassa) e solo in un momento successivo alla Regione o meglio all'Ente da essa dipendente e ciò in considerazione del fatto che (come si legge nella relazione illustrativa della delibera regionale) «al detto personale sarebbe stato mantenuto per oltre otto anni lo stesso trattamento economico goduto nel 1983».

Nel considerare invece che proprio il «blocco» delle retribuzioni al 1983 avrebbe sostanzialmente dato attuazione al riassorbimento previsto dal citato art. 147 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che la rimozione anche retroattiva del detto blocco (che intenderebbe operare la legge ora impugnata) con parametri di riferimento estranei ai connotati specifici del rapporto di lavoro con l'ERIM, oltre a sollecitare pesanti richieste di arretrati, contrasterebbe proprio con il principio del riassorbimento e con i principi di omogeneizzazione e perequazione.

La nuova delibera legislativa regionale, infatti, concederebbe un secondo ed autonomo beneficio rispetto alla previsione dell'art. 27 della precedente legge regionale n. 5 del 1990, che avrebbe anch'essa aggirato il principio del riassorbimento disponendo che «l'eventuale eccedenza» di retribuzione, goduta al 17 febbraio 1990 (data di entrata in vigore della legge regionale da ultimo citata), sia consolidata nella nuova retribuzione mediante l'artificiosa attribuzione di scatti o altre modalità di progressione economica. Ma mentre tale previsione, dopo il riferito prolungato blocco, ha avuto un'incidenza relativamente contenuta e forse per ciò è stata «tollerata» in sede di controllo, del tutto diversa è la portata della nuova norma che si vorrebbe introdurre e che per di più determinerebbe nei ruoli dell'Ente la presenza di dipendenti con retribuzioni differenziate a parità di qualità e quantità di lavoro, tale da innescare probabili rincorse salariali. Né la delibera regionale può trovare alcuna giustificazione nel ritardo, attribuibile solo alla Regione, con cui essa ha dato attuazione alla norma statale (art. 147 cit.).

Sarebbero, in conclusione, violati gli artt. 97 e 117 della Costituzione e le «norme interposte» offerte dall'art. 4 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93 e dall'art. 147 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché dall'art. 3 della citata legge n. 93 del 1983 «dal momento che la legge si sostituirebbe all'accordo» nella determinazione del trattamento economico di quel personale.

Per completezza l'Avvocatura dello Stato osserva che, ove occorresse, la Corte potrebbe sollevare dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2, e 27 della menzionata legge regionale n. 5 del 1990, pur rilevando che tale incidente può non apparire necessario se la delibera legislativa in esame sia dichiarata incostituzionale e non abbia quindi la possibilità di «potenziare» i contenuti delle menzionate norme della legge regionale precedente.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Molise eccependo in via preliminare la inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, in quanto non suffragate da articolate motivazioni.

Nel merito afferma che la delibera impugnata, lunghi dal modificare l'art. 27 cit., ne chiarisce il significato e la portata originaria al fine di eliminare i dubbi interpretativi sorti in ordine alla concreta individuazione dei «contratti di provenienza operanti» cui fare riferimento, e che, per effetto della legge regionale n. 5 del 1990, erano già quelli in essere alla data del 17 febbraio 1990 e quindi mai quelli operanti nel 1983, come asserito dalla parte ricorrente.

Dopo aver ricordato che il ritardo nell'inquadramento ha alterato le posizioni giuridiche ed economiche del personale già dipendente dalla Cassa, al quale non sono stati corrisposti né gli aumenti dei dipendenti regionali né quelli dei dipendenti della Cassa stessa, la Regione Molise osserva che la normativa regionale in argomento ha proceduto ad un diretto trasferimento del personale in questione dalla Cassa all'ERIM, prescindendo dall'inquadramento nei ruoli regionali; ciò sarebbe comprovato dall'art. 24 della legge n. 5 del 1990 che fissa la data di decorrenza dell'inquadramento a fini giuridici presso l'Ente del personale ex Cassa al 1° novembre 1983, data che coincide appunto con quella di trasferimento di detto personale dalla Cassa per il Mezzogiorno, mentre la decorrenza dell'inquadramento a fini economici è fissata al momento dell'unico reale inquadramento previsto presso l'ERIM, avvenuto in una data successiva alla legge n. 5 del 1990 cit., che ne ha dettato la specifica disciplina.

La Regione medesima osserva che, dopo la soppressione e messa in liquidazione della Cassa, la posizione degli ex dipendenti fino al loro definitivo inquadramento in altri enti o presso l'Agenzia per il Mezzogiorno è stata disciplinata, senza soluzione di continuità giuridica ed economica, con delibere del Commissario liquidatore prima e dell'Agenzia poi, come continuazione dei contratti già in atto precedenti la messa in liquidazione non ancora ultimata. Tale disciplina contrattuale deve quindi essere osservata come parametro di riferimento, essendo l'Agenzia subentrata alla Cassa, e ciò nel rispetto dell'art. 147 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Nè, ad avviso della stessa Regione, può sostenersi che i contratti di provenienza, cui si riferisce l'art. 27 cit., debbano essere quelli operanti per i dipendenti regionali alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 1990, perchè, se così fosse, la distinzione temporale tra inquadramento a fini giuridici e inquadramento a fini economici non avrebbe ragione d'essere, dal momento che il trattamento economico del personale ERIM è equiparato a quello dei dipendenti regionali e nessuna differenza economica può sussistere tra le due posizioni. Diversamente, se si posticipa la decorrenza economica solo per i dipendenti *ex* Cassa, nell'assunto che questi fossero divenuti già dipendenti regionali, ne deriverebbe per essi un inammissibile trattamento peggiorativo determinato solo dal ritardo nell'inquadramento.

Quanto al presunto blocco delle retribuzioni al 1983, è lo stesso art. 147 del testo unico cit. che non consente l'«automatico» riassorbimento stipendiale asserito dalla parte ricorrente. Infatti il richiamo, contenuto in quella norma, all'art. 12 del d.P.R. n. 1079 del 1970 rende manifesto che il riassorbimento può avvenire solo per l'attribuzione di successive classi di stipendio, per promozione o per passaggio di carriera, ovviamente previo l'inquadramento giuridico nei nuovi ruoli.

Quanto infine alla presunta disparità che si verrebbe a creare tra dipendenti dello stesso ente (ERIM), la Regione Molise osserva che, essendo il personale dell'ente composto anche da *ex* dipendenti dei disciolti consorzi del Molise, per essi è stata prevista l'analoga distinzione tra inquadramento giuridico e inquadramento economico ed è stata loro applicata la disciplina contrattuale derivante dalla contrattazione collettiva nazionale del settore vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 1990; e ciò confermerebbe l'illegittimità di un trattamento diverso e peggiorativo per i dipendenti *ex* Cassa nel senso voluto dal ricorrente.

Considerato in diritto

1. — È stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, la delibera legislativa della Regione Molise riapprovata a seguito di rinvio governativo il 24 marzo 1992 che, qualificandosi «di interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990», ha stabilito che, ai fini della determinazione del trattamento economico del personale trasferito alla Regione dalla Cassa per il Mezzogiorno con decorrenza dal 1° novembre 1983, come «contratti di provenienza» debbono intendersi anche quelli relativi all'Agenzia per la promozione e per lo sviluppo del Mezzogiorno operanti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 1990 citata.

2.1. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Molise nell'assunto della genericità del ricorso, che non specificerebbe le ragioni del contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.

Osserva in proposito la Corte che da tutto il contesto del ricorso tali motivi risultano in modo sufficientemente chiaro, atteso il preciso riferimento alle «norme interposte» costituite dagli artt. 3, n. 1, e 4 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 e dall'art. 147 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con d.P.R. n. 218 del 1978, rispetto alle quali il contrasto viene ravvisato appunto nel riferimento a contratti collettivi che non possono essere considerati tali in base ad una corretta interpretazione di dette norme statali.

2.2. — Quanto all'altra eccezione di inammissibilità — sollevata dalla stessa Regione nell'assunto che la legge impugnata offrirebbe l'unica interpretazione compatibile con l'art. 27 della legge regionale n. 5 del 1990, che non è stata a suo tempo impugnata — il suo esame potrà avvenire congiuntamente al merito della questione, perchè suppone risolto il problema interpretativo riguardante il complesso normativo cui la norma impugnata si collega.

3. — Nel merito il ricorso è fondato.

L'art. 147 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, dispose che «il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno che alla data dell'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 risulta impegnato nell'esercizio di opere [...] è trasferito alle Regioni» interessate conservando «i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti [...] e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata. Al personale [predetto] si applicano le norme transitorie previste dalle singole Regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle regioni».

Successivamente la Regione Molise con l'art. 13 della legge 2 settembre 1980, n. 31, dispose: «Sono trasferite all'Ente risorse idriche del Molise [E.R.I.M.] le opere già realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno [...]. Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette è del pari trasferito alla Regione ed assegnato all'E.R.I.M. [...]».

Come è risultato a seguito di istruttoria espletata da questa Corte, fu emanato, in attuazione di tali disposizioni, il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 4 aprile 1983 di trasferimento del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Molise con decorrenza dal 1° novembre 1983, nonché il decreto ministeriale 28 ottobre 1983, integrativo del primo.

La legge regionale 7 febbraio 1990 n. 5, recante l'ordinamento organizzativo dell'E.R.I.M. nonchè lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'ente stesso, ha stabilito, all'art. 24, che il personale *ex* dipendente della Cassa per il Mezzogiorno trasferito alla Regione ed in servizio presso detto ente alla data di entrata in vigore della legge è «inquadrate nei ruoli dell'Ente a far tempo dal 1° novembre 1983, secondo le norme di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 13» (primo comma) e che «la decorrenza dell'inquadramento ai fini giuridici è fissata al 1° novembre 1983; la decorrenza ai fini economici è fissata alla data dell'inquadramento» (secondo comma). L'art. 27 della legge stessa (nel testo risultante dalla legge ora impugnata che nel titolo dichiara di interpretarlo autenticamente) ha disposto poi che, «in analogia a quanto previsto dagli artt. 34 e 36 del d.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987, l'eventuale eccedenza tra il maturato economico in godimento all'entrata in vigore della presente legge derivante dall'applicazione dei contratti di provenienza, intendendosi come tali, nel caso del personale proveniente dalla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), anche quelli relativi all'Agenzia per la promozione e per lo sviluppo del Mezzogiorno, operanti alla suddetta data, viene corrisposta a tutti i dipendenti in dodicesimi e concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità».

4. — Muovendo dalla lettura congiunta degli artt. 24 e 27 citati, in collegamento con la normativa che li ha nel tempo preceduti e cui essi si richiamano, non può condividersi l'assunto della Regione che esclude, riferendosi all'espressa autoqualificazione interpretativa contenuta nel titolo della delibera legislativa impugnata, carattere innovativo alla precisazione di questa circa il significato da attribuirsi all'espressione «contratti di provenienza».

Anche a prescindere dal rilievo già formulato da questa Corte (sent. n. 233 del 1988) circa il carattere innovativo proprio di qualunque legge interpretativa, per l'inevitabile modificazione che essa produce nell'assetto normativo in cui si inserisce, va considerato che, nella specie, la delibera legislativa impugnata introduce certamente un elemento di novità rispetto alla legge regionale n. 5 del 1990, perchè in questa non risulta affatto pacificamente sottinteso che si voglia far assumere rilevanza, ai fini della determinazione del maturato economico, a contratti collettivi stipulati per il personale dipendente da enti o amministrazioni, come nella specie l'Agenzia, con le quali il personale, già appartenente alla Cassa per il Mezzogiorno e trasferito alla Regione, non abbia mai avuto alcun rapporto di lavoro. Nè questo effetto può ritenersi insito nell'art. 24 della stessa legge regionale n. 5 del 1990 — cui l'art. 27 è collegato, come sostiene la Regione resistente — il quale distingue la decorrenza dell'inquadramento ai fini giuridici al 1° novembre 1983 e la decorrenza ai fini economici «alla data dell'inquadramento». La non univocità di questa formula ed il fatto che la locuzione «inquadramento» non ha alcun preciso riscontro nella normativa e nei provvedimenti ministeriali che hanno regolato il trasferimento del personale della Cassa per il Mezzogiorno alle regioni, fanno sì che non si possa attribuire a tale disposizione un significato che non risulti aderente ai principi generali che escludono la possibilità di attribuire trattamenti economici che non siano stati oggetto di contrattazioni tra le parti interessate, salvo che ciò non dovesse risultare da una norma prodotta da una fonte idonea a derogare a detti principi.

Ebbene, tra le possibili interpretazioni dell'art. 24 della legge regionale n. 5 del 1990, il significato più attendibile, da attribuirsi alla distinzione tra decorrenza ai fini giuridici e ai fini economici, è quello conforme a tali principi e, quindi, è da ritenersi che la distinzione fra le due decorrenze indicate in detto articolo possa essere stata fatta allo scopo di computare — per la determinazione del maturato economico da assumersi come base per stabilire il trattamento definitivo di detto personale, trasferito con effetto dal 1° novembre 1983 — anche eventuali miglioramenti che, ancorchè concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno (successivamente soppressa) dopo la data del trasferimento del suo personale periferico, abbiano avuto una decorrenza anteriore al trasferimento del personale in questione alle Regioni. Ciò può spiegare anche la ragione per cui, come è risultato dall'istruttoria (v. *supra* n. 3), la Regione Molise, pur dopo tale trasferimento, abbia ancora fatto riferimento in via provvisoria alle retribuzioni corrisposte dalla Cassa al proprio personale.

In altri termini la distinzione fra le due decorrenze contenuta nell'art. 24 della legge del 1990 n. 5, può attendibilmente ritenersi dettata dalla considerazione che, se al momento del trasferimento il personale transitato alla Regione riceveva ancora un trattamento economico provvisorio in acconto su quello definitivo solo successivamente stabilito dalla Cassa, sia quest'ultimo trattamento — ancorchè determinato dalla Cassa stessa successivamente al trasferimento del personale alla regione — quello di cui si debba tener conto ai fini del computo del maturato economico ai sensi dell'art. 27 della legge stessa.

Essendo questo uno dei possibili effetti della distinzione, contenuta nell'art. 24 della legge regionale n. 5 del 1990, fra decorrenza giuridica e decorrenza economica, non può condividersi la tesi sostenuta dalla regione secondo cui per attribuire un significato alla norma sarebbe necessario far discendere da essa, come unico possibile effetto, la previsione, sia pure sottintesa, e poi esplicitata nella delibera impugnata, della rilevanza dei miglioramenti economici concessi dall'Agenzia.

Di conseguenza, sciogliendo la riserva, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso dello Stato avverso la delibera legislativa impugnata, dedotta nell'assunto che questa si sarebbe limitata soltanto a precisare il significato della formula «contratti di provenienza», adoperata nella legge regionale n. 5 del 1990, che già avrebbe sottinteso i contratti stipulati dall'Agenzia. Osserva invece la Corte che questo significato è riconducibile, come si è rilevato, per la prima volta, in modo certo, alla delibera legislativa ora impugnata e non alla legge regionale n. 5 del 1990, perchè in questa la distinzione fra le due decorrenze non dà adito, per le ragioni anzidette, a far necessariamente ritenere che quanto stabilito nella delibera anzidetta, sul punto rispetto al quale si lamenta la violazione dei parametri invocati, fosse già enunciato nella legge del 1990 a suo tempo non impugnata.

5. — Nel merito sono fondate le censure formulate nel ricorso, perchè il far assumere rilevanza, ai fini della individuazione dei contratti di provenienza, a quelli stipulati dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo per il Mezzogiorno con i propri dipendenti, significa adottare termini di riferimento estranei ai connotati specifici del rapporto di lavoro con l'E.R.I.M. Il personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Molise non è difatti preventivamente transitato nell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo per il Mezzogiorno, un ente, quest'ultimo, distinto dalla soppressa Cassa e costituito successivamente al già avvenuto trasferimento del personale alla Regione e nel quale è confluito solo il personale rimasto presso la Cassa perchè non transitato nè alle regioni nè altrove. Assumere come «contratti di provenienza» anche quelli stipulati dall'Agenzia con i propri dipendenti, costituisce un'insanabile contraddizione rispetto alla formula adoperata, perchè il personale in questione non proviene dall'Agenzia, e significa perciò attribuire al personale stesso un trattamento economico del tutto disancorato dalla disciplina e dai principi che hanno regolato le modalità del trasferimento.

6. — Quanto alla obiezione della Regione, secondo cui, assumendo come maturato economico quello riferito alla data del 1° novembre 1983, si determinerebbe per questo personale, una situazione deteriore, va rilevato che, una volta stabilito tale maturato come punto di partenza, risulta evidente che, in base ai principi, tutti i miglioramenti che da tale momento siano stati concessi ai dipendenti regionali (al cui trattamento economico, per ammissione della stessa Regione, è equiparato quello dei dipendenti dell'E.R.I.M.) dovranno essere computati per la determinazione del trattamento economico definitivo del personale in questione, a conguaglio dei miglioramenti che a titolo provvisorio siano stati ad esso nel frattempo corrisposti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Molise, riapprovata il 24 marzo 1992, recante «Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990: ordinamento organizzativo dell'Ente risorse idriche del Molise, stato giuridico e trattamento economico del personale».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 233

Sentenza 3-13 maggio 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Benefici fiscali - Applicazione - Istituti di credito - Mutui - Determinazione dell'imponibile - Surruttizio aggravio per il contribuente - Conseguenze distorte di una norma che determina irrazionalmente effetti contrari a quello risultante dall'espresso intento del legislatore - Illegittimità costituzionale.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 21, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia sul ricorso proposto dalla Cassa di risparmio di Gorizia contro l'Intendenza di Finanza di Gorizia, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione della Cassa di risparmio di Gorizia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Giuseppe Tinelli per la Cassa di risparmio di Gorizia;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio tributario promosso dalla Cassa di risparmio di Gorizia per ottenere il rimborso di parte di quanto versato per ILOR in riferimento all'esercizio del 1980, la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601; norma che, «pur essendo manifestazione del diritto di scelta discrezionale del legislatore in tema di agevolazioni fiscali, deve comunque attenersi a criteri di logica, criteri non osservati in quanto l'applicazione delle agevolazioni di cui trattasi porta un aggravio per il contribuente anziché un vantaggio (difetto di razionalità rispetto allo scopo)».

2. — Nella specie, la Cassa di risparmio di Gorizia aveva presentato (il 23 aprile 1981) una prima dichiarazione dei redditi con determinate misure di imponibili; ma, nel termine dei trenta giorni successivi, aveva presentato il 20 maggio 1981 una dichiarazione sostitutiva, correggendo l'entità di detti imponibili, senza tener più conto dell'agevolazione di cui all'art. 21. In relazione a questa diversa dichiarazione, l'istituto contribuente richiedeva, nei termini di legge, il rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto.

A seguito del rifiuto dell'Intendenza di Finanza a rimborsare quanto richiesto, la Cassa di risparmio adiva la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia. Questa, con l'ordinanza emessa il 20 maggio 1992 sollevava d'ufficio la questione di costituzionalità delle norme da applicare.

3. — La Cassa di risparmio si è costituita in questa sede con atto depositato il 17 luglio 1992, in cui, dopo avere ampiamente esposto le circostanze di fatto ed il fenomeno tributario in questione, nonché i motivi relativi al legittimo dubbio circa la rinunziabilità dell'agevolazione, ha aderito all'ordinanza di rimessione circa l'incoerenza di una

agevolazione tributaria finalizzata ad aggravare la situazione patrimoniale dell'interessato, determinando quindi la violazione sia del principio di eguaglianza, sia del principio che vuole l'imposizione tributaria rapportata all'effettiva capacità economica del contribuente.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con atto depositato il 9 settembre 1992. Le parti hanno presentato memorie.

All'odierna udienza è intervenuto il difensore della Cassa di risparmio, che ha illustrato i motivi per i quali insiste per l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Commissione tributaria.

Considerato in diritto

1. — Con ordinanza emessa il 20 maggio 1992 la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia dubita della legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 21 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui il trattamento agevolativo ivi previsto finisce col determinare un aggravio d'imposta, per difetto di razionalità della norma rispetto allo scopo dichiarato di concedere un beneficio fiscale.

Con atto depositato il 9 settembre 1992 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha presentato memorie. Ma tale intervento è inammissibile in quanto risulta tardivamente spiegato oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*. Nè è applicabile, al termine perentorio stabilito per la costituzione delle parti nel giudizio davanti questa Corte, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, secondo la giurisprudenza consolidata (da ultimo sentenza n. 215 del 1986).

La questione incidentale di costituzionalità sollevata d'ufficio dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia appare ammissibile, benché sorretta da una motivazione molto concisa e pur essendo stata la norma in esame abrogata con decreto legge 2 marzo 1993 n. 43 (art. 66); abrogazione che non ha effetto retroattivo e che, fino alla data odierna, non è stata definitivamente sanzionata con legge di conversione. Va inoltre precisato che, sebbene l'ordinanza di rimessione dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 21, senza alcuna distinzione, l'impugnativa riguarda in realtà la sola norma destinata ad applicarsi nel giudizio *a quo*, e cioè il secondo comma di detto articolo, che prevede l'agevolazione tributaria relativamente ai mutui concessi a determinati enti pubblici. Deve quindi passarsi all'esame nel merito della questione.

2. — Sulla base della motivazione dell'ordinanza di rimessione e dell'illustrazione scritta ed orale fattane dalla difesa della Cassa di risparmio costituita, i motivi di incostituzionalità del secondo comma dell'art. 21, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 possono essere così enunciati: *a)* violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'incoerenza di una norma che, rubricata come «agevolazioni relative alle imposte sui redditi», nel quadro della «disciplina delle agevolazioni tributarie» cui è dedicato il d.P.R. 601 del 1973, si traduce — per i combinati meccanismi di calcolo degli imponibili dell'IRPEG e dell'ILOR — in un maggiore onere fiscale; *b)* violazione dello stesso art. 3 sotto l'ulteriore profilo della disparità di trattamento di soggetti della stessa categoria, a seconda che concedano o meno quel tipo di mutui; *c)* violazione dell'art. 53 della Costituzione in quanto, applicandosi la norma denunciata, si eleva la misura della pretesa tributaria nei confronti di un soggetto che non ha avuto una corrispondente maggiore capacità contributiva.

3. — La questione, che può essere valutata con un discorso unitario relativamente ai tre profili ora esposti, si appalesa fondata:

L'art. 21, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 dispone che «Gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende e istituti di credito a regioni, province, comuni, enti ospedalieri ed enti pubblici di beneficenza, assistenza e istruzione sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche per metà del loro ammontare».

Indubbiamente, ai sensi del sistema vigente, può verificarsi il distorto fenomeno fiscale lamentato dal contribuente e che ha indotto la Commissione tributaria a sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità. Se, inverò, l'agevolazione tributaria prevista da detta norma giova all'istituto di credito riducendo i suoi proventi imponibili ai fini dell'IRPEG, ove però si consideri che l'operatività della norma agevolativa va collegata con le altre norme (in particolare gli artt. 58-61 d.P.R. 597 del 1973), secondo cui i costi detraibili ai fini dell'ILOR si determinano in corrispondenza dei predetti proventi imponibili IRPEG, ne deriva che, riducendo (per la concessa agevolazione) questo imponibile, si riducono proporzionalmente anche i costi detraibili, col risultato di un aumento dell'ILOR in misura tale da superare notevolmente il vantaggio concesso nel calcolo dell'altra imposta. Il che certo non è ragionevole, in quanto contrario all'intento del legislatore di volere favorire e non aggravare gli istituti di credito che concedono mutui agli enti pubblici sopraindicati.

4. — Le distorte e illogiche conseguenze ora cennate potrebbero essere evitate se l'agevolazione fiscale fosse chiaramente disponibile dall'istituto contribuente, nel senso che essa fosse concessa solo se richiesta o, una volta richiesta o concessa, fosse rinunziabile.

Senonché la lettera del citato art. 21 («sono esenti dall'imposta») induce piuttosto a ritenere che la prevista agevolazione, in quanto connessa alla natura di quei determinati mutui, discenda in qualche modo automaticamente dalla dichiarazione fatta dal contribuente. Ed in ogni caso, anche se la norma si interpretasse nel senso di presupporre una domanda, sia pure implicita, da parte dell'istituto contribuente, sarebbe arduo ritenere che tale implicita richiesta possa essere ritrattata in sede di quella dichiarazione integrativa prevista dalla legge (art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni) solo per correggere errori o omissioni, dal momento che queste correzioni vanno riferite ad errori materiali o di calcolo, ovvero ad errori di diritto nella determinazione della base imponibile, e non anche a pentimenti nelle scelte fatte nella dichiarazione di base.

5. — Ad evitare, pertanto, le conseguenze distorte di una norma che determina irrazionalmente l'effetto contrario di quello risultante dall'espreso intento del legislatore, non resta che dichiararla illegittima, in quanto contraria ai principi costituzionali sanciti negli artt. 3 e 53 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 21, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0516

N. 234

Sentenza 3-13 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratrici ultracinquantacinquenni - Proroga del rapporto fino al limite di età previsto per i lavoratori uomini relativamente alla stabilità contemplata dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori - Irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dal Tribunale di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Carratù Bianca e la S.p.a. Phenix Soleil, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Carratù Bianca e della S.p.a. Phenix Soleil nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Giulio Prosperetti per la S.p.a. Phenix Soleil e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Civitavecchia, in sede di rinvio nella causa tra Carratù Bianca e la S.p.a. Phenix Soleil, con un numero di dipendenti non superiore a 15, avente ad oggetto la reintegrazione nel posto di lavoro dell'attrice licenziata al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, con ordinanza del 6 marzo 1992 (R.O. n. 225 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, il quale, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, disporrebbe, per il rapporto di lavoro delle lavoratrici ultracinquantacinquenni, anche ai fini previdenziali, la stabilità prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori quale che sia la dimensione dell'impresa.

Secondo il giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto si creerebbe una disparità di trattamento tra le suddette lavoratrici e i lavoratori della stessa azienda che svolgono la loro attività nello stesso periodo (55-60 anni) senza godere di stabilità.

In punto di rilevanza il giudice remittente ha osservato che solo la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale lo esonererebbe dalla applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione.

2. — Nel giudizio si sono costituite le parti private.

La Carratù ha eccepito la irrilevanza della questione in quanto essa aveva invocato l'applicazione della legge n. 903 del 1977 e non subisce alcuna discriminazione. Nel merito ha dedotto che il contenimento della libertà di recesso del datore di lavoro attiene a valutazioni discrezionali del legislatore così come la previsione di favore delle donne lavoratrici rispetto ai lavoratori. Ha concluso per la inammissibilità o, quanto meno, per la infondatezza della questione.

2.1. — La difesa della Società ha svolto argomenti analoghi a quelli del giudice remittente rilevando la necessità di non creare ulteriori disparità in quanto le donne già godono del privilegio di andare in pensione a cinquantacinque anni e che *la ratio* della norma impugnata è quella di prolungare la durata del rapporto di lavoro in regime di parità con gli uomini.

2.2. — L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso preliminarmente per l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza in quanto: *a)* non risulta precisato l'oggetto specifico del giudizio *a quo*; *b)* la questione è sollevata in termini astratti, non essendo stata presa in considerazione la dimensione dell'azienda; *c)* la dedotta discriminazione non ha effetti perché il giudizio riguarda la prestazione di una lavoratrice.

Nel merito ha concluso per la infondatezza perché il diverso trattamento della donna in ordine all'età pensionabile trova adeguata giustificazione nelle peculiari sue condizioni e la sottrazione, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, all'area di libera recedibilità del datore di lavoro dal rapporto che a lei fa capo, è necessaria per assicurare l'effettività del diritto a lei riconosciuto di continuare a lavorare oltre il cinquantacinquesimo anno di età.

3. — Nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza la difesa della Società ha osservato che l'interpretazione della Cassazione risente degli effetti di quella dell'art. 6 della legge n. 54 del 1982, che ha previsto, sia per gli uomini che per le donne fino a sessantacinque anni, l'opzione per il proseguimento dell'attività lavorativa in regime di stabilità e che l'art. 4 della legge n. 108 del 1990 ha chiarito, invece, che il prestatore di lavoro, uomo o donna, conserva lo stesso regime di tutela cui era assoggettato prima dell'opzione. Tuttavia, ciò riguarda il rapporto che si svolge successivamente agli anni sessanta.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui, secondo la interpretazione della Corte di Cassazione (sentenza n. 11311 del 23 novembre 1990), dispone che il rapporto delle lavoratrici ultracinquantacinquenni che prosegue fino al limite di età previsto per i lavoratori, con l'applicabilità anche delle altre disposizioni della legge 604 del 1966 in deroga all'art. 11 della stessa legge, nonché delle norme modificatrici o integratrici della legge suddetta, sia assistito dalla stabilità prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, quale che sia la dimensione dell'impresa, violi l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori ultracinquantacinquenni, cui non è concessa analoga tutela.

2. — Va esaminata per prima l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte privata e dall'Avvocatura generale dello Stato. Si è rilevato che la discriminazione lamentata non ha alcuna incidenza nel giudizio *a quo* che ha per oggetto il rapporto di lavoro di una donna.

2.1. — L'eccezione è fondata.

Si osserva che la discriminazione, concretante la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, deriva dalla ritenuta stabilità del rapporto di lavoro di una lavoratrice alla quale è stato riconosciuto il diritto a continuare a lavorare nonostante il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Della suddetta hanno titolo a dolersi solo i lavoratori che ne risulterebbero danneggiati.

Essi, però, non possono assolutamente ottenere alcun risultato utile dall'esito del presente giudizio di legittimità costituzionale, non essendo parti del giudizio *a quo*.

Pertanto, la questione sollevata difetta di rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Civitavecchia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0517

N. 235

Sentenza 3-13 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Responsabilità disciplinare dei giornalisti - Giudizi - Pubblicità delle udienze davanti al tribunale e alla corte di appello - Esclusione dell'applicabilità dell'art. 128 del c.p.c. - Necessità di un'applicazione con riferimento al bilanciamento degli interessi del professionista con quello della garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del procedimento - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 64, primo comma).

(Cost., art. 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Di Bella Franco contro il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ed altri, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Di Bella Franco e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Corso Bovio per Di Bella Franco e Franco G. Scoca per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

Ritenuto in fatto

1. — Di Bella Franco, con ricorso notificato il 18 settembre 1990, impugnava per cassazione la sentenza del 3 aprile 1990, con la quale la Corte di appello di Milano, confermando la decisione del locale Tribunale, aveva ritenuto la legittimità della sanzione disciplinare della censura ad esso ricorrente inflitta dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti con deliberazione del 13 dicembre 1982, e confermata dal Consiglio Nazionale con deliberazione del 28 marzo 1985.

L'adita Corte, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal Di Bella, con ordinanza del 2 giugno 1992 (R.O. n. 741 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui, per le impugnazioni davanti al giudice ordinario in primo e secondo grado dei provvedimenti disciplinari emessi a carico di giornalisti, prevede il rito camerale anziché l'udienza pubblica.

La Corte remittente ha rilevato che il procedimento disciplinare *de quo* si articola in due fasi — una di carattere amministrativo, che si svolge dinanzi al Consiglio regionale dell'ordine, e in sede di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale; e l'altra, di carattere giudiziario, che riguarda le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale —, e che si svolge dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello con il rito camerale, cioè in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e gli interessati. Ed ha ritenuto che sussisterebbe violazione dell'art. 101 della Costituzione il quale, secondo l'interpretazione datane da questa Corte (specialmente con la sentenza n. 50 del 1989), prevede l'operatività del principio della pubblicità delle udienze quale espressione di civiltà giuridica, affermato anche dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

2. — L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata è stata altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2.1. — Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti la parte privata ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

La difesa della prima ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli fatti propri dalla Corte remittente.

La difesa del secondo insiste, invece, per la declaratoria di infondatezza della questione osservando che, alla stregua della stessa giurisprudenza costituzionale citata nell'ordinanza di rimessione, il principio della pubblicità delle udienze in relazione alle peculiarità del procedimento di cui trattasi, può subire eccezioni, il cui apprezzamento è affidato alla discrezionalità del legislatore; che nella specie la deroga al principio suddetto trova piena e ragionevole giustificazione nella esigenza di riservatezza del giornalista inquisito nonché nella salvaguardia della sua immagine professionale e dei diritti della persona.

3. — Nell'imminenza dell'udienza la difesa della parte privata ha depositato una memoria con la quale ha sottolineato che alcuni giudici di merito, nei procedimenti aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico di giornalisti, hanno ritenuto applicabile la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e, di conseguenza, hanno disposto la celebrazione di udienze pubbliche.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 64, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 128 del codice di procedura civile e l'ivi sancito principio di pubblicità delle udienze ai giudizi, davanti al Tribunale ed alla Corte di appello, in materia di responsabilità disciplinare dei giornalisti, violi l'art. 101 della Costituzione, che sancisce l'operatività del detto principio, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale ed in conformità a quanto stabilito da vari atti internazionali.

2. — La questione è inammissibile.

Si è più volte affermato (sent. nn. 373/92, 69/91, 50/89) che la pubblicità del giudizio che si svolge dinanzi ad organi giurisdizionali costituisce un cardine dell'ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia.

La validità del suddetto principio è sancita anche in vari atti internazionali citati nelle sentenze richiamate, tra essi l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 1955, e il secondo comma dell'art. 19 della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, adottata dal Parlamento europeo con la risoluzione del 12 aprile 1989, secondo cui chiunque ha diritto a che la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente, entro un termine ragionevole, dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale istituito dalla legge.

Il principio suddetto però non trova un'applicazione assoluta. Possono essere posti limiti alla pubblicità delle udienze nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, per esigenze della tutela degli interessi dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo o degli interessi della stessa giustizia.

Nella recente legge 12 aprile 1990, n. 74, per il procedimento disciplinare a carico dei magistrati si è affermato il principio della pubblicità delle udienze ma si sono anche previsti limiti alla sua applicazione.

3. — Nella fattispecie la mancanza di pubblicità riguarda le fasi del procedimento che si svolgono dinanzi al Tribunale e alla Corte di Appello per cui potrebbe trovare applicazione il principio di cui trattasi.

Tuttavia, anche in questo particolare procedimento possono venire in discussione la stessa dignità umana e alcuni aspetti della vita di relazione del giornalista, per cui la sua applicazione non può essere assoluta ed incondizionata ma può essere necessario il bilanciamento dei vari interessi in gioco; in particolare, di quelli che fanno capo allo stesso giornalista e di quelli relativi alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del procedimento. Il suddetto bilanciamento e la correlativa definizione degli eventuali limiti sono affidati alla discrezionalità del legislatore, al quale non può sostituirsi questa Corte.

Pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), in riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 236

*Sentenza 3-13 maggio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Dirigenti dell'Ente sviluppo agricolo di Palermo poi denominato E.S.A. - Riliquidazione della pensione - Equiparazione ai dirigenti civili dello Stato - Insussistenza di una discriminazione - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 491/1991 della Corte - Non fondatezza.****(c.d. commi 1 e 6-bis dell'art. 3 del d.-l. 16 dicembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 488, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 6-bis dell'art. 3 del decreto-legge 16 dicembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1992 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sui ricorsi riuniti proposti da Vella Calogero ed altri contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Vella Calogero ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo;

Ritenuto in fatto

1. — Vella Calogero ed altri dirigenti dell'Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo (poi denominato E.S.A. dalla legge della Regione Sicilia n. 21 del 1965), collocati a riposo con decorrenza successiva al 1° gennaio 1979 e con qualifica di ispettori generali, proponevano ricorso alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, per ottenere il riconoscimento, nei confronti della C.P.D.E.L., del loro diritto alla riliquidazione della pensione nella stessa misura già accordata ai dirigenti delle amministrazioni statali dall'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, come convertito nella legge 14 novembre 1987, n. 468.

Il giudice adito, con ordinanza del 26 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 6-bis della citata norma.

Ha osservato che la domanda dei ricorrenti non poteva trovare accoglimento in base alle dette disposizioni, in quanto la riliquidazione delle pensioni era stata concessa solo ai dirigenti dello Stato e ai segretari generali comunali e provinciali, e che la esclusione dei dirigenti dell'Ente Sviluppo importava violazione dell'art. 3 della Costituzione.

All'uopo ha rilevato che la disciplina giuridica ed economica del personale salariato ed impiegato dell'ente suddetto, con la sola eccezione del direttore generale, è stata costantemente modellata su quelle vigenti per le corrispondenti categorie dei dipendenti statali (art. 15 del regolamento organico dell'Ente approvato con d.P.R.S. 24 luglio 1971, n. 3279/R.A. attuativo dell'art. 28 della legge Regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21); che il detto collegamento si interrompeva al momento della cessazione dal servizio, richiedendosi (art. 71 del citato Regolamento) per la misura e la modalità della liquidazione una apposita legge; che la limitazione della riliquidazione della pensione a favore di un solo gruppo di iscritti al C.P.D.E.L. era irrazionale ed ingiustificata.

2. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le parti private ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1. — La difesa delle parti private ha in primo luogo insistito sulla possibilità di interpretare le disposizioni censurate nel senso della loro idoneità a riconoscere anche ai dirigenti dell'E.S.A. il trattamento previsto per i dirigenti dello Stato.

In subordine, ha sollecitato la declaratoria di illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli svolti dal giudice *a quo*.

2.2. — La difesa erariale ha, invece, sollecitato la declaratoria di infondatezza della questione osservando che:

non sussiste identità di situazioni giuridiche, nei rapporti di lavoro e previdenziali, tra il personale dell'E.S.A. e i dirigenti dello Stato o il personale a questi espressamente collegato ed equiparato anche in base alla giurisprudenza della Corte (sent. 374 del 1992);

in effetti, nel regime pensionistico della C.P.D.E.L., mancando una espressa statuizione di legge che consenta un'automatica estensione ai pensionati dei miglioramenti retributivi concessi al personale in attività di servizio, il legislatore, di volta in volta, è intervenuto ai fini di un adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale con la emanazione di apposite norme perequative del trattamento di quiescenza (leggi n. 177/76, n. 141/85 e n. 544/88);

in mancanza di esplicita previsione legislativa, non possono porsi a carico della C.P.D.E.L. i maggiori oneri derivanti dall'estensione del beneficio richiesto a categorie di personale non contemplate dalla legge: ciò anche in applicazione dell'art. 81 ultimo comma della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La Corte deve verificare se il combinato disposto dei commi 1 e 6-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, nella parte in cui non dispone a favore del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo, collegato ed equiparato ai dirigenti civili dello Stato, la riliquidazione della pensione sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione delle varie leggi intervenute in materia (decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869; legge 17 aprile 1984, n. 79; decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72; decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986, n. 341), violi l'art. 3 della Costituzione, essendo l'esclusione irragionevole e ingiustificata.

2. — La questione non è fondata.

La disciplina giuridica ed economica del personale salariato ed impiegato dell'Ente di sviluppo agricolo di Palermo, in forza dell'art. 35 del regolamento organico dell'Ente approvato con il dprs. 24 luglio 1971, n. 3279/R.A., attuativo dell'art. 28 della legge della Regione Sicilia 10 agosto 1965, n. 81, è stata costantemente modellata sulle norme vigenti per le corrispondenti categorie dei dipendenti statali.

Ma al momento della cessazione del rapporto, detto collegamento si interrompe per effetto dell'art. 71 del detto regolamento, il quale prevede che il trattamento di quiescenza a carico della **Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali** sia determinata nelle misure e con le modalità proprie stabilite con apposita legge, giusta deliberazione dell'E.S.A. n. 2333 del 29 novembre 1965.

La legge impugnata, però, ha rivalutato le pensioni solo a favore dei dirigenti civili e militari dello Stato e dei segretari generali dei comuni e delle province i quali hanno con l'Ente un rapporto di diritto pubblico analogo a quello dei dipendenti dello Stato, per quanto, poi, siano assoggettati al regime previdenziale dei dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.).

3. — In tale situazione non sussiste la lamentata discriminazione in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione dei trattamenti pensionistici a favore di determinate categorie di dipendenti, pur essendo in atto una tendenza alla omogeneizzazione tra le categorie dei dirigenti degli enti locali e dei dirigenti civili dello Stato, specie in relazione alle funzioni e alla responsabilità (sent. n. 491 del 1991). Tuttavia, la omogeneizzazione, a parte che si è verificata negli ultimi tempi e non sussisteva negli anni decorsi, non è sufficiente da sola per far ritenere sussistente la violazione dell'invocato precetto costituzionale.

La discrezionalità del legislatore, siccome giustificata e non irragionevole, si sottrae a censura in sede di giudizio di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 6-bis dell'art. 3 del decreto-legge 16 dicembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0519

N. 237

Sentenza 3-13 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Divieto tassativo di acquisizione al dibattimento di deposizioni testimoniali circa dichiarazioni rese dall'indagato anche prima dell'inizio dell'indagine - Divieto niente affatto assoluto ed illimitato - Esigenza di documentazione formale - Ragionevolezza - Insussistenza di eccesso di delega - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 62).

(Cost., artt. 3, 76 e 111).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 marzo 1992 dal Pretore di Bergamo — Sezione distaccata di Clusone — nel procedimento penale a carico di Bonadei Giuseppe, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1992 dal Pretore di Bergamo — Sezione distaccata di Clusone — nel procedimento penale a carico di Agostini Gabriele ed altro, iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Pagani Enrico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 27 marzo 1992 (r.o. n. 777/92), il Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura penale «nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire al dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagine anche prima del formale inizio dell'indagine».

Premesso che, durante l'esame testimoniale della persona offesa dal reato, la difesa dell'imputato si era opposta a che la teste riferisse di dichiarazioni fatte dall'imputato prima della denuncia, il giudice *a quo* rileva che la Suprema Corte, con l'unica pronuncia nota in materia — sentenza n. 3084 del 12 novembre 1990 —, ha già avuto modo di statuire che le dichiarazioni, alle quali unicamente può riferirsi il divieto di cui all'art. 62 del codice di procedura penale, sono quelle rese nel corso del procedimento, e dunque non in pendenza di esso.

Ciò posto, prosegue il remittente, non appare chiaro quale sostanziale differenza vi sia fra le dichiarazioni rese dall'indagato (non solo alla polizia giudiziaria *ex art.* 357 del codice di procedura penale, ma anche semplicemente ad un *quavis de populo*, stante l'assoluta generalità del divieto di cui all'art. 62 del codice stesso) durante le indagini preliminari successive alla formazione del fascicolo del pubblico ministero da un lato, e, dall'altro, le dichiarazioni rese a chicchessia ancor prima che pubblico ministero e polizia giudiziaria abbiano avuto sentore della pur remota configurabilità di un reato.

Ed infatti, quel divieto di riferire al giudice sulle dichiarazioni comunque rese dall'imputato, se si interpreta come esclusivamente riferito alle dichiarazioni rese dall'imputato durante il procedimento, appare affatto irragionevole, posto che potrebbe essere agevolmente aggirato con il riportare le dichiarazioni indizianti ad epoca anteriore all'iscrizione della notizia di reato.

Se invece si ipotizzasse l'assoluta inutilizzabilità di qualunque dichiarazione comunque resa dall'indagato, e anzi, l'inutilizzabilità di ogni dichiarazione, resa anche solo dal futuro indagato a persona che non appartenga alla polizia giudiziaria, si perverrebbe ad un risultato del tutto irragionevole, giacché si finirebbe per attribuire alla letterale locuzione impiegata dal legislatore delegato nell'art. 62 del codice di procedura penale la efficacia di impedire l'ingresso nel dibattimento di qualunque teste indiretto sul punto, senza che ve ne sia alcuna seria necessità.

Si pone quindi, in forza del generalissimo divieto di cui all'art. 62 del codice di procedura penale, il problema delle dichiarazioni rese a chi non sia — come nella specie non è né era la persona offesa — né ufficiale né agente di polizia giudiziaria.

L'ammissibilità solo parziale delle testimonianze *de relato* sulle dichiarazioni rese dal futuro indagato, consentita appunto dall'art. 62 del codice di procedura penale (anche alla luce dell'interpretazione che di tale norma ha fatto il giudice di legittimità), appare quindi — prosegue il remittente — del tutto irragionevole e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché tale norma, nel tentativo di escludere l'ammissibilità delle dichiarazioni rese durante il processo, col riferimento alla persona sottoposta alle indagini preclude, in effetti, l'ammissione di qualunque testimonianza *de relato* comunque resa dall'indagato anche prima che egli divenisse tale.

Inoltre, la norma medesima, ponendo un argine invalicabile al giudice anche alla semplice assunzione della deposizione *de relato*, senza consentirgli di utilizzare criticamente tale dichiarazione indiretta, viola l'art. 111, primo comma, della Costituzione, poiché sostanzialmente impedisce al giudice di motivare adeguatamente la sua valutazione delle complessive emergenze processuali.

Ancora, poiché nella legge di delegazione non vi è alcuna direttiva idonea a giustificare il radicale divieto posto dalla norma denunciata, vi è un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, e precisamente la violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.

Infine, poiché per l'accertamento della verità non pare ragionevole prescindere apoditticamente ed aprioristicamente da quanto testimoni possono riferire di aver udito dall'imputato o indagato o futuro indagato, si prospetta nuovamente la violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione.

2.1. — Con altra ordinanza del 30 marzo 1992 (r.o. n. 778/92), il medesimo giudice ha sollevato analoga questione, in riferimento ai soli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Premesso che durante l'esame di un teste, agente di polizia municipale, la difesa dell'imputato si era opposta a che il teste riferisse di dichiarazioni rese dall'imputato medesimo prima dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato del fatto per cui si procede, il giudice *a quo* svolge argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle di cui alla precedente ordinanza del 27 marzo 1992.

2.2. — Si è costituito nel giudizio introdotto con l'ordinanza n. 778 del 1992 Pagani Enrico, imputato nel giudizio *a quo*, il quale conclude per l'infondatezza della questione.

La difesa della parte privata costituitasi osserva innanzitutto che alla stregua dei lavori preparatori del codice, delle Relazioni ministeriali al progetto preliminare e a quello definitivo, nonché delle interpretazioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, può dirsi consolidata l'opinione che il divieto espresso dalla norma impugnata concerne, sotto il profilo oggettivo, il contenuto di qualunque dichiarazione resa dall'imputato o dalla persona sottoposta ad indagine nel corso del procedimento, senza possibilità di distinguere né in relazione alla «autorità» cui è resa (polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice), né in relazione alla sede e al tempo (luogo e immediatezza del fatto ovvero altrove e successivamente; prima ovvero dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato; prima ovvero dopo la formale iscrizione della stessa e del nome della persona cui esso è attribuito nell'apposito registro, ecc.), né, infine, in relazione alla natura della dichiarazione stessa («spontanea» ovvero provocata). Per converso, sotto il profilo soggettivo, il divieto medesimo riguarda chiunque.

Ciò premesso, quanto alla prima censura di incostituzionalità (preteso eccesso di delega) si rileva che la mancanza nella legge di delegazione di una direttiva formalmente e testualmente «anticipatrice» della norma impugnata non è di per sé ragione sufficiente per asserire che questa avrebbe ecceduto i limiti della delega, nella quale, anzi, sono rintracciabili direttive che, pur riguardando situazioni di specie, si iscrivono necessariamente e coerentemente proprio nella «logica» del divieto in parola e in un certo senso lo implicano, quali la direttiva n. 31, secondo e sesto periodo.

D'altra parte, il riguardo all'intera disciplina dei rapporti tra atti delle indagini e atti del dibattimento, quale emerge da molteplici direttive della legge delega, consente di ritenere del tutto coerente (e non già in contrasto) con il sistema delineato dalla legge stessa il divieto espresso dall'art. 62.

Quanto, poi, alla censura di incostituzionalità per pretesa irragionevolezza, osserva la difesa della parte privata che, innanzitutto, il divieto in parola non comporta alcuna differenza di trattamento, quanto ai destinatari, neppure con riguardo alle dichiarazioni rese dall'indagato «prima del formale inizio dell'indagine». La norma impugnata non distingue affatto tra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, da una parte, e *quavis de populo*, dall'altra. Il divieto vale per tutti, anche per il *quavis de populo*, che non potrebbe giammai essere escusso come teste sul contenuto di quelle dichiarazioni. D'altra parte, non si potrebbe invocare come disparità irragionevole quella emergente dal raffronto tra questa disciplina (che, con riguardo alle «dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento» accomuna nel divieto tutti, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e *quavis de populo*) e la disciplina concernente eventuali dichiarazioni rese fuori del procedimento e, quindi, né oggettivamente né soggettivamente funzionali al procedimento stesso. Il *quavis de populo* che occasionalmente coglie la dichiarazione di un indagato (o ne è destinatario), resa — ben inteso — fuori del procedimento, la percepisce in guisa di un fatto. Invece, l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria — che operi, s'intende, in quanto tale — non può che riceverla come un atto del procedimento, onde è logico che alla relativa disciplina essa debba soggiacere.

Infine, neppure può dirsi intaccato il criterio di ragionevolezza in sé. Il divieto in parola corrisponde ad una ragionevole esigenza che, come s'è detto, attiene, tra l'altro, ai rapporti tra atti delle indagini e atti del dibattimento né il principio dell'accertamento della verità può essere insofferente a regole, le quali, anzi, avendo il proprio substrato nell'esperienza, sono preordinate a promuoverlo, escludendo o allontanando i possibili errori di un accertamento «regolato».

D'altra parte, si tratta di un divieto chiaramente posto anche e soprattutto a tutela delle garanzie di difesa dell'imputato e della persona sottoposta alle indagini, nel momento in cui rendono comunque dichiarazioni nel procedimento. Il sistema processuale configura, su questo piano, sia il diritto al silenzio che il diritto alla assistenza del difensore tecnico e, là dove detta assistenza non è prevista, configura vere e proprie preclusioni (o limiti) all'utilizzazione e/o (addirittura) alla documentazione delle dichiarazioni stesse.

2.3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo anch'egli per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che la pretesa difformità dalla legge delega è in realtà insussistente alla luce delle chiare indicazioni contenute nell'art. 2, direttiva 31, punti 2 e 6, della detta legge, punti nei quali è espressamente sancito il divieto di utilizzare ai fini del giudizio, anche indirettamente attraverso testimonianza, le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona sottoposta ad indagini.

In ordine, poi, alla censura secondo cui la norma sarebbe priva di razionalità, l'Avvocatura rileva che la disciplina contestata è stata sollecitata da una motivazione precisa, vale a dire dalla necessità di evitare che, attraverso l'utilizzazione di meccanismi trasversali, si finisse per eludere il diritto al silenzio dell'inquisito, diritto che si intendeva invece tutelare.

Considerato in diritto

1. — Con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico (per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi), il Pretore di Bergamo — sezione distaccata di Clusone — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura penale «nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire al dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagine, anche prima del formale inizio dell'indagine».

Il giudice remittente, come si evince con sufficiente certezza, pur con un certo sforzo interpretativo, dalla motivazione delle ordinanze di rimessione (invero non sempre chiara né priva di qualche aspetto di contraddittorietà), lamenta, in sostanza, che la norma impugnata, nel porre un assoluto divieto di acquisizione al dibattimento, attraverso testimonianza *de relato*, di qualunque dichiarazione resa dall'imputato in qualsiasi tempo, in particolare ancor prima della iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, viola: a) l'art. 3 della Costituzione, perché detta preclusione all'accertamento della verità è priva di ragionevole giustificazione; b) l'art. 76 della Costituzione, in quanto tale radicale divieto non trova fondamento in alcuna direttiva della legge di delega; c) l'art. 111, primo comma, della Costituzione, poiché la norma in esame, impedendo al giudice di assumere le menzionate deposizioni *de relato*, non gli consente di motivare adeguatamente le proprie valutazioni delle complessive risultanze processuali.

2. — La questione non è fondata.

La norma censurata testualmente dispone: «Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza».

Nella relazione al progetto preliminare già si osservava — con riferimento al testo dell'art. 71, quarto comma, del progetto, da cui è poi derivata, con qualche modifica, la disposizione in esame — che la norma contiene «un divieto di testimonianza *de auditu*, relativo ad ogni dichiarazione che l'imputato abbia potuto rendere, anche prima di assumere tale qualità, nel corso delle indagini preliminari o del processo. Si vuole infatti che di tale dichiarazione faccia fede la sola documentazione scritta, da redigersi e da utilizzarsi con le forme ed entro i limiti previsti per le varie fasi del procedimento»; e si aggiungeva che non si tratta di «un divieto soggettivamente qualificato, come testimonianza *de auditu* dell'ufficiale di polizia, ma si configura, in termini oggettivi, con riferimento al contenuto delle dichiarazioni, e quindi esclude anche la testimonianza *de auditu* di soggetti diversi dall'ufficiale o dal magistrato».

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha, poi, a sua volta, chiarito, per quanto qui più specificamente interessa, che il divieto in esame opera solo con riferimento a dichiarazioni rese «nel corso del procedimento» e non genericamente «in pendenza del procedimento», vale a dire esclusivamente in ordine a dichiarazioni effettuate nella sede processuale, cioè in occasione di un atto del procedimento. È solo in relazione a tale categoria di dichiarazioni, infatti, che si pone l'esigenza di garanzia, già messa in luce dalla relazione al progetto preliminare, consistente nel far sì che di esse faccia fede la sola documentazione scritta, con divieto conseguente di fonti testimoniali surrogatorie.

È, pertanto, esatto — come osserva il remittente — che, ai fini dell'applicabilità della norma impugnata, non assume di per sé alcun rilievo il discrimine temporale della iscrizione della notizia di reato — o del nome della persona cui esso è attribuito — nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale. Ma occorre pur sempre accertare (ed è questo che essenzialmente rileva) che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza *de auditu* siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento.

3. — Una volta che alla norma censurata si attribuisce l'ambito applicativo indicato, le censure del giudice remittente vengono evidentemente a cadere.

Va, in primo luogo, escluso che la norma medesima sia viziata da irragionevolezza. Il divieto in essa contenuto, infatti, come si è visto, non è affatto assoluto ed illimitato, e nei circoscritti limiti di operatività sopra individuati non è certamente irrazionale, essendo posto a tutela della esigenza che le dichiarazioni dell'imputato giungano a conoscenza del giudice attraverso l'esclusivo veicolo della documentazione formale, con le garanzie a questa connesse.

Non sussiste, in secondo luogo, un eccesso di delega. Invero, la direttiva n. 31 della legge-delega prevedeva, al secondo periodo, il «divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad esse rese... dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, senza l'assistenza della difesa», nonché, al sesto periodo, il «divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria», delle notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini assunte sul luogo o nell'immediatezza del fatto anche senza l'assistenza del difensore. Non vi è dubbio che la norma *de qua* trae origine da tali criteri direttivi, nonché da altri (cfr. direttiva n. 31, primo periodo, e direttiva n. 33) che impongono alla polizia giudiziaria l'obbligo di compilare verbali, o, comunque, documentare l'attività compiuta.

Ne deriva che la verifica in ordine alla rispondenza della norma delegata alla *ratio* e alle finalità che, tenendo conto anche del complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante (verifica che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va effettuata al fine di valutare l'esistenza o meno di un eccesso di delega: v., da ultimo, sent. n. 141 del 1993 e precedenti ivi richiamati) non può che avere nella fattispecie in esame esito positivo, in quanto la norma censurata indubbiamente costituisce coerente applicazione e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese.

Deve, infine, certamente escludersi la violazione dell'art. 111, primo comma, della Costituzione: basta osservare che la norma *de qua*, vietando l'ingresso in dibattimento di un determinato mezzo di prova, delimita a monte l'ambito riservato alle valutazioni del giudice, ambito entro il quale sussiste l'obbligo di motivazione di cui all'invocato parametro costituzionale.

4. — È appena il caso di rilevare, in conclusione, che spetta al giudice *a quo* verificare se la norma censurata, nella corretta interpretazione sopra indicata, sia applicabile alle fattispecie sottoposte al suo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 238

*Sentenza 3-13 maggio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Imposte in genere - Sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune - Istituzione in via transitoria - Imposta comunale riferita all'esercizio di imprese, di arti e di professioni - Scaglioni - Incidenza percentuale dell'imposta dovuta - Capacità contributiva - Difetto di proporzionalità e progressività - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 159/1985, 23/1968, 128/1966, 30/1964 e 12/1960) - Introduzione di correttivi del reddito prodotto - Dimensione dell'insediamento per l'esercizio dell'attività - Richiamo alla sentenza n. 103/1991 della Corte - Non fondatezza.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 1, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.-l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito in legge 27 novembre 1989, n. 384).

(Cost., art. 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1991 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Amato Salvatore ed altri ed il Comune di Napoli, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Amato Salvatore ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Salvatore Amato per Amato Salvatore ed altri e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento negativo di un obbligo tributario, il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 29 novembre 1991 (pervenuta a questa Corte il 16 luglio 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (istitutivo dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, sotto il profilo che, all'interno degli scaglioni di reddito ivi indicati per la determinazione del tributo, l'incidenza percentuale dell'imposta dovuta risulterebbe inversamente proporzionale alla capacità contributiva quale espressa dagli indici assunti dalla legge, e cioè il reddito e la superficie dell'insediamento produttivo, e non sarebbe quindi rispettosa del criterio della progressività espressamente previsto nel parametro costituzionale invocato.

2. — Si sono costituite in giudizio le parti private, le quali hanno addotto argomenti a sostegno della fondatezza della questione, all'uopo richiamando precedenti decisioni di questa Corte e deducendo ulteriori profili di incostituzionalità della norma istitutiva della nuova imposta anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione (il tributo sarebbe previsto solo nei confronti di chi è «in possesso di partita IVA») e all'art. 35 della Costituzione (in quanto esso penalizzerebbe il lavoratore autonomo).

3. — Ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

Sotto il primo profilo l'Avvocatura rileva come l'ordinanza di rimessione sia stata emessa nel corso di un «anomalo giudizio di accertamento negativo di obbligo tributario» e non abbia indicato l'anno cui il tributo si riferisce, se esso sia stato pagato o meno, se il relativo onere sia stato dedotto dagli imponibili Irpef e Ilor e se gli attori siano imprenditori o invece professionisti ovvero piccoli commercianti o lavoratori autonomi.

Nel merito osserva, in primo luogo, che questa Corte, nel dichiarare con la sentenza n. 103 del 1991 la parziale illegittimità della norma in esame, nella parte in cui non consente ai contribuenti di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività, avrebbe implicitamente riconosciuto che il meccanismo di riferimento alla capacità reddituale dei soggetti, introdotto, a decorrere dall'anno 1990, dall'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, è idoneo a rendere l'imposta aderente al parametro invocato. E, in ottemperanza a tale indicazione, l'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 191, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, avrebbe sostanzialmente allineato la normativa relativa alla ICIAP per il 1989 a quella introdotta per gli anni 1990 e seguenti.

In secondo luogo, il criterio della progressività — che, secondo la giurisprudenza costituzionale, deve informare non la singola imposta, ma il sistema tributario nel suo complesso — non sarebbe in ogni caso invocabile nella specie, trattandosi di una imposta avente per oggetto non il reddito, ma l'esercizio di una attività produttiva e, per l'effetto di questa, il beneficio differenziato ritraibile dai pubblici servizi resi dal Comune in ragione del maggior consumo degli stessi.

Considerato in diritto

1^o — Oggetto del giudizio di costituzionalità è l'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, il quale istituisce in via transitoria, nelle more della revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, un'imposta comunale riferita all'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la norma denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, perchè, all'interno degli scaglioni previsti ai fini del tributo, l'incidenza percentuale dell'imposta dovuta risulterebbe inversamente proporzionale alla capacità contributiva quale espressa dagli indici assunti dalla legge e cioè il reddito del soggetto e la superficie dell'insediamento produttivo.

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, assumendosi che la questione è stata sollevata «nel corso di un anomalo giudizio di "accertamento negativo di obbligo tributario" e non indica l'anno cui il tributo si riferisce, se esso è stato pagato o meno, se il relativo onere è stato dedotto dagli imponibili Irpef e Ilor e se gli attori siano imprenditori o professionisti». Eccezione, questa, ulteriormente precisata dalla Avvocatura nella successiva memoria difensiva, nella quale si sostiene la non autosufficienza della motivazione dell'ordinanza sia ai fini della qualificazione delle parti private che hanno promosso il giudizio *a quo*, sia in ordine al problema del temporaneo difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario che renderebbe la questione allo stato irrilevante, apparendo in proposito inidoneo il richiamo operato nell'ordinanza di rinvio alla coeva sentenza in data 29 novembre 1991 n. 1863 dello stesso organo giudicante in punto di giurisdizione e di ammissibilità della questione.

Osserva in proposito la Corte, analogamente a quanto già ritenuto nella sentenza n. 103 del 1991 — resa relativamente ad una questione sollevata dal medesimo tribunale con riferimento ad una azione promossa dalle stesse parti relativamente all'imposta sull'esercizio di imprese, arti e professioni (come disciplinata anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989 n. 384) — che il Collegio rimettente, pronunciando contemporaneamente una sentenza parziale, ha espressamente affermato in causa la propria giurisdizione e quindi ha già esposto il proprio punto di vista in tema di giurisdizione e di ammissibilità della domanda sotto i profili cui fa riferimento l'Avvocatura dello Stato nel formulare l'eccezione di inammissibilità.

Tale circostanza è sufficiente a contrastare l'eccezione in conformità all'indirizzo di questa Corte (v., *ex plurimis*, sentenze nn. 103 del 1993, 436 del 1992 e 67 del 1985) secondo cui «una volta che il giudice *a quo* abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo sull'ammissibilità della questione potrebbe far disattendere la premessa interpretativa [del medesimo giudice] solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioè in caso di assoluta reciproca estraneità fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile». Questi presupposti non si verificano nel caso di specie, il primo, data la pertinenza delle norme impugnate rispetto al giudizio principale, il secondo, perchè, come

risulta dalla sentenza parziale emessa nel corso dello stesso giudizio *a quo* e richiamata dalla Avvocatura dello Stato, l'organo rimettente ha affermato la propria giurisdizione e l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo, in una controversia relativa ad imposta diversa da quelle previste nell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 di competenza delle Commissioni tributarie (v. art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989). Ciò esclude la possibilità di mettere ulteriormente in discussione l'ammissibilità della stessa questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata nei termini anzidetti.

3.1. — La questione non è fondata.

In proposito va precisato che essa deve essere circoscritta al profilo dedotto nell'ordinanza di rimessione, per cui non possono essere presi in considerazione gli ulteriori profili svolti nelle memorie delle parti private costituite in giudizio (v. da ultimo sentenza n. 149 del 1992 e ordinanza n. 469 del 1992).

3.2. — Quanto al merito va osservato che, secondo la prospettazione del giudice *a quo*, che — muovendo dalla asserzione secondo cui il meccanismo impositivo denunciato non darebbe alcun rilievo al criterio della progressività, pur espressamente previsto dall'art. 53 della Costituzione — dichiara di aderire sul punto al dubbio sollevato dalle parti private che hanno promosso il giudizio, la censura «trae origine dal carattere regressivo della imposta», per cui, alla stregua di alcuni esempi formulati, apparirebbe evidente che «all'interno degli scaglioni come sopra determinati l'incidenza percentuale dell'imposta dovuta risulta inversamente proporzionale alla capacità contributiva quale espressa dagli indici assunti dalla legge e cioè reddito e superficie dell'insediamento produttivo».

3.3. — In ordine al primo profilo la Corte richiama la propria costante giurisprudenza (sentenze nn. 159 del 1985, 23 del 1968, 128 del 1966, 30 del 1964, 12 del 1960), secondo cui il principio di progressività previsto nell'art. 53 della Costituzione non si riferisce alle singole imposte, bensì all'ordinamento tributario considerato nel suo complesso.

3.4. — Quanto al secondo profilo, nella stessa ordinanza si pone in risalto che in questa speciale imposta riferita all'esercizio di imprese, arti e professioni, in correlazione alla particolare utilizzazione dei servizi comunali da parte dei soggetti titolari di esse, l'indice rivelatore di redditività, cui è commisurata l'imposta, ha come base di riferimento principale la dimensione dell'immobile adibito a tale esercizio, in modo diversificato per ciascun settore di attività, ed un correttivo nel reddito concretamente prodotto. Un correttivo, questo, la cui mancanza era valsa a far dichiarare l'illegittimità costituzionale della corrispondente normativa riferita all'anno 1989, che si fondava unicamente sulla superficie dei locali adibiti all'esercizio dell'attività.

Il correttivo in parola consiste nella riduzione della misura base dell'imposta — determinata come si è detto in relazione alla superficie dell'insediamento utilizzato per l'esercizio delle descritte attività — del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e di professioni non è superiore a dodici milioni di lire e, nell'aumento del cento per cento, se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. È poi prevista la facoltà per i comuni di aumentare e di diminuire entro certi limiti la misura dei suddetti redditi fissati come correttivo.

Da quanto precede risulta dunque che, da un lato, si collega il tributo all'esercizio dell'attività e quindi alla particolare utilizzazione dei servizi comunali e, dall'altro, si fa assumere rilevanza, sia pure come correttivo, al reddito in concreto prodotto, per cui i due elementi, della superficie e del reddito, ancorchè concorrenti a determinare la redditività, che costituisce il presupposto del tributo, sono tra loro non omogenei. Di conseguenza la semplificazione operata per asserire l'irrazionalità di questo tipo di disciplina impositiva — che, in relazione a taluni esempi limite all'uopo prospettati, darebbe luogo ad una aliquota regressiva o comunque inversamente proporzionale alla capacità contributiva — finisce con il considerare il solo reddito come presupposto impositivo, perchè commisura soltanto ad esso il tributo che è invece determinato sulla risultante di due elementi, quali la superficie dell'insediamento — diversificata a seconda del settore produttivo — e la correzione costituita dalla misura del reddito concretamente prodotto. Insomma la natura stessa del tributo fa apparire non irragionevole il metodo impositivo prescelto e fa perdere valore alle ipotesi limite formulate in via ipotetica e prendendo a riferimento uno solo degli elementi considerati dalla norma denunciata.

D'altronde, la inidoneità degli esempi suddetti a sorreggere le censure deriva da una valutazione più aderente al sistema nel suo complesso, che nasce anche da un dato di comune esperienza secondo cui, salve le ipotesi di cui la legge si è certamente fatta carico con l'introdurre il correttivo del reddito in concreto prodotto, è da ritenersi attendibile che, a seconda dei settori di attività considerati, la dimensione dell'insediamento possa costituire uno degli indici di minore o maggiore redditività dell'attività produttiva. Una considerazione, questa, implicita del resto nella sentenza n. 103 del 1991 cit., che ebbe a dichiarare, come si è già ricordato, l'illegittimità costituzionale della precedente disciplina del tributo, non perchè avesse assunto a riferimento la superficie dei locali, ma perchè l'aveva assunta come unica base imponente, senza alcun riferimento a concreti elementi di redditività.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0521

N. 239

Sentenza 3-13 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Lavoratori dipendenti - Formazione del reddito imponibile - Indennità e rimborsi di spese per trasferte nell'ambito del territorio comunale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 948/1988 e 556/1987; sentenze nn. 108/1983, 385/1989, 108/1988 e 134/1982) - Discrezionalità legislativa - Insussistenza di irragionevolezza in materia di disciplina delle indennità di trasferta fuori dal territorio comunale rispetto alle trasferte nell'ambito di detto territorio - Non fondatezza.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 48, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 29 giugno-12 settembre 1990 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano sui ricorsi proposti dalla S.p.a. Italtel Sistemi impianti e progettazione e da Ladina Ettore contro l'Intendenza di Finanza di Milano, iscritte ai nn. 343 e 344 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Italtel Sistemi impianti e progettazione e di Ladina Ettore nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Paolo M. Tabellini e Franco Gallo per la s.p.a. Italtel Sistemi impianti e progettazione e per Ladina Ettore e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze, con contenuto pressoché identico, emesse il 29 giugno-12 settembre 1990 (pervenue alla Corte costituzionale il 10 giugno 1992) la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 48, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui dispone che anche le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, esclusi i rimborsi per spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.

Nei relativi giudizi si controverte in ordine ad istanze di rimborso di versamenti diretti di imposta effettuati al suddetto titolo.

Si rileva nelle ordinanze innanzitutto come il quarto comma dell'art. 48 del T.U.I.R. preveda, per i lavoratori dipendenti, l'esclusione, ancorché parziale, dalla base imponibile di tutte le indennità ed i rimborsi spese percepiti per le trasferte fuori del territorio comunale.

Tenuto conto dell'identica natura della remunerazione o rimborso corrisposto al «trasfertista» extra comunale rispetto a quello comunale, si ritiene che il differente criterio di tassazione realizzi violazione del principio di parità (art. 3 della Costituzione), del principio di proporzionalità di contribuzione tributaria (art. 53 della Costituzione) e di quello di difesa (art. 24 della Costituzione).

Le posizioni contrattuali dei cosiddetti trasfertisti si appaleserebbero infatti connotate da una sostanziale identità giuridica sia sul piano delle prestazioni, sia su quello conseguente degli istituti retributivi, compensativi o reintegrativi, pur con le varianti derivanti dalla diversa onerosità soggettiva delle trasferte.

Tali diversità non sarebbero rilevanti nel caso in esame, posto che «la commessa indagine riguarda solamente il proporsi e l'atteggiarsi dei connotati unitari rilevanti del rapporto di lavoro verso il conseguente rapporto tributario dell'intera categoria dei trasfertisti».

Invero, si osserva, la «retribuzione ed il corrispettivo contrattuale alle categorie dei trasfertisti (che costituiscono il presupposto tributario reddituale) sono connotati in parte da una voce indennitaria e reintegrativa di meri esborsi connessa al momento territoriale delle prestazioni senza che su di essa incida in alcun modo la loro natura ed il loro contenuto di scambio».

Infine, il previsto sistema di detrazioni, pur essendo un giusto correttivo, non inciderebbe sulle situazioni soggettive alle quali in via esclusiva deve essere ricondotto il concetto normativo di capacità contributiva, retta dal principio di uguaglianza, data l'unica natura giuridica (indennitaria) del corrispettivo spettante alla categoria di «trasfertisti».

2. — Si sono costituiti nei rispettivi giudizi i ricorrenti (Ladina Ettore e Italtel Sistemi s.p.a.) con distinte memorie di identico contenuto.

A sostegno della fondatezza della questione si mettono in evidenza le seguenti circostanze: circa il 70-90% degli spostamenti effettuati dai «trasfertisti» avviene all'interno della cerchia urbana; ai trasfertisti viene consentito di utilizzare indifferentemente l'autoveicolo personale ovvero quello messo a disposizione dall'azienda.

Chiarita la natura delle indennità di trasferta, quali «erogazioni tese a rimborsare forfettariamente il dipendente delle spese sostenute nel corso di trasferimenti», si rileva che fu l'interpretazione da parte dell'Amministrazione a distinguere tra «spese sostenute nel Comune = spese di produzione», e «spese sostenute fuori del Comune = spese di trasferta», introducendo un principio poi recepito nella norma impugnata.

In particolare, la violazione dell'art. 3 della Costituzione si evincerebbe dalla «assoluta disomogeneità demografica, sociale, economica e territoriale» dei Comuni, classificati infatti dalla Statistica Nazionale in 12 classi demografiche.

Ciò porterebbe, in definitiva, a penalizzare il lavoratore che presta la propria opera in Comuni di grande estensione ed elevata densità demografica, non avendo il legislatore provveduto, quanto meno, a graduare l'intensità dell'imposizione «in funzione della densità del Comune di stanza».

Anche sotto il profilo di una violazione dell'art. 53 della Costituzione vi sarebbe, quindi, un'imposizione di «ricchezze fittizie o solo apparenti», risultando la semplificazione operata dal legislatore viziata da «arbitrarietà ed irrazionalità».

Si tratterebbe in sostanza di una presunzione *juris et de jure* su spese di produzione, senza possibilità, quindi, di fornire prova contraria (art. 24 della Costituzione).

3. — È intervenuta nei rispettivi giudizi l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Lo stesso art. 48, si osserva, ha stabilito che viene considerato reddito (sia pure nei limiti di un terzo) quell'indennità corrisposta con rimborso a piè di lista per spese di alloggio.

In ogni caso, non esistendo costi da reintegrare per le trasferte (che tali non sono) entro il territorio comunale, i relativi compensi avrebbero natura retributiva e non indennitaria, non risultando comparabile l'indennità in questione con l'indennità di trasferta vera e propria.

Considerato in diritto

1. — Con le ordinanze di rimessione n. 343 e 344, emesse il 29 giugno-12 settembre 1990 e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992, la Commissione tributaria di 1° grado di Milano dubita della costituzionalità dell'art. 48, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui dispone che anche le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, esclusi i rimborsi per spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito, in quanto contrastante con gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione; in relazione da un lato, all'identica natura delle remunerazioni o rimborsi corrisposti al «trasfertista» extra comunale ovvero a quello comunale, e dall'altro, al differente criterio di tassazione di tali rimborsi, in violazione del principio di parità (art. 3 della Costituzione), del principio di proporzionalità di contribuzione tributaria (art. 53 della Costituzione) e di quello di difesa (art. 24 della Costituzione).

2. — La questione — che va esaminata unitariamente con riguardo alle tre norme costituzionali cui si fa riferimento — appare a questa Corte destituita di fondamento.

Giova premettere che, alla luce dei chiarimenti desunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, i compensi dovuti ai lavoratori dipendenti si distinguono a seconda che abbiano: *a*) natura retributiva quando servono a soddisfare normali esigenze di vita del lavoratore remunerando le prestazioni da lui fornite, sia che si tratti di compensi in danaro o in natura, con carattere di base oppure integrativo, ma sempre con requisiti di determinatezza e di corrispettività dell'opera prestata; *b*) natura risarcitoria, quando sono diretti ad indennizzare il dipendente per particolari condizioni disagiati alle quali egli va incontro in occasionali situazioni di lavoro; *c*) natura restitutoria, quando tendono a rimborsare al lavoratore l'anticipazione di costi di produzione del reddito del datore di lavoro.

Tenute presenti queste qualificazioni, la norma denunciata (art. 48, quarto comma, d.P.R. 917 del 1986), riguardante le trasferte ai fini tributari, stabilisce che le indennità percepite per trasferte fuori del territorio comunale non costituiscono retribuzione: *a*) per tutte le spese di viaggio (senza alcuna distinzione fra uso di mezzi propri o di altri vettori), nonché per un terzo delle spese di alloggio, in quanto aventi natura restitutoria; *b*) per la parte non eccedente le L. 60.000 al giorno, elevate a 100.000 per le trasferte all'estero, in quanto aventi natura risarcitoria a compenso di altre spese e soprattutto del disagio derivante dalla prestazione di lavoro in regime particolare. La parte dell'indennità eccedente i predetti limiti viene considerata di natura retributiva.

Per quanto, invece, riguarda le indennità per trasferte nell'ambito del territorio comunale, la norma in esame — recependo un orientamento emerso precedentemente in circolari ministeriali, contratti collettivi e dottrina — ha ritenuto di adottare una distinzione semplificata, qualificandole interamente di natura retributiva, «tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore» (con esclusione quindi di quelle sostenute per uso di mezzi propri del lavoratore), limitando così la natura restitutoria alle sole spese sicuramente documentate, ed escludendo la natura risarcitoria di eventuali compensi del disagio affrontato per gli spostamenti nell'ambito del territorio stesso.

3. — Prima di valutare se il differente trattamento previsto dalla legge tributaria per le indennità di trasferta nell'ambito del territorio comunale rispetto a quello per trasferte extracomunali sia o meno in contrasto con principi costituzionali, è necessario tener presenti due fondamentali distinzioni fatte dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel tema in esame. È stato cioè precisato che la trasferta in senso stretto — postulando la predeterminazione di un luogo fisso per la prestazione lavorativa ed un mutamento meramente provvisorio del luogo stesso (cosiddette missioni) — non è ravvisabile sia quando ci si trovi di fronte alla diversa situazione di un effettivo «trasferimento» del dipendente in altra sede di lavoro, sia quando — pur con fondamentale riferimento ad una sede aziendale fissa — la prestazione di lavoro, per sua natura, si svolga normalmente fuori della sede stessa. In questo secondo caso, si è costantemente ritenuto — in numerose decisioni della Cassazione — che la retribuzione imponibile comprende integralmente quanto corrisposto ai cosiddetti «trasfertisti», in quanto correlato alla causa tipica e normale del rapporto.

Conformemente a questo orientamento, deve quindi ritenersi che, per i compensi corrisposti a questi lavoratori impropriamente indicati come «trasfertisti», non si versi in tema di indennità di trasferta, ma di retribuzione per le attività lavorative che comportino un continuo movimento del dipendente per raggiungere — con mezzi di solito messi a disposizione dal datore di lavoro — località diverse, determinabili sulla base delle opere da eseguire ovvero per la natura dell'attività (come quella di trasporto), oggetto stesso del rapporto di lavoro.

4. — Per quanto riguarda le indennità relative alle trasferte occasionali, come sopra precisate, deve anzitutto escludersi che, ove sia stabilito che dette indennità non entrano in tutto o in parte nel calcolo dei contributi previdenziali o nel calcolo della retribuzione ai fini pensionistici, debba questa disciplina normativa o collettiva essere rispettata anche dal legislatore tributario, il quale è invece tenuto a seguire propri criteri, fondati essenzialmente sul principio della capacità contributiva, e — con riferimento al reddito di lavoro dipendente — sul principio generale della onnicomprensività di «tutti i compensi, comunque denominati» (art. 48, primo comma, Testo unico 917 del 1986).

Va, inoltre, ricordata la giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 948 del 1988 e n. 556 del 1987; sentenze n. 108 del 1983 e n. 134 del 1982), secondo cui la deducibilità dal reddito di determinati oneri sostenuti dal contribuente (come quello cui va incontro il lavoratore quando sia trasferito in comune diverso da quello dove prestava precedentemente la propria opera o dove risiede il proprio nucleo familiare) rientra nell'esclusiva competenza del legislatore, il quale, nella sua discrezionalità insindacabile, deve razionalmente valutare l'incidenza dell'onere sostenuto per la produzione del reddito, tenendo conto della necessità di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale.

5. — Deve piuttosto considerarsi se sia o meno ragionevole la diversità di trattamento che il legislatore tributario ha stabilito circa l'esclusione dal reddito imponibile di tutta o parte delle indennità di trasferta fuori dal territorio comunale, rispetto alle trasferte nell'ambito di detto territorio.

La Corte ritiene che non sussista questa irragionevolezza, non solo perché le vere e proprie trasferte sono quelle relative alla dislocazione temporanea oltre i confini (comunali) della sede di lavoro; ma perché queste «missioni» si differenziano per la loro eccezionalità e la loro maggiore controllabilità, nonché per la consistenza delle relative spese e del disagio che ne deriva al lavoratore.

Appare invece non irragionevole la più rigorosa indeducibilità di parte dell'indennità per le cosiddette trasferte nell'ambito territoriale del Comune dove ha sede l'azienda, sia per la considerazione della maggiore normalità del fenomeno, del più limitato disagio e delle minori spese, sia per il rischio di un più facile gonfiamento di spese non comprovate, cui potrebbe forse avere qualche interesse lo stesso datore di lavoro, sostituto d'imposta.

In proposito, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 385 del 1989 e n. 108 del 1988) secondo cui il legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, purché non risultino superati i limiti della ragionevolezza; il che non accade nella specie.

Ritenuto, quindi, che tali limiti di ragionevolezza non sono stati superati dalla norma denunciata nel prevedere un diverso trattamento per le differenti situazioni degli spostamenti dei lavoratori nell'ambito del territorio comunale rispetto a quelli fuori di detto territorio, deve osservarsi che rientra nella discrezionalità del legislatore l'eventuale valutazione circa l'opportunità di differenziare ulteriormente il trattamento di detti spostamenti nel territorio comunale a seconda della classificazione dei Comuni proporzionata alla densità demografica.

In ogni caso, la legge tributaria già prevede, anche per i lavoratori dipendenti, la detrazione di una somma proporzionalmente determinata in relazione ad altri criteri, quale costo di produzione del reddito dei lavoratori stessi (art. 13, Testo unico n. 917 del 1986).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi iscritti ai numeri 343 e 344 del registro ordinanze 1992, dichiara non fondate le questioni sollevate, relative alla legittimità costituzionale dell'art. 48, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione sollevate dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 240

Sentenza 3-13 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (contratto di) - Aziende che occupano fino a trentacinque dipendenti - Disciplina limitativa del potere di recesso - Applicabilità - Esclusione - Discriminazione in danno dei lavoratori licenziabili *ad nutum* - Richiamo alla sentenza della Corte n. 2/1986 - Non irragionevolezza dell'esercizio del potere discrezionale del legislatore in materia - Avvenuto mutamento della disciplina legislativa dei licenziamenti - Fattispecie già esaminata - Non fondatezza.

(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 35, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Pedrielli Tiziano e MacDue s.r.l., iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Pedrielli Tiziano;

Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Bologna, con ordinanza del 14 aprile 1990, nel corso del procedimento civile promosso da Pedrielli Tiziano nei confronti della società MacDue s.r.l. avente ad oggetto la declaratoria di nullità del licenziamento intimatogli dalla convenuta, siccome illegittimo, ed il risarcimento dei danni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui ne esclude l'applicazione ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti.

La Corte, con ordinanza n. 575 del 1990, ha restituito gli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza della questione, alla stregua della sopravvenuta disciplina dei licenziamenti individuali dettata dalla legge n. 108 del 1990.

Il giudice *a quo* ha ritenuto, invece, tuttora rilevante la questione sollevata sull'assunto della non applicabilità dello *jus superveniens* a licenziamenti intimati, come nella specie, anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme non avendo esse efficacia retroattiva. E, pertanto, con ordinanza del 25 maggio 1992, ha di nuovo investito la Corte dell'esame della questione.

In particolare, il giudice *a quo* ha ravvisato nella norma impugnata la violazione:

a) dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia sotto il profilo della disparità di trattamento tra i lavoratori tutelati contro eventuali licenziamenti illegittimi e quelli che non lo sono in funzione di un elemento accidentale quale l'entità dimensionale dell'impresa datrice di lavoro, sia sotto il profilo della pari dignità sociale dei cittadini;

b) dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto frapporrebbe ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà dei lavoratori privati di qualsiasi tutela contro licenziamenti ingiustificati, impedirebbero il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione all'attività politica o, quanto meno, sindacale del Paese;

c) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che dispone che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

2. — L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2.1. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il lavoratore che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, all'uopo svolgendo argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli esposti dal giudice *a quo* con l'ordinanza di remissione.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a esaminare se l'art. 11 della legge 15 luglio 1966, nella parte in cui esclude l'applicabilità della legge stessa, e, quindi, dell'ivi prevista disciplina limitativa del potere di recesso, nei confronti dei datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti, violi:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la discriminazione che tale esclusione comporta in danno dei lavoratori licenziabili *ad nutum* rispetto a quanti fruiscono di un regime di stabilità, in relazione ad un elemento del tutto accidentale, quale è la dimensione dell'organizzazione facente capo al datore di lavoro, irrilevante per la stabilità obbligatoria;

b) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, poiché la mancanza di una sia pur minima sicurezza di continuità del rapporto di lavoro si risolve in una remora al libero sviluppo della personalità dei lavoratori ed alla loro partecipazione alla vita politica e sindacale del Paese;

c) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, perché il difetto di tutela che l'esclusione comporta in danno dei menzionati lavoratori non è compatibile con la necessità, imposta dal precetto sovraordinato, di assicurare la tutela medesima indipendentemente dalle forme e dalle applicazioni in cui la vita lavorativa si svolge.

2. — La questione non è fondata.

L'esclusione della tutela obbligatoria, non accordata dall'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ai lavoratori occupati presso datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a trentacinque, ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte (sent. n. 2 del 1986). Nella suddetta sentenza sono state elencate le ragioni che rendono non irragionevole l'esercizio del potere discrezionale che il legislatore ha in materia e si è formulato l'auspicio che potesse essere adottata una disciplina legislativa diversa per effetto di una politica sociale differente ed anche in aderenza alle indicazioni e ai principi vigenti in sede internazionale.

Ciò è avvenuto con la legge n. 108 del 1990 che il giudice *a quo* ha ritenuto di non poter applicare nella fattispecie perché non innovativa e carente di efficacia retroattiva.

Le ragioni addotte nella ordinanza di remissione sono sostanzialmente identiche a quelle a suo tempo poste a sostegno delle ordinanze dei giudici remittenti già esaminate e che sono state considerate non sufficienti a ritenere la fondatezza della questione.

In tale situazione, anche in considerazione dell'avvenuto mutamento della disciplina legislativa dei licenziamenti, trattandosi di una fattispecie della stessa epoca delle altre che hanno costituito oggetto delle ordinanze già esaminate e non essendo stati dedotti motivi diversi, validi a fondare una differente decisione, la questione deve essere dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 241.

*Ordinanza 3-13 maggio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Attività di informatore medico scientifico - Contratto di agente di commercio - Rapporti di c.d. parasubordinazione - Controversie - Previsione di un foro esclusivo - Determinazione della competenza per territorio riservata alla discrezionalità del legislatore - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.****(C.P.C., art. 413, quarto comma, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128).****(Cost., artt. 3 e 24).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco GRECO;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 413, quarto comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 del codice di procedura civile), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1° giugno 1992 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Portale Roberto e la s.r.l. Master Pharma, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1992 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra le Distillerie Moccia e Apostolico Luigi, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Torino, nel procedimento civile promosso da Portale Roberto contro la Master Pharma s.r.l., avente ad oggetto il pagamento delle sue spettanze per l'attività di informatore medico-scientifico svolta a favore della convenuta, con ordinanza del 1° giugno 1992 (R.O. n. 677 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 413, quarto comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128, nella parte in cui non prevede l'applicazione della norma anche ai rapporti di lavoro con modalità di esecuzione assimilabili a quelle di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile (scissione tra l'attività lavorativa e struttura aziendale);

che, a parere del remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe fra i lavoratori di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e gli altri lavoratori subordinati che operano in una determinata zona del tutto svincolati dalle filiali o dipendenze, intese come strutture di riferimento dell'attività lavorativa;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la manifesta infondatezza, osservando che per i rapporti di c.d. parasubordinazione si è previsto un foro esclusivo, mentre il lavoratore subordinato che svolge la sua attività in aree svincolate da sedi, dipendenze e filiali non perde mai il contatto con la sede dell'impresa ed è alquanto problematica la

individuazione di un centro principale di affari o interessi che possa fungere da criterio di collegamento per radicare la competenza territoriale; mentre il datore di lavoro potrebbe scegliere un foro a lui gradito;

che il Pretore di Ferrara, nel procedimento promosso dalla s.r.l. Distillerie Moccia per ottenere la condanna dell'agente di commercio Apostolico Luigi al pagamento di somme dovute in parte per star del credere e in parte per spese di trasporto per merce resa da un cliente, con ordinanza del 6 ottobre 1992 (R.O. n. 735 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 413, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede fori alternativi;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione per la discriminazione che esso creerebbe tra lavoratori parasubordinati e lavoratori subordinati che hanno a disposizione tre fori alternativi nonché per la evidente irrazionalità della stessa essendosi trascurato il foro ove ha sede il mandante o il destinatario della prestazione;

b) l'art. 24 della Costituzione, essendosi reso più gravoso l'esercizio del diritto di azione dell'imprenditore con notevole aggravio dei costi della difesa;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, essendo riservate alla discrezionalità del legislatore le scelte dei criteri di determinazione della competenza territoriale, o di infondatezza, in quanto sono poste a raffronto situazioni diverse ed essendo la nuova disciplina più favorevole all'imprenditore.

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano analoga questione;

che la scelta dei criteri di determinazione della competenza per territorio è riservata alla discrezionalità del legislatore la quale non è sindacabile nel giudizio di legittimità costituzionale se non sia del tutto irragionevole;

che nella specie, correttamente e ragionevolmente, per i soli rapporti di parasubordinazione è stato scelto come foro territoriale esclusivo quello del domicilio dell'agente nell'equo contemperamento degli interessi del lavoratore e dell'imprenditore;

che le decisioni additive, come quelle invocate dai giudici remittenti, sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non deve essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegue necessariamente ad una estensione logicamente necessitata ed implicita nella possibilità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 413, quarto comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 del codice di procedura civile), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dai Pretori di Torino e di Ferrara con le ordinanze in epigrafe (nn. 677 e 735 del 1992).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente e redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 242

Ordinanza 3-13 maggio 1993

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**Enti pubblici - Enel, Eni, Iri, Ina - Controllo della Corte dei conti - sottrazione - Conflitto proponibile nei confronti del Governo - Ammissibilità del ricorso proposto dalla Corte dei conti.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, con ricorso depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1993, sorto a seguito: a) della sottrazione dell'ENEL, dell'ENI, dell'IRI e dell'INA al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, effettuata sia mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dei conti dalle sedute dei relativi organi di amministrazione e revisione, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione di tali enti; b) del mancato riconoscimento, da parte del Governo, del preesistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, alla mancata ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, come dichiarato dalla Corte dei conti, sezione del controllo, con determinazione n. 29/92 del 22 settembre-3 ottobre 1992, ed iscritto al n. 44 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella Camera di Consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 15 febbraio 1993, la Corte dei conti, in persona del suo Presidente *pro-tempore* — a seguito della determinazione n. 45/92 del 15 dicembre 1992, adottata dalla Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Governo della Repubblica nonché del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali in relazione «alla sottrazione dell'ENEL, dell'ENI, dell'IRI e dell'INA al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, effettuata sia mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dei conti dalle sedute dei relativi organi di amministrazione e revisione, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione di tali enti», nonché in relazione «al mancato riconoscimento, da parte del Governo, del preesistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, alla mancata ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo»;

che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di voler: «1) dichiarare che spetta alla Corte dei conti — nella composizione della Sezione di controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — l'esercizio del controllo, previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sugli enti pubblici economici-trasformati in società per azioni con partecipazione totalitaria o comunque prevalente dello Stato; 2) dichiarare il conseguente obbligo del Governo di adottare i necessari provvedimenti, con riferimento agli enti indicati in premessa, per il mantenimento od il ripristino del controllo della Corte dei conti; 3) disporre l'annullamento degli atti governativi eventualmente contrari».

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se sussista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza, in relazione all'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi indicati nel primo comma dello stesso articolo;

che, con riferimento ai presupposti soggettivi, va riconosciuta alla Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la legittimazione a sollevare il conflitto di cui all'art. 134 della Costituzione, dal momento che tale funzione, se pur ausiliare, risulta caratterizzata dalla posizione di piena autonomia dell'organo chiamato a esercitarla (v. sent. n. 406 del 1989);

che il conflitto può essere proposto nei confronti del Governo e non dei singoli Ministri, in quanto attinente ad atti e comportamenti connessi all'interpretazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359) e imputabili alla responsabilità collegiale del Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, la lesione lamentata con il ricorso attiene ad una sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in quanto si riferisce ai poteri conferiti alla Corte dei conti dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, così come attuato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, in tema di «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»;

che, conseguentemente, il ricorso, in questa fase, va dichiarato ammissibile, salva e impregiudicata la facoltà delle parti di proporre, nell'ulteriore corso del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe, proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo;

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione all'organo ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0525

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 14

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 maggio 1993
(della regione Lombardia)*

Sanità pubblica - Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità - Emanazione di disciplina di esecuzione della normativa (contenuta nei decreti legislativi nn. 27 e 28 del 30 gennaio 1993 di attuazione delle direttive CEE nn. 89/608 e 89/662 rispettivamente sulla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica e sui controlli veterinari e zootecnici su animali vivi e sui prodotti di origine animale) già oggetto di impugnativa da parte della regione ricorrente con ricorso n. 18/1993 - Delimitazione della sfera di competenza territoriale degli uffici veterinari periferici al territorio di ciascuna regione - Attribuzione a detti uffici della vigilanza sui depositi doganali e dei controlli tecnici sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comunitari - Prevista sovraordinazione periferica degli uffici in questione nei confronti dei servizi sanitari delle u.s.l. - Assunta lesione della sfera di competenza regionale in materia di zootecnia - Mancanza di fondamento legislativo del potere regolamentare esercitato.

(Decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1993).

(Cost., artt. 117 e 118).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale Fiorinda Ghilardotti, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 34929 del 16 aprile 1993, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Ruca, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega in calce al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in relazione al decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1993, recante «Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità».

Con i decreti legislativi n. 27 e n. 28 del 30 gennaio 1993 il Governo, col pretesto di disciplinare l'attuazione delle direttive CEE nn. 89/608 e 89/662, rispettivamente sulla mutua assistenza tra autorità amministrativa per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica, e sui controlli veterinari e zootecnici su alcuni animali vivi e su prodotti di origine animale, applicabili negli scambi intracomunitari, aveva in modo un poco surrettizio «riqualificato» gli uffici veterinari periferici del Ministero della sanità, a suo tempo mantenuti in vita per l'esercizio delle funzioni statali in materia di profilassi veterinaria internazionale, marittima, aerea e di frontiera, trasformandoli in uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (allegato A al d.lgs. n. 27/1993), e attribuendo ad essi, in modo più o meno implicito, una serie di funzioni amministrative di controllo e di sorveglianza e di altro genere, spettanti invece alle regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 833/1978.

Per questa ragione varie disposizioni dei d.lgs. n. 27 e n. 28 del 1993 sono state impuginate da questa regione con ricorso iscritto al n. 18/93 reg. ric.

Ora il Ministro della sanità, con d.m. 18 febbraio 1993, ha posto in essere una ulteriore disciplina a carattere regolamentare — priva peraltro di fondamento legislativo ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della legge n. 400/1988 — con la quale si confermano e si sviluppano i contenuti dei due decreti legislativi; così portando nuovo attentato alle competenze delle regioni.

Il decreto stabilisce anzitutto che «gli uffici veterinari periferici dipendenti dal Ministero della sanità di cui all'art. 2 del d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, citato in premessa, sono uffici veterinari per gli adempimenti CEE con la competenza territoriale di cui all'allegato» allo stesso decreto. L'allegato elenca gli uffici, i quali non sono altro che alcuni dei preesistenti uffici di confine, di dogana interna, di porto o di aeroporto: una per ciascuna regione — si noti — così da rendere chiaro che si tratta di un apparato periferico del Ministero organizzato sulla base delle circoscrizioni regionali, che copre l'intero territorio nazionale, e non esercita (non esercita più) solo funzioni di frontiera.

L'art. 2 del decreto elenca i compiti di tali uffici «prioritari, ai fini della programmazione dei loro interventi». Si tratta di compiti che non hanno nulla a che vedere con l'esercizio delle residue funzioni statali in materia veterinaria (in tema di profilassi internazionale), ma che attengono invece alla «determinazione ... delle percentuali di controllo (cartolare, materiale, di laboratorio, ecc.) in funzione del tipo di merce e della provenienza» (lett. *a*); all'«applicazione ... dei provvedimenti restrittivi diramati dal Ministero della sanità a seguito di decisioni della Comunità europea o di disposizioni nazionali» [lett. *b*]; si noti, non all'adozione di misure di spettanza statale, ma alla applicazione di misure ministeriali; al «coordinamento» e alla «verifica dell'uniformità ... delle attività di controllo affidate ai servizi veterinari u.u.ss.ll. [lett. *c*]; alla «gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio con gli Stati membri della Comunità europea» [lett. *d*].

Taluni di tali compiti dovrebbero essere svolti «in coordinamento con i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle u.u.ss.ll.» [lett. *n*] ovvero «in collaborazione con i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano» [lett. *c*]. Ma tale prevista collaborazione non fa venire meno il fatto che vengono attribuiti in via primaria e permanente agli uffici statali compiti (per essi nuovi) pienamente ed *in toto* rientranti nelle competenze delle regioni, come è confermato dalla stessa previsione di una «collaborazione» o di un «coordinamento» con gli uffici regionali (che altrimenti si configurerebbe come una impropria attribuzione di funzioni a tali uffici: ciò che invece non è).

L'art. 3 del decreto elenca allora compiti che gli uffici statali «assicurano in particolare».

Si tratta della «consulenza tecnico-legislativa relativa all'immissione nel flusso intracomunitario di animali vivi e prodotti di origine animale» [lett. *a*]; dell'«accertamento delle modalità di trasporto internazionali degli animali» [lett. *b*]; della «vigilanza veterinaria sui depositi doganali autorizzati al magazzinaggio dei prodotti di origine animale in conformità alle norme comunitarie» [lett. *c*]; dell'«accertamento tecnico sanitario sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comunitari» [lett. *d*].

Di tali compiti, possono apparire in qualche modo connessi alle funzioni statali di profilassi internazionale veterinaria solo quelli di cui alla lett. *b*), mentre gli altri rientrano pienamente nell'ambito delle competenze regionali.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto, «ferme restando le competenze delle regioni», gli uffici veterinari statali di cui all'art. 1 «programmano l'esecuzione dei controlli veterinari di cui agli artt. 5 e 11 del d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 ..., avvalendosi, per le modalità operative, anche degli uffici veterinari di confine ..., nonché dei servizi veterinari delle u.u.ss.ll. competenti» (primo comma). Gli uffici veterinari di confine (statali) e i servizi veterinari delle u.s.l. «eseguono i controlli ... con le modalità indicate dagli uffici veterinari di cui all'art. 1 e riferiscono tempestivamente i risultati agli stessi».

Dunque, da un lato, i compiti di controllo (rientranti come si è detto nella competenza delle regioni oltre che delle u.s.l.) vengono attribuiti in via principale ai «nuovi» uffici statali; dall'altro lato questi vengono addirittura configurati come uffici gerarchicamente sovraordinati ai servizi delle u.s.l., dei quali i primi si possono «avvalere», e che operano «con le modalità» e secondo i programmi stabiliti dagli uffici statali.

Si è in sostanza riprodotto un apparato periferico statale sovraordinato agli uffici di settore degli enti locali, quale esisteva prima del trasferimento alle regioni [avvenuto già con l'art. 12, primo comma, lett. *b*), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4]; «doppiando» così con una rete di uffici statali gli uffici veterinari delle regioni.

L'art. 7, secondo comma, del decreto impugnato si pone in qualche modo il problema di questa sovrapposizione, e stabilisce che gli «uffici veterinari per gli adempimenti CEE e i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario o speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano cooperano reciprocamente per gli adempimenti di cui all'art. 4, garantendo lo scambio di notizie e i dati relativi alle attività veterinarie di propria competenza». Ma tale previsione non vale a nascondere la realtà: e cioè che si sono attribuiti ai «nuovi» uffici statali competenze totalmente spettanti alle amministrazioni regionali oltre che alle u.s.l.

L'art. 5 del decreto stabilisce e disciplina altre specifiche attribuzioni degli uffici statali.

Essi ricevono le segnalazioni di arrivo delle merci da parte dei destinatari delle partite di animali e di prodotti di origine animale, provenienti da paesi della CEE, ai fini dei controlli previsti, dagli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 28/93 (primo comma); forniscono «informazioni» e «indicazioni» agli uffici veterinari di confine e ai servizi veterinari delle u.s.l. a cui viene affidata l'esecuzione dei controlli (secondo comma); provvedono alla preventiva registrazione degli operatori, prevista dall'art. 5, quarto comma, lett. *a*) del d.lgs. n. 28/1993, e «stabiliscono» le convenzioni che gli operatori sono tenuti a stipulare con detti uffici ai sensi dell'art. 5, secondo comma, e dell'art. 11, terzo comma, del medesimo d.lgs. n. 28/93 (terzo comma).

Infine l'art. 6 del decreto prevede che i servizi veterinari delle u.s.l. prestino «ogni assistenza utile agli uffici veterinari per gli adempimenti CEE al fine della corretta ed efficace applicazione» del d.lgs. n. 27/1993, così ribadendo la sovraordinazione gerarchica degli uffici statali nei confronti dei servizi delle u.s.l.; e l'art. 7, primo comma, prevede che gli uffici statali si avvalgano ove necessario dell'intervento degli istituti zooprofilattici sperimentali, di altri istituti e laboratori pubblici autorizzati e del nucleo antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri: così chiarendo una volta di più che i compiti di tali uffici sono operativi e di diretta esecuzione dei controlli, e invadono in tal modo la competenza delle regioni.

Lo scopo reale del decreto impugnato e delle misure legislative che lo hanno preceduto appare, all'evidenza, quello di ridare rilievo e più ampie funzioni ad un apparato periferico dello Stato — quello costituito dagli uffici veterinari di confine — che ha perduto buona parte dei suoi compiti, almeno in termini quantitativi, a seguito della realizzazione del mercato unico in Europa e della conseguente eliminazione delle frontiere fra i paesi della CEE. Tale scopo viene peraltro perseguito attraverso un inammissibile riaccentramento di funzioni amministrative, spettanti alle regioni e già ad esse attribuite, in capo agli uffici periferici dello Stato e per di più attraverso la configurazione di rapporti di sovraordinazione gerarchica fra detti uffici e i servizi veterinari delle u.s.l., il cui coordinamento e indirizzo è viceversa di spettanza della regione.

Non rileva, naturalmente, che le funzioni amministrative demandate agli uffici statali si configurano formalmente come connesse all'adempimento di obblighi comunitari. Infatti anche le funzioni amministrative connesse a tale adempimento spettano alla regione, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977, salva la potestà statale di indirizzo e coordinamento (art. 4 del d.P.R. n. 616/1977).

Né le direttive CEE cui si è dato attuazione esigono o comportano in alcun modo la individuazione di uffici statali per i compiti connessi alla circolazione intracomunitaria delle merci: sono le autorità competenti secondo l'ordinamento interno a dover svolgere le funzioni di controllo, salvi eventualmente solo i compiti di diretto raccordo con gli organi comunitari.

Del resto, che sia così è confermato anche da altre disposizioni dei d.lgs. numero 27 e 28 del 1993 nonché del decreto qui impugnato: così quando il d.lgs. n. 27/1993, al titolo secondo, individua le autorità regionali come competenti per le attività di collaborazione intracomunitaria in materia zootecnica (peraltro perfettamente parallele e omologhe a quelle in materia veterinaria); o quando il decreto impugnato prevede che le attività di controllo possano essere eseguite dai servizi veterinari delle u.s.l. (art. 4) e dai servizi veterinari delle regioni (art. 7, secondo comma); peraltro configurando una inammissibile competenza non tanto «concorrente» quanto primaria degli uffici statali e una posizione di sovraordinazione gerarchica di questi nei confronti dei servizi delle u.s.l. (cfr. art. 4).

Il decreto impugnato è peraltro, come si è osservato all'inizio, privo di base legislativa, e dunque viola il principio di legalità sostanziale. Infatti, trattandosi sostanzialmente di un regolamento ministeriale, ancorché non denominato tale, esso avrebbe dovuto essere previsto espressamente da una disposizione legislativa, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/88. Viceversa non è dato di rinvenire siffatta disposizione; il d.lgs. n. 28/1993 si limita a prevedere che il Ministro della sanità con proprio decreto adotti «le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea» sulle modalità di applicazione di talune norme delle direttive (art. 5, sesto comma), ovvero adotti «le modalità di applicazione» di talune disposizioni «in conformità alle decisioni della commissione delle Comunità europee» (art. 7, ottavo comma; art. 8, quinto comma; art. 11, sesto comma; art. 13, nono comma); ma non attribuisce affatto al Ministro una potestà regolamentare sganciata dalle determinazioni degli organi comunitari e diretta a organizzare e disciplinare l'attività degli uffici statali tanto meno concernenti materie di competenza regionale.

Anche sotto tale profilo il decreto impugnato è lesivo dell'autonomia regionale.

P. Q. M.

Chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, prevedere e disciplinare funzioni e compiti degli uffici veterinari periferici del Ministero della sanità attinenti a materie, oggetti e attività spettanti alla regione, nonché prevedere una posizione di sostanziale sovraordinazione gerarchica di detti uffici statali periferici nei confronti dei servizi veterinari delle u.s.l.; e per l'effetto annullare il d.m. Sanità 18 febbraio 1993, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione anche in relazione all'art. 12, primo comma, lett. b), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, all'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977 e agli artt. 11, 14 e 32 della legge n. 833/1978.

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 220

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Pònzì Giovanna ed altro a Basile Costantini Elena

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Mancata previa valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e del locatore - Omessa previsione di cessazione della proroga in caso di necessità del locatore - Compressione del diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42).

IL PRETORE

Sulla questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359;

OSSERVA

La questione appare rilevante nel presente giudizio di convalida di licenza per finita locazione atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto.

Premesso che il modo di operare della proroga di cui si discute non emerge in modo chiaro dal dettato della norma, preliminare ad ogni valutazione di non manifesta infondatezza è appurare se la stessa operi in modo automatico o se sia condizionata al fatto che le parti, pur avendo iniziato trattative sulla determinazione del canone, non si siano accordate. Optando per la seconda interpretazione, la norma potrebbe forse superare le obiezioni di incostituzionalità. Includendo infatti solo i casi in cui il proprietario abbia intenzione di rilocare e la trattativa non vada a buon fine, la norma si porrebbe in sintonia con gli scopi della legge (che vuol incentivare il passaggio al nuovo regime «libero») inducendo, da un lato, il locatore a trattare in termini di ragionevolezza, pena la proroga, e, dall'altro, tutelando il locatore. Inoltre, escludendo dalla proroga le ipotesi in cui il proprietario non abbia l'intenzione di rilocare, quali che siano le motivazioni, potrebbe non concretare una compressione indiscriminata del suo diritto.

Tale interpretazione, tuttavia, non è ammessa se si pone attenzione al fatto che la norma, quando parla di mancato accordo, non può che riferirsi sia al caso in cui le trattative, iniziate, non siano andate a buon fine sia al caso in cui il locatore si rifiuti di iniziarle. E tale rifiuto può essere espresso anche per fatti concludenti tra i quali vi è certamente quello di promuovere il giudizio di convalida e di insistere nelle richieste in udienza. Inoltre si imporrebbe un onere di trattativa peraltro privo di qualsiasi indicazione di legge su termini e forme da osservare (si veda *a contrario* l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 come modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15) per cui difficile sarebbe valutare la sua inosservanza. Infine non è da escludere che si potrebbe produrre un effetto perverso — e questa volta contrario allo spirito della legge — consistente nel fatto che i locatori, pur di non correre il rischio della proroga, potrebbero indursi a non iniziare nemmeno le trattative.

Scartata la interpretazione suindicata, bisogna ritenere che la proroga operi automaticamente. In tal caso: sussiste manifesta infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione se la disparità di trattamento — come evidenziano gli intimanti — riguarda la situazione di chi abbia ottenuto licenza per finita locazione, per una data successiva all'entrata in vigore della legge, ma prima di questa data e chi, magari per lo stesso giorno, l'abbia ottenuta successivamente, con ciò subendo, a differenza del precedente locatore, la proroga. È infatti evidente che i titoli esecutivi ottenuti in precedenza sono opponibili in sede di esecuzione in relazione allo *ius superveniens*.

Non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 42 della Costituzione qualora si consideri l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale sulla disciplina vincolistica in tanto ritenuta legittima in quanto avente carattere straordinario e temporaneo (sentenze nn. 3 del 15 gennaio 1976 e 225 del 18 novembre 1976). Tanto è che la Corte, con la sentenza n. 89 del 3 aprile 1984 sull'art. 15-bis della legge 25 marzo 1982, n. 94, ha ricordato che non sarebbero state ammissibili ulteriori proroghe. In altri termini non si consente un'alterazione dell'equilibrio tra interessi dei locatori e dei conduttori che prescindendo da un bilanciamento delle rispettive condizioni personali ed economiche e si traduca in una definitiva compressione del diritto di proprietà (sul punto si richiama anche la nota sentenza n. 108 del 22 aprile 1986).

Premesso quanto sopra, è francamente difficile ritenere aderente al dettato costituzionale la norma di cui si discute. Essa infatti prevede un'ulteriore e quindi inammissibile proroga che, poi, non potrebbe giustificarsi nemmeno in termini di «transitorietà» (ritenuta in passato accettabile onde consentire il graduale passaggio ad una diversa disciplina della materia). Infatti la norma, assolutamente indifferenziata nel suo contenuto, comprime in maniera indiscriminata il diritto di proprietà non solo sacrificando unilateralmente il locatore, ma impedendo anche una valorizzazione delle sue concrete situazioni patrimoniali e personali (si pensi al caso limite della necessità di abitazione dello stesso proprietario) che non siano quelle relative all'aumento del canone.

P. Q. M.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 42 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (r.g. n. 1210/1992);

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 19 febbraio 1993

Il pretore: (firma illeggibile)

93C0505

N. 221

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1992 dal pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Peroni Annarosa e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Somme erroneamente erogate - Non ripetibilità delle somme erogate dall'I.N.P.S. sulla base di un provvedimento formale notificato al pensionato dal quale risulti l'errore in cui è incorso l'ente erogatore - Mancata previsione dell'irripetibilità anche nei casi di mancanza del provvedimento formale da cui risulti l'errore - Irragionevolezza della impugnata normativa, soprattutto in considerazione del fatto che viene stabilita la ripetibilità di somme erogate in assenza di provvedimento formale dell'I.N.P.S. dal quale risulti l'errore, ossia in un caso in cui il pensionato aveva minori possibilità di accorgersi dell'errore.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

OSSERVA

Con ricorso del 26 settembre 1991, Peroni Annarosa promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1397/91, di L. 1.399.950, oltre accessori e spese per la procedura monitoria, emesso dal pretore di Vicenza, il 20 agosto 1991, in favore dell'I.N.P.S. per la ripetizione di quanto indebitamente erogato alla ricorrente a titolo di integrazione al minimo della prestazione pensionistica in godimento. Deduceva che, al momento dell'erogazione, l'I.N.P.S. era a conoscenza dell'ammontare dei redditi di cui ella era titolare, avendo provveduto ad allegare la documentazione reddituale richiesta alla domanda di ricostituzione della pensione di reversibilità. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto opposto, per irripetibilità della somma ex art. 52 della legge n. 88/1989.

Costituendosi in giudizio l'I.N.P.S. contrastava la pretesa della Peroni deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, alla domanda di ricostituzione non era allegata alcuna documentazione utile all'espletamento dell'attività istruttoria dell'ente, che aveva comunque proceduto a liquidazione dell'integrazione a suo favore, secondo prassi, sulla base delle notizie in suo possesso. Solo in un secondo momento, quando la Peroni in base alla richiesta dell'istituto fornì effettivamente le notizie reddituali necessarie, l'I.N.P.S. si era avveduto che ella non aveva titolo per godere dell'integrazione richiesta e, pertanto, aveva revocato l'erogazione disposta a suo favore. Sulla base del disposto

dell'art. 13 della legge n. 412/1991, secondo il quale l'istituto può procedere alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, se il percettore abbia ommesso di comunicare i fatti incidenti sulla misura della prestazione goduta non conosciuti dall'ente, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.

All'udienza del 23 ottobre 1992, parte ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, «norme di interpretazione autentica» dell'art. 52 della legge n. 88/1989, secondo comma, in relazione al principio di divisione dei poteri sancito in Costituzione agli artt. 101 e 102.

Deduceva, precisamente, che il legislatore avrebbe la possibilità di interpretare legittimamente le norme di legge solo quando sul significato delle stesse sia in atto un contrasto giurisprudenziale; contrasto che nella fattispecie concreta mancherebbe, posto l'uniforme orientamento della giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989.

Ritiene il pretore che l'eccezione sia rilevante e non manifestamente infondata, sebbene sotto il diverso profilo *infra* evidenziato.

In ordine al problema della rilevanza, basti osservare che la fattispecie *de quo* rientra nell'ambito di operatività della disposizione dell'art. 13 della legge n. 412/1991, stante la retroattività conseguente alla sua natura dichiaratamente interpretativa dell'art. 52 della legge n. 88/1989.

In ordine al problema della non manifesta infondatezza, ritiene il pretore che la disposizione all'esame sia costituzionalmente censurabile anche alla luce del principio generale di ragionevolezza, cui il legislatore deve attenersi nell'esercizio del suo potere, *ex* art. 3 della Costituzione.

In realtà, infatti, l'art. 13 della legge n. 412/1991, anziché meramente interpretativo dell'art. 52 della legge n. 88/1989, si palesa innovativo dello stesso sotto molteplici profili.

In particolare, laddove prevede come condizione dell'irripetibilità delle somme indebitamente erogate dall'ente previdenziale: che le somme siano state corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell'ente; che di tale provvedimento sia data espressa comunicazione all'interessato; che l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia imputabile all'ente erogatore. Ed, ancora — ciò che più interessa ai fini della soluzione della presente controversia — che l'erogazione, oltre che dal dolo del pensionato, non sia dipesa da omissa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta e non riconosciuti già dall'ente competente.

Circa quest'ultimo aspetto è indubbio che l'art. 13 della legge n. 412/1991 abbia innovato l'art. 52 della legge n. 88/1989.

Questo si limitava a contemplare come causa di ripetibilità il dolo del pensionato, ossia una condotta intenzionalmente frodatória ai danni dell'ente previdenziale.

Oggi, in forza dell'art. 13, sul versante dei comportamenti rilevanti del pensionato, conta anche l'omessa o incompleta segnalazione dei dati necessari all'ente per provvedere all'erogazione, senza che il legislatore abbia in alcun modo specificato il carattere necessariamente volontario di tale condotta. Ed invero solo tale specificazione avrebbe consentito inequivocabilmente di ritenere interpretativa la norma in oggetto, risolvendosi, in tal caso, l'ulteriore previsione introdotta *ex lege* in una ipotesi tipizzata di comportamento doloso.

Deve infatti osservarsi che in forza della vecchia formulazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989 la ripetibilità presupponeva un atteggiamento doloso del percipiente, mentre in forza dell'intervento asseritamente interpretativo dell'art. 13 della legge n. 412/1991, oggi, la ripetibilità pare poter dipendere anche da una condotta solo colposa, oppure da una condotta completamente incolpevole, del pensionato.

Ciò posto, è evidente che l'art. 13 della legge n. 412/1991 non può correttamente qualificarsi «norma interpretativa» come, al contrario, ha preteso di fare il legislatore, al chiaro scopo di attribuire alla norma stessa efficacia retroattiva.

Ad avviso di questo g.l. la pretesa interpretazione fornita dal legislatore (art. 13) non può essere ricompresa nella gamma dei possibili approcci ermeneutici dell'art. 52 nel quale si fa riferimento esclusivo al comportamento doloso.

E, pertanto, formulando l'art. 13, il legislatore pare aver contravvenuto al principio di ragionevolezza emergente dall'art. 3 della Costituzione, il quale, nel caso di specie, si sostanzia nel divieto di qualificare «interpretativa», con la conseguente efficacia retroattiva, una norma sostanzialmente innovativa.

Va da ultimo rilevato che sotto un ulteriore profilo l'irragionevolezza della norma in esame.

L'art. 13 sancisce l'irripetibilità di somme erogate dall'I.N.P.S. sulla base di un provvedimento formale notificato al pensionato dal quale risulti l'errore in cui è ricorso lo stesso ente erogatore.

Viene al contrario stabilita la ripetibilità di somme erogate in assenza di un provvedimento formale dell'I.N.P.S. dal quale risulti l'errore, ossia in un caso in cui verosimilmente il pensionato (al quale non è stato comunicato un provvedimento contenente l'errore imputabile all'ente previdenziale) aveva minori possibilità di accorgersi dell'errore nella erogazione della somma non dovuta.

Ad avviso del g.l. quanto sopra evidenziato consente un «trattamento» di maggior favore nel caso in cui verosimilmente il beneficiario della somma è a conoscenza dell'indebito formalmente risultante dal provvedimento dell'ente erogatore, e dunque in ipotesi di incertezza circa la sussistenza della buona fede del percettore (atteso che quest'ultimo potrà trattenersi le somme erogate) rispetto alla diversa situazione in cui in assenza di un formale provvedimento dal quale risulti l'errore dell'ente previdenziale, appare maggiormente verosimile e presumibile la buona fede del percettore degli emolumenti (ed il pensionato dovrà pertanto restituirli).

La norma in esame dunque finisce per attribuire maggior tutela (irrepetibilità dell'indebito) a una situazione che merita una protezione minore.

Tale differenza di trattamento appare irragionevole se rivolta al passato e può generare disparità tra posizioni soggettive ugualmente tutelabili, finendo per meglio tutelare situazioni meno meritevoli di protezione da parte dell'ordinamento giuridico.

Appare pertanto violato l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della uguaglianza che sotto il profilo della ragionevolezza.

Tanto premesso, il pretore rilevata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in corso, e dispone che la presente ordinanza sia notificata: alle parti nel domicilio eletto; al Presidente del Consiglio dei Ministri; si comunichi: ai Presidenti di Camera e Senato.

Vicenza, addì 14 dicembre 1992

Il pretore-giudice del lavoro: PERINA

93C0506

N. 222

Ordinanza emessa il 30 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 aprile 1989) dal tribunale di Trani nel procedimento civile vertente tra l'A.P.N.A. S.a.s. e il comune di Trani

Arbitrato - Controversie in materia di attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 (nella specie: misura dell'aggio per l'espletamento del servizio, avuto in concessione, di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni nel comune di Trani) - Arbitrato obbligatorio ex lege - Esclusione della libera scelta delle parti - Lesione del diritto di agire in giudizio - Contrasto con il principio della riserva allo Stato dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

(D.-L. 7 maggio 1980, n. 153, art. 26, settimo comma, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299).

(Cost., artt. 24 e 102).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta nel ruolo generale di spedizione al n. 2854/88 tra la società A.P.N.A. S.a.s. in persona del suo amministratore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Torelli e Pietro Di Benedetto e il comune di Trani in persona del sindaco *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe de Zio.

Ha pronunciato la presente ordinanza.

Con atto di citazione notificato in data 5 settembre 1988 la S.a.s. A.P.N.A. già concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni nel comune di Trani ha proposto opposizione all'ingiunzione emessa *ex r.d.* 14 aprile 1910, n. 639, con la quale il comune di Trani le ordinava di pagare al tesoriere

comunale la somma di L. 304.354.306, per debitorie relative al predetto servizio accertate e non versate al comune dal 1° gennaio 1980 all'8 marzo 1986, e ne ha chiesto la declaratoria di nullità, illegittimità ed infondatezza, ha spiegato altresì domanda riconvenzionale di condanna del comune di Trani al pagamento della somma di L. 447.740.983 o quella somma maggiore o minore derivante dall'espletanda istruttoria; con condanna alle spese, diritti ed onorari di giudizio.

La società attrice, dopo aver affermato che l'ingiunzione è del tutto immotivata, individua la causa del credito vantato dal comune nel fatto, enunciato nella opposta ingiunzione, che essa società avrebbe trattenuto nell'espletamento del servizio l'aggio del 75% sulle somme riscosse, convenuto con l'amministrazione comunale all'atto dell'affidamento della concessione, invece di quello del 39,50%, convenuto a seguito degli aumenti tariffari introdotti con d.-l. 29 febbraio 1980, n. 35.

Al riguardo l'attrice sostiene l'infondatezza ed improponibilità della pretesa autoritativamente avanzata dal comune, perché, divenuto inefficace per la mancata conversione in legge del citato d.-l. n. 35/1980 il ridotto aggio del 39,50%, per altro convenuto per il solo anno 1980 il comune avrebbe dovuto prima esperire il tentativo di un consensuale adeguamento delle condizioni contrattuali e, in caso di mancato accordo, demandarne la revisione al collegio arbitrale di cui al r.d.-l. 25 gennaio 1931, n. 36, convertito in legge 9 aprile 1981, n. 460, come prescrive l'art. 26, ottavo comma, del d.-l. n. 35/1980.

Comunque, eccipisce la società attrice, demandando la legge la revisione delle condizioni contrattuali, in caso di mancato accordo, alla competenza arbitrale, ogni cognizione sulla materia è sottratta al giudice ordinario, il quale è carente di giurisdizione.

Si è costituito ritualmente il comune di Trani, il quale ha controdedotto puntualmente ed ha concluso chiedendo in via principale, che il tribunale disattesa ogni avversa istanza ed eccezione voglia rigettare o dichiarare inammissibile sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale, confermando la propria competenza: voglia condannare in ogni caso l'attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio ed al risarcimento di tutti i danni conseguiti e conseguendi alla mala fede processuale *ex art. 96 del c.p.c.*

In via subordinata, ed ove occorra in via riconvenzionale, ha chiesto che il tribunale voglia accertare la irregolarità del servizio svolto dall'A.P.N.A.: condannare la stessa al risarcimento dei danni da provarsi secondo perizia contabile nonché al pagamento di una penale da liquidarsi secondo equità; determinare la misura dell'aggio per gli anni successivi al 1980; con calcolo della svalutazione e degli interessi sulle somme ingiunte e su quelle da liquidarsi.

In particolare, il comune di Trani rileva che la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, la quale si configurerebbe più correttamente come eccezione di competenza e siccome non riportata tra le conclusioni non formerebbe oggetto di domanda e comunque infondata, sia perché il capitolato d'oneri che regola il rapporto con la società attrice esclude il ricorso all'arbitrato (art. 18) sia perché la materia controversia è ben più ampia della sola revisione dell'aggio, rimessa alla commissione arbitrale sopra menzionata, cosicché la competenza del giudice ordinario prevale su quella arbitrale.

Considera il collegio che l'eccezione di competenza arbitrale — ritualmente e tempestivamente sollevata, ancorché non ribadita nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e per altro, confermata all'udienza di precisazione delle conclusioni — è fondata.

Invero, l'intero *thema decidendum*, come delimitato dalle domande principali e da quelle riconvenzionali su riferite, ha come suo presupposto necessario la determinazione delle misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso da applicarsi dal 1980 in poi al rapporto intercorrente tra la società attrice ed il comune di Trani e tale determinazione è dalle disposizioni legislative succedutesi dal 1979, rimessa, in caso di mancato accordo tra le parti contraenti, alla commissione arbitrale di cui al r.d.-l. 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1981, n. 460.

La disposizione è stata dettata dapprima con l'art. 26 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 662, non convertito in legge, recante norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980; è stata riprodotta tal quale nel d.-l. 29 febbraio 1980, n. 35, anch'esso non convertito, ed è stata riproposta, infine, insieme all'intero provvedimento legislativo con il d.-l. 7 maggio 1980, n. 153, questa volta convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299, il cui art. 2 ha fatto salvi gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione dei precedenti decreti-legge.

Essa, pertanto, va applicata alla fattispecie in esame e, tenuto conto della natura finanziaria dei provvedimenti legislativi che la contengono, si sostituisce certamente ad ogni diversa volontà delle parti e, così, anche all'art. 18 del capitolato d'oneri della concessione di cui si tratta, che fa divieto assoluto di ricorso all'arbitrato per la soluzione di qualsiasi controversia tra il comune e la ditta concessionaria.

Ritiene, tuttavia, il tribunale di dover sollevare d'ufficio, *ex art. 23*, terzo comma, della legge 11 marzo 1952, n. 87, questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione per contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione.

La questione è rilevante nella specie, dato che la causa non può essere decisa se non facendo applicazione della norma in argomento, la quale, tuttavia, sottrae la controversia alla cognizione del tribunale adito.

Essa appare, altresì, non manifestamente infondata, ravvisandosi nella fattispecie normativa in esame un'ipotesi di arbitrato obbligatorio o necessario, essendo esclusa ogni possibilità per le parti del rapporto di scegliere liberamente tra l'adire il giudice ordinario ovvero rimettersi alla decisione di arbitri.

Invero, come ha più volte statuito la Corte costituzionale (sentenza 12 febbraio 1963, n. 2, 6 giugno 1968, n. 62; 14 luglio 1977, n. 127), per il congiunto disposto degli art. 24, primo comma, della Costituzione, che garantisce il diritto di azione in giudizio ed il relativo esercizio, e 102, primo comma, della Costituzione, che riserva la funzione giurisdizionale ai giudici ordinari salve le eccezioni di cui all'articolo seguente, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo qualsiasi arbitrato che non abbia il suo fondamento nella libera scelta delle parti, intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione citato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, settimo comma, del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione;

Sospende il presente giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza unitamente alla prova delle notifiche e delle comunicazioni sopra indicate.

Così deciso in Trani il 30 giugno 1992.

Ai sensi dell'art. 132, secondo comma, del c.p.c. la presente sentenza viene sottoscritta dal giudice anziano estensore componente il collegio in luogo del presidente dott. Tommaso Di Cagno deceduto in data 23 ottobre 1992.

Il giudice anziano estensore: ALLEGRETTA

93C0507

N. 223

Ordinanza emessa il 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 298 aprile 1993) dal giudice istruttore presso il tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra la «New center color» S.r.l. e «Pratoelabora C.A.F.» S.a.s.

Processo civile - Procedimento monitorio - Praticabilità - Limiti - Ingunzione di pagamento per crediti fondati su prova scritta - Ammissibilità per quelli relativi a forniture di merci e non per quelli concernenti prestazioni - Lamentata disparità di trattamento - Questione sollevata durante un giudizio, innanzi al tribunale, di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti relativi a prestazioni fatturate di servizi, dal g.i. in sede di decisione di richiesta di provvisoria esecuzione - Affermata legittimazione di detto giudice, in ritenuto contrasto con precedente decisione di inammissibilità su analoga questione.

(C.P.C., artt. 634 e 648).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento riserva e letti gli atti;

Rilevato che è stata richiesta l'emissione da parte di questo g.i. (art. 648 del c.p.c.) di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a suo tempo emesso per «prestazioni»;

che in questa fase il g.i. deve essere certo della possibilità di azione monitoria per detto credito;

Ritenuto, invece, che ai sensi della giurisprudenza di legittimità ed anche della Corte costituzionale, detta azione è negata al creditore che non abbia fornito merci;

Poiché questo stesso g.i. ha più volte domandato alla Corte costituzionale una pronuncia in merito, finalmente chiarificatrice;

che, però, la Corte ha finora evitato questo chiarimento, sulla considerazione che la questione incidentale predetta era di competenza non già del g.i. ma del collegio (cfr., per tutte, l'ordinanza n. 147/1992 del 30 marzo u.s.);

che, invece, non è chi non veda come concedere la provvisoria esecuzione non sia possibile circa un decreto ingiuntivo di cui, finora, resti dubbia l'emissione;

che, quindi, sotto questo solo profilo, è indubitabile la legittimazione come giudice *a quo* di questo g.i.;
Onde la questione è ora rilevante;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità degli art. 648 e 634 del cod. proc. civ. in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ingiustificata disparità di trattamento probatorio fra forniture merci e prestazioni fatturate di servizi);

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo comma;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria alla Corte costituzionale, previa notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti delle due camere del parlamento.

Così deciso in Prato il 9 aprile 1992.

Il giudice istruttore: (firma illeggibile)

93C0508

N. 224

Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal tribunale di Pavia, sezione lavoro, nel procedimento civile vertente tra l'azienda servizi municipalizzati di Pavia e Forlini Pietro ed altri

Impiego pubblico - Dipendenti aziende servizi municipalizzati (nella specie: Azienda servizi municipalizzati di Pavia) - Conteggio, ai fini retributivi, dei tempi necessari per i trasferimenti dal deposito al posto di cambio e viceversa e/o da un posto di cambio all'altro - Abrogazione con il decreto legislativo della normativa che prevede detti benefici con conseguente violazione della legge di delega che limitava l'oggetto della disciplina ai servizi di trasporto di competenza dello Stato e delle regioni e limitatamente alla materia della «polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate».

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, artt. 1, 100, 103 e 104).

(Cost., art. 76).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa del lavoro promossa dalla A.S.M. di Pavia, con atto d'appello depositato in data 22 ottobre 1992, avverso Forlini Pietro ed altri.

Con ricorso presentato in data 9 marzo 1989 Forlini Pietro e ventitre litisconsorti, premesso che quali conducenti di linea dell'A.S.N. sostenevano turni tali da comportare, all'inizio o alla fine di ogni corsa, trasferimenti dal deposito al posto di cambio e viceversa, e/o da un posto di cambio all'altro, e che i tempi necessari per i trasferimenti in questione dovessero essere conteggiati al 50% ai fini retributivi, ai sensi dell'art. 17, lett. c) del r.d.-l. 19 ottobre 1923, n. 2328, ritenuta la vigenza della citata norma per la disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 1, 104, 103 e 100, n. 5, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, hanno chiesto al pretore di Pavia la condanna dell'A.S.M. al pagamento delle somme loro dovute, per i cinque anni anteriori alla proposizione del reclamo gerarchico.

In corso di causa sono intervenuti, con titolo e *petitum* identici a quelli dei ricorrenti, Rinarello Vincenzo, Comizzoli Mario e Bozzini Adello.

Instauratosi il contraddittorio, l'A.S.M. ha contestato l'ammissibilità dell'intervento di questi ultimi e comunque il fondamento della domanda degli attori.

Il pretore, con sentenza emessa in data 12 dicembre 1991 e depositata il 19 febbraio 1992, ha sostanzialmente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'intervento e condannato la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di L. 7.744.997, oltre a rivalutazione e interessi di legge.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'A.S.M. di Pavia, con ricorso presentato in data 22 ottobre 1992, chiedendo, in totale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande proposte dagli appellanti.

Questi ultimi si sono costituiti con atto depositato il 18 gennaio 1993, deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone quindi il rigetto, sollevando inoltre, per il caso in cui il tribunale non avesse condiviso l'interpretazione della normativa in questione in senso conforme a quella da loro sostenuta, eccezione di illegittimità costituzionale della normativa stessa.

Hanno inoltre proposto appello incidentale, chiedendo la condanna dell'A.S.M. alla maggiore somma, rispetto a quella considerata dal pretore nella sua sentenza, corrispondente a quanto indicato dal c.t.u. in base ad un calcolo avulso dal regime retributivo applicato per le prestazioni di guida e per i tempi accessori, o quanto meno al 100% dei tempi di trasferimento.

Hanno infine chiesto declaratoria di inammissibilità dell'appello nei confronti di Mario Comizzoli, nei cui confronti non risultava condanna alcuna da parte del pretore.

All'udienza odierna, udito il giudice relatore ed all'esito della discussione delle parti, il tribunale osserva quanto segue.

Gli appellati eccepiscono l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 104, 103 e 100 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, in quanto da esso discenda l'abrogazione dell'art. 17 del r.d.-l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (la cui applicabilità alla categoria degli autoferrotranvieri è sancita dal doppio rinvio dell'art. 1 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 24 maggio 1952, n. 628), così come deve ritenersi in ossequio alla chiara lettera della norma e alla giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass., sez. lav., n. 6089/91).

La questione non appare manifestamente infondata.

L'art. 76 della Costituzione sancisce che il Governo non possa legiferare su delega del Parlamento se non nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge delega e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Nel caso in esame si profila una possibile violazione del principio costituzionale in discorso per tre ordini di motivi.

Il primo prende le mosse dal rilievo che la legge delega (legge 6 dicembre 1978, n. 835), all'art. 1, lett. c), demanda al Governo di provvedere al riordinamento ed aggiornamento delle disposizioni normative per la polizia, la sicurezza, regolarità dei servizi di trasporto diversi dalle ferrovie in concessione che siano rimasti di competenza degli organi dello Stato, ai servizi trasferiti alla competenza delle regioni.

Di qui l'osservazione che, se le aziende municipalizzate non rientrano nella categoria degli enti statali come di quelli regionali, il decreto delegato, abrogando il r.d.-l. 2328/1923 senza far salva la sua vigenza per le municipalizzate, ha superato i limiti della delega.

Il secondo profilo si fonda sul rilievo che la legge delega già citata, all'art. 1, lett. a), manda al Governo l'aggiornamento ed il riordino delle norme contenute nel «Regolamento circa la polizia sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate» approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1787.

Quest'ultima normativa riguardava esclusivamente la sicurezza e regolarità dell'esercizio, non già i tempi della prestazione lavorativa dei lavoratori, tanto meno la materia dei parametri retributivi disciplinata dall'art. 17 della legge n. 2328/1923 (l'art. 10 del regio decreto citato, unica norma in materia di orario di lavoro, si limita a prescrivere che «le società devono fissare l'orario di servizio del personale in modo da lasciare a questo le ore necessarie di riposo continuato»); donde un'ulteriore prospettazione di superamento dei limiti della delega.

V'è infine da considerare che l'art. 1, lett. e), della legge delega demanda all'esecutivo di abrogare tutte le disposizioni che risultino in contrasto con la futura normativa.

Se dagli artt. 104, 103, 100 del d.P.R., n. 753/1980 discende l'abrogazione secca del r.d.-l. n. 2328/1923 per la categoria degli autoferrotranvieri dipendenti dalle municipalizzate (a differenza delle altre categorie destinatarie della norma, per le quali si applica il regime transitorio previsto dall'art. 103 del d.P.R. n. 753/1980), ne consegue un'avvenuta abrogazione in assenza ed a prescindere dalla emananda normativa, con riferimento alla quale, deve concludersi, non è stato possibile accertare il contrasto della disposizione abrogata.

La questione è altresì rilevante per la causa in esame, essendo la normativa della cui legittimità costituzionale si dubita il fondamento del proposto appello e non potendosi ritenere che dagli accordi aziendali cui rinvia il C.C.N.L. 23 luglio 1976 discenda una disciplina convenzionale del rapporto di lavoro degli appellati con l'A.S.M. di Pavia assorbente del diritto alla retribuzione prevista dall'art. 17 del r.d.-l. n. 2328/1923.

Gli accordi in parola disciplinano infatti i c.d. tempi accessori, istituito ben diverso da quello previsto dal menzionato art. 17.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 100, 103, 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nella parte in cui dispongono l'abrogazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, senza farne salva la vigenza quale norma transitoria anche per le categorie diverse da quelle indicate nell'art. 1, terzo comma del d.P.R. n. 753/1980;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Pavia, in camera di consiglio, l'11 marzo 1993.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il giudice estensore: (firma illeggibile)

93C0509

N. 225

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1993 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nel procedimento civile vertente tra Capuano Vito ed altri e S.E.P.S.A. - Società per l'esercizio di pubblici servizi

Impiego pubblico - Dipendenti S.E.P.S.A. - Attribuzione temporanea di funzioni di grado superiore a quello rivestito - Subordinazione del diritto alla promozione alla vacanza del posto in organico ed alla condizione che non si tratti di posto da coprirsi mediante esame - In subordine: mancata previsione che, decorso un periodo di tempo predeterminato nello svolgimento delle predette mansioni, il prestatore di lavoro acquisisca in ogni caso il diritto alla promozione - Disparità di trattamento rispetto ai ferrovieri dell'Ente Ferrovie dello Stato cui si applica la più favorevole disciplina dello statuto dei lavoratori (art. 13) - Incidenza sul principio della tutela del lavoro.

[R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18, primo comma, all. A), ultimo comma].

(Cost., artt. 3 e 35).

IL PRETORE

Letti gli atti del giudizio promosso da Capuano Vito ed altri contro la S.E.P.S.A. - Società per l'esercizio di pubblici servizi;

OSSERVA

I ricorrenti — tutti agenti stabili alle dipendenze della predetta società esercente pubblici servizi di trasporto in concessione, inquadrati in V livello come «controllorè movimento e traffico» — hanno chiesto dichiararsi il diritto alla superiore qualifica di «addetto movimento traffico» (IV livello *ex lege* n. 270/1988) per aver svolto tali mansioni a far tempo dal 1° novembre 1989, ricevendone la maggiore retribuzione ma non il corrispondente formale inquadramento; a sostegno della domanda, hanno invocato l'art. 2103 del codice civile nel testo vigente modificato dall'art. 13 della legge n. 300/1979.

La principale questione controversa (cui tutte le altre conseguono), puntualmente sollevata dalla difesa della società resistente, concerne la assunta esclusiva applicabilità ai rapporti in oggetto dell'art. 18 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A, che subordina il conseguimento del diritto alla qualifica superiore all'esigenza del requisito sostanziale dato dallo svolgimento delle mansioni per il periodo di sei mesi e di tre requisiti formali: l'ordine del direttore, la vacanza del posto in organico, l'acquisibilità della posizione senza la necessità di prova d'esame o di concorso.

Orbene, rileva questo giudice che, pur non essendo mancati tentativi da parte di certa giurisprudenza di merito tesi ad escludere la prevalenza della normativa speciale a fronte della normativa statutaria di carattere generale (successiva e di pari grado sul piano della gerarchia delle fonti) — argomentando, in sintesi, che la prima avrebbe esclusivamente

finalità, organizzative, di regolamentazione del sistema delle promozioni, la seconda, garantistiche, di legittimazione di situazioni di fatto nell'interesse della professionalità del lavoratore, muovendosi, quindi, su piani diversi (in tali sensi, si cfr., da ultimo, Pret. Pisa 3 ottobre 1990, Gori c/A.T.L.) — secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, neppure di recente significativamente derogato per quanto ci risulta, la fonte legale di carattere speciale esclude l'applicabilità al personale autoferrotramviario dell'art. 13 Stat. se non per il diritto alla maggiore retribuzione.

Tale quadro normativo, per effetto dell'art. 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (istitutiva dell'Ente ferrovie dello Stato), che ha contrattualizzato il rapporto di lavoro del personale dipendente, e della contrattazione collettiva successivamente stipulata in attuazione di detta norma, è rimasto profondamente incrinato nella sua intima coerenza in considerazione che in conseguenza della normativa sopravvenuta per il personale dell'azienda di Stato, a situazioni di fatto identiche (poiché, com'è evidente, la posizione lavorativa del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto obiettivamente non muta a seconda che esso dipenda dalla persona giuridica preposta all'esercizio dei trasporti di Stato oppure da analoga azienda locale, pubblica o privata, operante in regime di concessione, né mutano i bisogni e le esigenze di interesse generale a tali situazioni sottesi) l'ordinamento appresta, senza alcuna apprezzabile ragione, una disciplina diversa, atteggiandosi — nelle sue espressioni più recenti — nel senso di escludere l'operatività, in materia di svolgimento di mansioni e correlativa progressione di carriera, di discipline di tipo rigido e finalità, almeno prevalentemente, organizzatorie come quella di cui al cit. art. 18, privilegiando l'interesse alla salvaguardia della professionalità del lavoratore. Orbene, se l'opportunità di tali valutazioni, sommamente discrezionali, sfugge, com'è evidente, al sindacato del giudice, è potere dovere di quest'ultimo individuare elementi di sostanziale discrasia del sistema, per i quali a situazioni identiche si apprestino discipline sostanzialmente divergenti, in violazione del principio di eguaglianza e di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Dunque, considerato che per vari aspetti l'art. 18 dell'allegato A al regio decreto n. 148/1931 è certamente meno favorevole per il lavoratore rispetto all'art. 13 della legge n. 300/1970 e che nella specie si controverso, per l'appunto, della applicabilità di tali norme, rivelandosi la questione (sotto il profilo che trattasi di posto da coprirsi mediante prova selettiva) influente per la definizione del giudizio, oltre che non manifestamente infondata, va sollevato *ex officio* incidente di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, relativamente all'art. 18, primo ed ultimo comma, del regio decreto allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nelle parti in cui — nell'ipotesi di attribuzione di svolgimento di funzioni (mansioni) di grado (qualifica) superiore a quello rivestito — subordina il diritto alla promozione alla vacanza del posto in organico ed alla condizione che non si tratti di posto da coprirsi mediante esame.

Subordinamente (e pur nell'inerzia del legislatore, che, a distanza di vari anni, tuttora non ha raccolto l'auspicio rivoltogli dalla Corte, cfr. Sent. del 27 aprile 1988), nell'ipotesi in cui si ritenga ostativa all'apprezzamento di illegittimità costituzionale delle citate disposizioni normative la considerazione che esse in sé e per sé non violino il menzionato principio di eguaglianza (apparendo, anzi, nel loro contesto applicativo razionali per il fatto di riferirsi ad organizzazioni produttive strutturate su piante organiche per il personale e posti di lavoro cui si accede mediante l'esperimento di prove selettive), pare al giudice adito che le richiamate disposizioni violino, comunque, l'art. 35 della Costituzione, che sancisce — da parte della Repubblica — la tutela del lavoro e la cura della elevazione professionale dei lavoratori. Vero è infatti che laddove, per l'esistenza di uno dei menzionati elementi ostativi al conseguimento del diritto alla promozione, questo non si realizzi pur essendo trascorso il periodo di sei mesi di «reggenza», è possibile che il lavoratore venga lasciato per un tempo non definito a svolgere le funzioni del grado superiore senza conseguire l'inquadramento professionale coerente con la qualità del lavoro svolto (pur ricevendone il relativo trattamento retributivo); situazioni tutt'altro che infrequenti in concreto. Né pare sufficiente, al fine di conferire maggiore determinatezza alla norma e di infrenare la discrezionalità del datore di lavoro, la locuzione avverbiale «temporaneamente» usata dalla norma a proposito dell'adibizione da parte del direttore dell'azienda, temporalmente alquanto vaga ed imprecisa stando per adibizione non definitiva. Sotto tale profilo l'esigenza di tutela del prestatore di lavoro postula che la legge fissi un periodo massimo di permanenza nelle mansioni decorso il quale si consegua comunque il diritto al grado o qualifica superiore. Ciò tanto più che nella pratica sono endemiche le situazioni di inadeguatezza di organico (in altri termini, non c'è posto vacante perché i posti esistenti sono coperti, anche se insufficienti) come sovente trascorre lungo tempo prima che le procedure di concorso abbiano svolgimento e conclusione ed, ancor prima, vengano deliberate (nella specie i ricorrenti lamentano una situazione ormai datata oltre tre anni fa). Ne consegue che il lavoratore non riceve il giusto riconoscimento dell'attività svolta e della professionalità dimostrata, la qual cosa gli pregiudica sia altre eventuali occasioni di lavoro sia la ulteriore progressione di carriera nell'ambito della stessa azienda. E la rilevanza della questione (per quanto, ma finora solo in astratto, attenuata) non è esclusa dalla (sopravvenuta) derogabilità ad opera della contrattazione nazionale di categoria delle disposizioni del regolamento nelle materie (tra le quali quella in discussione) in precedenza sottratte alla disponibilità delle parti sindacali, sia perché legata ad un fatto meramente eventuale (e, cioè, l'intervento di una diversa regolamentazione collettiva) sia perché l'efficacia di quest'ultima resterebbe limitata ai rapporti disciplinati dalla fonte pattizia.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, ex articoli 3 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo ed ultimo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A) nelle parti in cui — nell'ipotesi di attribuzione temporanea di funzioni (mansioni) di grado (qualifica) superiore a quello rivestito — subordina il diritto alla promozione alla vacanza del posto in organico ed alla condizione che non si tratti di posto da coprirsi mediante esame e, comunque, in quanto non prevede che, decorso un periodo di tempo predeterminato nello svolgimento delle predette mansioni, il prestatore di lavoro acquisisca in ogni caso il diritto alla promozione;

Per l'effetto, previa sospensione del giudizio in corso, ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copie della presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ischia, addì 27 febbraio 1993

Il pretore generale del lavoro: (firma illeggibile)

93C0510

N. 226

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1993 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Venezia sui ricorsi riuniti proposti da Turinese Andrea contro U.L.S.S. n. 20 di Camposampiero

Impiego pubblico - Dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici - Facoltà di optare per il trattamento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età, per essi previsti, per il collocamento a riposo - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto privilegia le scelte dei singoli dipendenti in funzione di propri ed esclusivi interessi personali anziché le esigenze dell'amministrazione di appartenenza con incidenza sul principio del buon andamento della p.a. ed in contrasto con le politiche occupazionali del Governo volte ad assicurare ai giovani l'accesso al mondo del lavoro.

[Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, lett. b); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16].

(Cost., artt. 3, 76 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993;

Visti i ricorsi nn. 3896/92 e 475/93 proposti da Andrea Turinese, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Perulli, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, San Marco n. 3366; contro l'Unità locale socio sanitaria n. 20 di Camposampiero, in persona dell'amministratore straordinario *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Testa e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Ospedale n. 9/12; per l'annullamento;

quanto al ricorso n. 3896/92: previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento dell'amministratore straordinario dell'u.l.s.s. n. 20 di Camposampiero (Pordenone) prot. 11196 in data 19 dicembre 1992 che rigetta la domanda presentata del ricorrente in data 16 novembre 1992 diretta a valersi della facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un biennio ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

quanto al ricorso n. 475/93: previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione n. 33 dell'11 gennaio 1993 con la quale l'amministratore straordinario dell'u.l.s.s. n. 20 di Camposampiero rigettava la richiesta formulata dal ricorrente, di avvalersi della facoltà di permanere in servizio oltre il limite d'età, ex art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992;

Visti gli atti tutti delle cause;

Viste le domande di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dal ricorrente;

Uditi (relatore il consigliere Trizzino sul ricorso n. 3896/1992 ed il consigliere Franco sul ricorso n. 475/1993) l'avvocato G. Perulli per il ricorrente e l'avvocato Testa per l'u.l.s.s. n. 20;

Rilevato che i giudizi cautelari proposti dal prof. Andrea Turinese, nei confronti dei provvedimenti indicati in epigrafe, (rivolti entrambi ad ottenere il riconoscimento della facoltà di permanere in servizio oltre il limite di età per un biennio, ai sensi dell'art. 3, lett. b) della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), possono essere riuniti e decisi, anche ai fini cautelari, con unica pronuncia;

che entrambi i provvedimenti sono suscettibili di arrecare un danno grave ed irreparabile al ricorrente, in quanto essi, sostanzialmente, precludono all'interessato in modo definitivo di avvalersi del beneficio previsto dalla legge di delega, e ribadito, negli stessi termini dal decreto delegato, a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 421/1992;

che, all'epoca dell'entrata in vigore della medesima legge, sussistevano in punto di fatto gli estremi perché il Turinese potesse avvalersi della facoltà introdotta dalla normativa sopra indicata;

che, pertanto, in applicazione delle disposizioni della legge di delega e del decreto delegato, le domande cautelari proposte dal ricorrente meritano, allo stato, di essere accolte, con un provvedimento che, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati, riconosca al Turinese in via cautelare il titolo ad avvalersi della facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età;

Considerato tuttavia, che le norme invocate dal ricorrente, puntualmente applicate da questo tribunale, appaiono seriamente censurabili sotto il profilo della loro legittimità costituzionale, per i profili che, d'ufficio, vengono di seguito indicati;

Ritenuto che la proposizione normativa di cui all'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ribadita dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, nella sua enunciazione testuale si rivela schematica ed elittica, in quanto rivolta a disciplinare unitariamente una complessa ed articolata materia, regolata dall'ordinamento con modalità in parte generali ed in parte speciali, in relazione alle diverse tipologie di rapporti di impiego pubblico, nel quale taluni settori hanno sempre avuto una separata e distinta disciplina relativamente alla data di collocamento a riposo (magistrati, docenti universitari);

che, rispetto a questa complessa realtà normativa, si rivela superficiale e generica la dizione onnicomprensiva contenuta nelle norme sopra citate, di «dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici», espressione impiegata dalla normativa pregressa per individuare i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza, ma mai per disciplinare il limite massimo di età per la cessazione dal servizio;

che, nella fissazione del limite massimo di età per il collocamento a riposo, appare del tutto irragionevole privilegiare, sulle oggettive esigenze organizzative della pubblica amministrazione, le opzioni dei singoli dipendenti in funzione di propri ed esclusivi interessi personali, evidentemente collegati al livello ed alla natura del posto occupato, nonché all'esplicazione di funzioni, apicali e non, nei diversi settori dell'ordinamento;

che la proposizione normativa di cui all'art. 3, lett. b) della legge n. 421/1992 costituisce una disposizione puntuale e specifica, suscettibile quindi di immediata efficacia normativa, incompatibile con il carattere programmatico dell'articolo nel quale è inserita, tanto che, in sede di attuazione della delega, il Governo non ha potuto (in assenza di qualsiasi principio o criterio direttivo, che pure avrebbe dovuto, per obbligo costituzionale, essere enunciato), che trascrive la medesima proposizione nell'art. 16 del decreto delegato n. 503/1992;

che la soluzione adottata dalla legge di delega di protrarre di un biennio il collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, mentre si rivela sostanzialmente ininfluenza e poco incisiva ai fini del contenimento della spesa previdenziale, appare altresì discriminatoria nei confronti degli altri dipendenti pubblici e privati, ai quali non viene riconosciuta analoga facoltà, in contrasto con la conclamata volontà del legislatore, desumibile dagli artt. 2 e 3 della medesima legge di delega, di rendere omogenei sia i rapporti di lavoro pubblici e privati, sia i relativi trattamenti pensionistici;

che la medesima soluzione è oggettivamente in rotta di collisione con le politiche occupazionali volte ad assicurare ai giovani l'accesso al mondo del lavoro (come dimostrano i provvedimenti di cui ai decreti legge n. 1 del 5 gennaio 1993 — «Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione» — n. 26 del 1° febbraio 1993 — «Interventi urgenti in materia di occupazione» —; n. 31 del 12 febbraio 1993 — «Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali» —), in quanto il congelamento per un biennio della provvista di nuovo personale preclude a un gran numero di giovani l'accesso ad una delle fonti più rilevanti, specie in alcune zone del Paese e in una fase di acuta recessione economica, di occupazione e lavoro;

che, d'altra parte, il prolungamento indiscriminato del limite massimo di età, impedisce il fisiologico ricambio nella pubblica amministrazione, oggi più che mai necessario per avviarne un serio rinnovamento, senza contare che esso contrasta con i più elementari principi delle scienze dell'organizzazione aziendale ed amministrativa;

che, pertanto, le disposizioni più volte richiamate ed applicate nel caso in esame da questo tribunale si rivelano costituzionalmente illegittime per contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione e, quindi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché, per il profilo sopra indicato, con l'art. 76 della Carta costituzionale;

P. Q. M.

Dispone la riunione dei giudizi nn. 3896/1992 e 475/1993;

Accoglie, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entrambe le domande incidentali di sospensione dei provvedimenti impugnati proposte dal prof. Andrea Turinese;

Dichiara, a norma dell'art. 23 della legge 11-marzo 1953, n. 87, rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'art. 16, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 76 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende i giudizi in corso;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata, oltre che alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993.

Il presidente: TROTTA

L'estensore: FRANCO

Il segretario: (firma illeggibile)

93C0511

N. 227

Ordinanza emessa il 25 febbraio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Borzi Giuseppe ed altro

Processo penale - Misure cautelari interdittive - Sospensione della pubblica funzione - Interrogatorio dell'indagato - Omessa previsione - Lamentata diversità di trattamento rispetto alle misure cautelari coercitive (custodia in carcere o arresti domiciliari), pur essendo identiche le condizioni di applicabilità (gravi indizi ed esigenze cautelari).

(C.P.P., artt. 289 e 294).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Borzi Giuseppe e Furnari Cristoforo, indagati per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 323 del c.p. e (solo il primo) per il reato di cui agli artt. 56 e 317 del c.p.

Con richiesta del 2 febbraio 1993 il p.m. chiedeva nei confronti dei predetti indagati l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dal pubblico rispettivamente di comandante del Corpo dei vv.uu. di Santa Maria di Licodia e di brigadiere del Corpo dei vv.uu. dello stesso comune ai sensi degli artt. 273, 274 e 289 del c.p.p.

Ritiene il decidente che l'art. 289 del c.p.p. sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevedendo l'interrogatorio dello indagato (che l'art. 294 del c.p.p. limita alla persona in stato di custodia cautelare) esclude che il g.i.p. possa procedere allo stesso.

L'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare previsto dall'art. 294 del c.p.p. se il giudice non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, è infatti un mezzo di difesa dell'indagato, mediante il quale il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., nonché condizione di efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare ai sensi dell'art. 302 del c.p.p.

Dalla normativa di cui sopra e da quella di cui all'art. 291 del c.p.p. si evince che il legislatore ha previsto un procedimento giurisdizionale per la privazione della libertà personale dell'indagato a scopo cautelare: nel caso dell'arresto e del fermo, infatti, la convalida e l'eventuale applicazione di misura cautelare sono adottate dal giudice in udienza con la partecipazione del p.m. (facoltativa) e del difensore (necessaria); nel caso di richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare è sostanzialmente previsto lo stesso procedimento, ovviamente adottato alla peculiare natura di tale misura.

Non potendo infatti, per ovvie ragioni, disporre che si decida in udienza (e quindi alla presenza dell'indagato) se emettere o meno ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quest'ultimo, il legislatore ha dovuto adeguare il procedimento alla specifica funzione di tale misura, prevedendo che l'emissione dell'ordinanza sia subordinata alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari desumibili dagli elementi presentati dal p.m., ma che la sua efficacia sia subordinata alla permanenza di questi a seguito degli eventuali chiarimenti forniti dall'indagato in sede di interrogatorio.

Può pertanto concludersi che la convalida dell'arresto e del fermo e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare richiesta contestualmente alla convalida siano provvedimenti adottati a seguito di un procedimento giurisdizionale nel contraddittorio delle parti e che a tale regola non si sottrae l'emissione della ordinanza di custodia cautelare richiesta non contestualmente alla convalida dell'arresto o del fermo, pur con i correttivi idonei a non comprometterne l'esecuzione.

Orbene, se tale procedimento il legislatore ha previsto per la custodia cautelare in carcere e per la misura degli arresti domiciliari (considerandosi l'imputato agli arresti domiciliari in stato di custodia cautelare ai sensi dell'art. 284, quinto comma), analogo procedimento non ha invece previsto per le altre misure cautelari coercitive e per le misure interdittive, determinando così una disparità di trattamento fra l'indagato nei cui confronti è richiesta la custodia in carcere (o gli arresti domiciliari) e l'indagato nei cui confronti è richiesta la misura interdittiva (o altra misura coercitiva), venendo meno per quest'ultimo uno strumento di difesa che può portare a una diversa valutazione del giudice e ad una conseguente revoca della misura stessa.

Né vale osservare che tale mezzo di difesa si giustifica con la particolare gravità della misura che attiene alla libertà personale, essendo anche le altre misure cautelari (e quindi della stessa natura) che incidono sulla sfera giuridica del cittadino indagato; sfera giuridica che deve essere tutelata come tale e non in funzione della sua maggiore o minore limitazione, essendo identiche le condizioni generali di applicabilità (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari) delle misure cautelari.

Costituisce pertanto violazione dell'art. 3 della Cost. l'esclusione dell'interrogatorio quale mezzo di difesa dell'indagato per il quale non sia stata richiesta e disposta la misura della custodia cautelare, risultando la disparità di trattamento di concreta evidenza se si considera che ad un indagato nei cui confronti è stata disposta la custodia cautelare, questa può essere revocata a seguito dell'interrogatorio senza che venga sostituita con altre, mentre ad altro indagato nei cui confronti è stato emesso provvedimento interdittivo per analoghi fatti, sulla base di analoghi indizi ed analoghe esigenze cautelari, lo stesso non può essere revocato.

Per le ragioni di cui sopra ritiene il decidente non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 289 e 294 del c.p.p. nella parte in cui, non prevedendo il primo l'interrogatorio della persona sospesa da pubblica funzione e limitandolo il secondo alla persona in stato di custodia cautelare, l'interrogatorio stesso viene escluso per l'indagato nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di cui all'art. 289 del c.p.p. predetto.

Ravvisandosi sulla base degli elementi indicati dal p.m. gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza di esigenze di natura cautelare di cui all'art. 274, lettere A) e C), la questione predetta appare rilevante per la decisione sulla applicazione della misura richiesta per la durata di due mesi prevista dalla legge, potendo eventuali chiarimenti degli indagati far ritenere non gravi gli indizi evidenziati dal p.m., ovvero insussistenti le esigenze cautelari.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale degli artt. 289 e 294 c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio sulla applicazione della misura cautelare della sospensione dalle pubbliche funzioni nei confronti degli indagati Borzi Giuseppe e Furnari Cristoforo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Catania, addì 25 febbraio 1993

Il giudice per le indagini preliminari: COSTA

N. 228

Ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti avverso ordinanze di conferma di sequestro probatorio di documenti, proposti da Pastore Cosimo

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione - Prospettata violazione del diritto di proprietà e del principio della presunzione di innocenza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lamentata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, fra gli indagati di tale reato, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligati a fornire la giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinqüies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 42, secondo comma).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione di costituzionalità proposta dal procuratore generale presso questa Corte, condivisa dalla difesa dell'indagato, in ordine all'art. 12-*quinqüies* del d.-l. n. 306/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 356/1992, come modificato dall'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, sui ricorsi riuniti proposti da Pastore Cosimo avverso le ordinanze in data 11 e 20 novembre 1992 del tribunale di Taranto, sez. riesame, che hanno confermato rispettivamente il decreto di sequestro probatorio dei documenti bancari descritti in atti per un valore di oltre un miliardo emesso dal p.m. presso il tribunale di Taranto in data 23 ottobre 1992 a fronte del reato di usura e il decreto di sequestro preventivo del g.i.p. presso lo stesso tribunale concernente gli stessi beni con riferimento al reato di ingiustificato possesso di valori di cui all'art. 12-*quinqüies*, secondo comma, cit.:

FATTO

Contro le infrascritte ordinanze confermatrici dei decreti di sequestro probatorio e preventivo sui beni meglio descritti in atti, emessi rispettivamente dal p.m. e dal g.i.p. presso il tribunale di Taranto in sede di indagini nei confronti del Pastore per i reati di usura e di possesso ingiustificato di valori, costui proponeva distinti ricorsi contestando in particolare, a prescindere dalle questioni non rilevanti in questa sede, con riferimento al sequestro probatorio disposto dal p.m. (confermato tempestivamente in sede di riesame, essendo il decimo giorno festivo), che i beni sequestrati, quali dossiers, certificati di deposito e quant'altro, potessero considerarsi corpo del reato, come ritenuto dal tribunale, essendo esclusa «l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e illecito penale ...», dovendo i lauti, documentati guadagni ascrivere alla sua attività agraria.

D'altra parte, con riferimento al sequestro preventivo rilevava che a suo carico non «pendeva alcun procedimento penale», o imputazione, secondo quanto espresso dall'art. 5 del d.-l. 20 novembre 1992, n. 450 (oggi reiterato dal d.-l. n. 14/1993), che aveva interpolato, prima del deposito dell'ordinanza impugnata (23 novembre 1992), l'art. 12-*quinqüies*, secondo comma, della legge n. 356/1992.

DIRITTO

Sul presupposto dell'ammissibilità del sequestro preventivo (art. 321, secondo comma, del c.p.p.) disposto su taluni beni (documentazione bancaria relativa a una disponibilità di fondi per oltre un miliardo di lire) del Pastore, indagato del reato di cui all'art. 12-*quinqüies* del d.-l. n. 306/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 356/1992, come modificato dall'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, nonché del reato di usura, che aveva giustificato il sequestro probatorio sugli stessi beni, legittimando pertanto la disposta riunione dei procedimenti, il procuratore generale ha sollevato eccezione di costituzionalità della norma richiamata.

Essa prevede la confisca dei beni di colore nei cui confronti penda procedimento penale per particolari reati, fra cui l'usura, e non giustifichino la legittima provenienza del patrimonio che risulti di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o all'attività economica.

La norma urterebbe ad avviso del p.g. contro il principio di ragionevolezza sotteso all'art. 3 della Costituzione in considerazione della qualità transitoria e neutra dello status di indagato o di soggetto «nei cui confronti pende procedimento penale»; contrasterebbe inoltre con il principio costituzionale posto a garanzia del diritto di proprietà dall'art. 42, secondo comma; introdurrebbe infine, violando i principi della Carta di cui agli articoli 24, secondo comma, e 27, secondo comma, l'inversione dell'onere della prova che verrebbe trasferito dal titolare dell'accusa, e dal giudice che la deve avvalorare, a colui che, avendo assunto la qualità di indagato, sottoposto a procedimento (e non di condannato) per altro reato, viene onerato della prova della non colpevolezza.

Così riassunti i termini dell'eccezione, cui s'è associata la difesa dell'indagato, ritiene la Corte rilevanti e non manifestamente infondate le questioni sollevate, che in una certa misura richiamano la questione anche di recente trattata dalla Corte costituzionale a proposito dell'art. 708 del c.p. (sentenza n. 464 del 19 novembre 1992, in *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1992, n. 49).

Ciò posto ritiene anzitutto questa Corte che la sostituzione delle parole originarie «sono svolte indagini» con le parole «pende procedimento penale» offerta dall'art. 5 del d.-l. cit. non abbia immutato nella sostanza, al di là dell'intenzione del legislatore, lo status del soggetto attivo mediante una maggiore precisazione della caratterizzazione processuale dell'autore del reato, in quanto l'attuale formula non consente di identificare questo soggetto in colui che assume la qualità di imputato, in considerazione della specificità giuridica di questo *nomen iuris*: articoli 60 e 405 del c.p.p.

Né può contribuire a sciogliere il dilemma l'impianto codicistico che distingue i procedimenti dal giudizio, posto che anche le indagini preliminari realizzano un procedimento (art. 328, comma 1-*bis*, del c.p.p.).

Ciò premesso la questione è comunque rilevante in quanto questa Corte deve valutare la legittimità dei provvedimenti cautelari emessi in funzione di indagini e nel corso di procedimenti penali, sia pure in senso lato, che concernono il reato di usura e di possesso ingiustificativo di valori (che dal primo trae alimento secondo il precetto in esame).

Dall'altra parte l'eccezione d'incostituzionalità non è manifestamente infondata.

Merita ricordare che di tanto ne erano ben consapevoli i Ministri *pro-tempore* dell'interno e di grazia e giustizia, che pure avevano introdotto il reato come emendamento in fase di legge di conversione: Senato della Repubblica, Assemblea - resoconto stenografico della seduta pomeridiana 23 luglio 1992: «Certo in quest'ultimo caso dobbiamo convenire che si realizza un ribaltamento di uno dei principi generali in materia di prove, dal momento che è lo stesso soggetto a dovere dimostrare la provenienza e la natura lecita delle sue sostanze per non incorrere in sanzioni penali» (Mancino): «So bene che si agisce qui su un terreno difficile e delicato per i poteri conferiti alle pubbliche autorità di incidere sui diritti e sui beni della persona, prima ancora che rigorosi accertamenti probatori si siano compiuti in sede giudiziaria; ...» (Martelli).

Il reato di cui all'art. 12-*quinquies* si materializza dunque in capo ai soggetti nei cui confronti pende procedimento penale (era indagato) per taluni particolari delitti (o si procede per l'applicazione di una misura di sicurezza personale).

Potendo essere commesso esclusivamente da chi riveste una particolare qualità o status, esso consiste in un «reato proprio».

Peraltro, pur essendo, la qualità specifica necessariamente destinata ad evolversi nel procedimento la norma incriminatrice prescinde totalmente dall'instabilità processuale *in itinere* che caratterizza l'elemento soggettivo del reato, confliggendo apertamente con il principio di ragionevolezza e logicità garantito dall'art. 3 della Costituzione a fronte dei diversi esiti processuali (assoluzione/condanna) del reato sorgente.

Il che evidenzia una situazione soggettiva in capo al reo priva di connotazioni degne di rilevanza penale (a differenza di quanto succede con l'art. 708 del c.p.), che tuttavia assurgono a elemento costitutivo della fattispecie criminosa, discriminando pertanto questi da colui che, seppure titolare di ricchezze sproporzionate, non incappa in un procedimento penale.

D'altra parte, proprio perchè la norma non esige la condanna per i reati presupposti, che sottenderebbero delittuosi trasferimenti di ricchezze, ma unicamente la sottoposizione a siffatti procedimenti, la mancata giustificazione della legittima accumulazione patrimoniale comporta che la condanna per il reato di cui all'art. 12-*quinquies* derivi non già dall'impulso dell'ufficio nella ricerca delle prove, bensì da un comportamento che la Costituzione garantisce a ogni imputato, attraverso il riconoscimento del diritto di difesa (art. 24, secondo comma) e della presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma).

Infatti essendo punito se non giustifica la legittima provenienza dei beni, il prevenuto è obbligato, a fronte della ritenuta sproporzione dei beni, ad attivarsi per dimostrare la propria innocenza, contraddicendo il legittimo suo diritto di non rispondere e di non collaborare, dovendo l'accusa essere suffragata da chi l'allega.

Quanto infine al sospetto di non conformità della norma al principio costituzionale che tutela la proprietà è appena il caso di osservare, aderendo anche per questa parte alle tesi del p.g., che la materialità del fatto criminoso consiste nella sproporzione fra le disponibilità economiche del sottoposto a procedimento penale e il reddito dichiarato ai fini fiscali o all'attività economica, prescindendo assolutamente dai filtri di accertamento della concentrazione criminale della ricchezza, costituiti ad esempio da indizi (v. art. 2-ter, secondo comma, della legge n. 575/1965) o, comunque, dall'attivo intervento e riscontro giudiziario (v. infatti la legge n. 646/1982).

In altre parole nel caso in esame il reato si configura in base alla ritenuta sproporzione (che è oltretutto dato non obiettivo, ma elastico e quindi ulteriore fonte di ingiustificate ineguaglianze) fra reddito e patrimonio, prescindendo da qualsiasi collegamento immediato con un'attività delinquenziale giudiziariamente accertata.

Il che contrasta con i principi dettati a tutela della proprietà, i cui limiti non hanno alcun riferimento alle sue dimensioni quantitative.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge n. 356/1992, come modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento e dispone che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che l'ordinanza sia notificata alla parte e al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, camera di consiglio del 17 febbraio 1993.

Il presidente: CARULLO

Il consigliere est.: (firma illeggibile)

Depositato in cancelleria il 12 marzo 1993.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

93C0513

N. 254

Ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico di D'Elpidio Vincenzo

Processo penale - Procedimenti speciali - Rito abbreviato - Inammissibilità ove sia contestato un delitto punito con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) - Impossibilità per il g.u.p. di sindacare, al fine di ammettere l'imputato al rito abbreviato, l'imputazione formulata dal p.m. escludendo circostanze aggravanti insussistenti ovvero qualificando diversamente il fatto contestato, così come a lui consentito ad altri fini - Conseguente irragionevole sottrazione del processo al giudice competente (g.u.p.), con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P., artt. 438, 439 e 440).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti, udite le parti;

OSSERVA

D'Elpidio Vincenzo deve rispondere del delitto di omicidio volontario con l'aggravante di avere agito per motivi futili, ravvisati nel fatto che l'azione criminosa venne scatenata dal rifiuto della giovane vittima, Di Martino Diana, alle sue profferte amorose.

Infatti, secondo la ricostruzione operata dall'accusa, essenzialmente sulla base della confessione del prevenuto, e sintetizzata nel capo di imputazione, il D'Elpidio ebbe a manifestare il suo sentimento d'amore alla ragazzina la quale, in risposta, lo respinse scherzandolo, così causando una furibonda reazione che conduceva alla soppressione di Diana, il cui cadavere veniva subito dopo dato alle fiamme.

Nel corso delle indagini preliminari era espletato incidente probatorio per l'acquisizione di perizia psichiatrica, redatta dai proff. De Fazio e Luzzago, che si arricchiva dei contribuenti del c.t. del p.m., prof. Marasco, del c.t. delle p.o., prof. Luperto e del c.t. dell'indagato, prof. Marchetti.

In maniera univoca, se pur attraverso passaggi parzialmente diversi, sia i periti che i c.t. di parte concludevano nel senso che il D'Elpidio doveva ritenersi affetto da infermità di mente che lo aveva reso totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto.

Si perveniva così all'udienza preliminare del 3 maggio 1993 nella quale le p.o., costitutesi parte civili, producevano nuova c.t., redatta *ex actis* dal prof. Fiori, che contestava il giudizio di non imputabilità.

La difesa dell'imputato formulava quindi richiesta di giudizio abbreviato sollecitando il g.u.p. a valutare la correttezza della imputazione, sostenendo che gli atti offrivano tutti gli elementi per poter constatare, anche sul piano di una sommaria delibazione, la incompatibilità logico-giuridica della contestata aggravante con l'accertamento vizio di mente.

A fronte quindi della declaratoria di inammissibilità del giudizio abbreviato in considerazione della pena edittale prevista per il delitto così come contestato e della impossibilità, alla luce della vigente normativa processuale, di una previa valutazione dell'imputazione al fine di consentire il rito speciale in caso di sua accertata erroneità, la difesa con ampie e sottili argomentazioni sollecitava il giudicante a sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 del c.p.p., nella parte in cui non consente un siffatto intervento valutativo dell'imputazione da parte del g.u.p.

Ritiene il giudicante che gran parte delle argomentazioni svolte dalla difesa dell'imputato vadano condivise imponendo di sollecitare un ulteriore intervento della Corte costituzionale, che per il vero si è già pronunciata sulla questione in senso negativo con ordinanze n. 163 del 3 aprile 1992, sottoponendo al suo vaglio altri profili che non sembrano essere stati portati alla sua attenzione e quindi valutati.

Per meglio ricostruire i termini della questione va detto in primo luogo che appare indiscutibile che, a seguito della sentenza della Corte costituzione 23 aprile 1991, n. 176, a fronte di imputazioni che comportino in astratto l'applicazione della pena dell'ergastolo non è possibile in radice accedere al giudizio abbreviato.

Altrettanto indiscutibile appare che, così come evidenziato nella sentenza n. 163/1992, le norme processuali vigenti non consentono di attribuire al g.u.p. un potere di sindacato sull'imputazione onde ammettere il giudizio abbreviato in caso di sua palese erroneità. Ma proprio tale impossibilità appare foriera di conseguenze rilevanti sul piano della compatibilità con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione. Ritiene invero il giudicante di non doversi soffermare affatto sulla questione di merito relativa alla compatibilità dell'aggravante contestata con le risultanze dell'incidente probatorio e delle c.t. acquisite in atti, proprio perché tale giudizio è inibito allo stato della legislazione processuale, risultando proprio tale inibizione il nucleo della questione che si intende sottoporre al supremo vaglio della Corte costituzionale.

Può solo in questa fase rilevarsi che legittimi profili di dubbio emergono sulla correttezza della imputazione, e che sicuramente il materiale acquisito in atti, caratterizzato in particolare dalla formazione anticipata della prova peritale, con l'ulteriore contributo delle varie c.t., consentirebbe una ampia valutazione sul punto.

Vi sarebbero cioè tutte le condizioni per apprezzare la congruità o meno delle risultanze peritali ed, in caso positivo, di considerare la compatibilità dell'aggravante con le stesse, alla luce della copiosa ed esauriente elaborazione giurisprudenziale di legittimità.

Ciò premesso, passando al merito della questione, va in primo luogo evidenziato come non sia vero in assoluto che al g.i.p. (o g.u.p.) non sia in alcun modo consentita una valutazione dell'imputazione che conduca ad un diverso apprezzamento dei fatti materiali da cui possa emergere una diversa qualificazione giuridica della fattispecie criminosa.

Ciò invero è senz'altro possibile ad es. al fine della valutazione della competenza, sancendo l'art. 22 del c.p.p. che il g.i.p. può riconoscere la propria incompetenza «per qualsiasi causa» (e quindi evidentemente anche per ragioni relative ad una diversa valutazione giuridica del fatto), così come nel caso in cui una diversa qualificazione giuridica conduca ad apprezzare la sussistenza di una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita (art. 425, primo comma, del c.p.p.).

Lo stesso g.i.p. potrebbe d'altronde disattendere la qualificazione giuridica del fatto operata dal p.m., e sulla cui base l'organo d'accusa abbia formulato richiesta di archiviazione, imponendo ad esso, *ex art. 409 del c.p.p.*, la formulazione di altra imputazione e quindi determinando l'esercizio dell'azione penale.

È così dato notare che, a parte il caso in cui si debba emettere decreto di rinvio a giudizio e non si prospettino ragioni di incompetenza (caso nel quale la diversa valutazione dell'imputazione non avrebbe pratica conseguenza, data comunque la possibilità di aggiustamenti nella fase dibattimentale ex artt. 516 e segg. del c.p.p. e della definitiva valutazione del giudice del dibattimento dinanzi al quale è del tutto ragionevole consentire al p.m. di sostenere la propria prospettazione accusatoria) nelle altre ipotesi in cui un diverso apprezzamento ha la conseguenza di individuare il giudice naturale precostituito per legge, o di incidere sul corretto esercizio dell'azione penale, o di definire la posizione processuale dell'imputato ex art. 425, del c.p.p., ciò è senz'altro consentito al g.i.p.

Si pone allora un primo problema di valutazione, rilevante ex art. 3 della Costituzione, della ragionevolezza di uno sbarramento ad un apprezzamento dell'imputazione, diversamente consentito nei casi sopra citati, al fine della valutazione del giudizio di ammissibilità del rito abbreviato. Rito la cui competenza va in via prioritaria senz'altro riconosciuta al g.u.p., salvo le ipotesi derogative espressamente sancite dalla legge come nella ipotesi del giudizio direttissimo, che comunque possono prospettarsi solo nel caso in cui l'udienza preliminare non venga celebrata.

Potrebbe obiettarsi che in ogni caso il sistema non consente una possibilità di esclusione delle circostanze del reato da parte del g.i.p., ciò desumendosi dal combinato disposto degli artt. 421, 422, 424, 425 del c.p.p. cui le norme sull'abbreviato fanno riferimento.

Ma allora, come lucidamente osservato dalla difesa del prevenuto, non potrebbe non dubitarsi della ragionevolezza dell'intero sistema così delineato, specie alla luce della modifica dell'art. 59 del c.p. che, introducendo quale nuovo requisito di struttura delle aggravanti un coefficiente di colpevolezza, ha praticamente ridotto, se non annullato, le differenze tra elementi essenziali ed accidentali del reato, con la conseguenza di rendere ancor meno plausibili discriminazioni negli interventi del g.i.p. a seconda della natura dell'elemento del reato da valutare.

È stata così bene evidenziata la irragionevolezza di un sistema che in linea generale non consenta la valutazione di ricorrenza delle circostanze, permettendo di contro di risolvere situazioni di incompatibilità tra fattispecie che si presentino tra loro autonome ed in posizione di esclusione reciproca allorquando risultino sovrabbondanti nel capo di imputazione.

Si fa così l'esempio, tratto dai precedenti giurisprudenziali di questo stesso ufficio, del caso in cui un medesimo fatto sia stato ricondotto contemporaneamente, nella imputazione, sotto il profilo del concorso formale, all'ipotesi della calunnia e della diffamazione e nel quale il g.u.p. ebbe a prosciogliere l'imputato dalla ipotesi di calunnia, reputando sussistere solo il reato di diffamazione sul rilievo che l'imputato aveva inoltrato una serie di esposti a diverse autorità nei quali esprimeva giudizi denigratori senza però che essi consistessero nella attribuzione alla p.o. di condotte penalmente rilevanti.

Orbene ad analogo risultato non potrebbe pervenirsi quando il fatto fosse esattamente enunciato nei suoi elementi essenziali, mentre erronea risultasse la individuazione e descrizione di elementi c.d. accidentali.

Ecco allora che, se si volesse sostenere che in ogni caso non sarebbe possibile procedere alla esclusione di circostanze aggravanti in forza di ragioni sistematiche, i profili di irragionevolezza permarrebbero, ed anzi si rafforzerebbero, estendendosi all'insieme delle norme sopra indicate, oggi ancor più incompatibili con il regime sostanziale.

Passando ora ad altri aspetti della questione, comunque consequenziali a quelli già svolti, va detto che nel caso in cui il p.m. dovesse contestare una aggravante palesemente insussistente, come lamentato nel caso *de quo*, per errore od al limite capziosamente, verrebbe a distogliere l'imputato dal giudice naturale precostituito per legge senza alcun sindacato.

E poiché la precostituzione per legge del giudice naturale si identifica sostanzialmente nelle previsioni determinative della competenza, appare indubbio che rispetto alla celebrazione del giudizio abbreviato nel caso in cui il processo si svolga secondo le sue linee tipiche con il passaggio attraverso l'udienza preliminare, giudice funzionalmente competente per il rito abbreviato è il giudice di detta udienza.

E potrebbe accadere che anche in presenza di una situazione di definibilità allo stato degli atti (unica condizione essenziale sul piano strutturale processuale per una decisione di merito che deve svolgersi sulla base degli elementi acquisiti al fascicolo del p.m.) il giudizio potrebbe essere sottratto al giudice competente in maniera irrimediabile e senza ragionevole giustificazione.

Appare invero indubbio che in presenza della acclarata definibilità allo stato degli atti il g.u.p. è competente in via esclusiva a definire il giudizio abbreviato, ma tale competenza potrebbe essere aprioristicamente negata da una contestazione anche palesemente errata.

E mentre in tutti gli altri casi di sottrazione del processo al giudice competente, specie per materia o funzionalmente, il sistema prevede meccanismi che assicurino interventi volti al rispetto delle regole violate, nel caso di specie la sottrazione è, come detto, irrimediabile, con il passaggio del processo ad una fase completamente diversa da cui non può retrocedere, ciò tornando a rilevare anche sul piano della violazione dell'art. 3 della Costituzione, oltre che ovviamente dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Né il rimedio sembra offerto dalla eventuale riduzione di pena all'esito del dibattimento, qualora si ravvisi che in realtà l'aggravante che determinava lo spostamento della pena da quella temporanea a quella dell'ergastolo non sussiste, così come accade nel caso di dissenso del p.m. o di valutazione di non definibilità ritenuti erronei.

La situazione appare del tutto diversa, posto che nel caso di mancata valutazione positiva dei vari soggetti processuali (richiedente, p.m. e g.u.p.) circa la definibilità allo stato degli atti non si pone una questione di competenza, che rimane solo sul piano ipotetico e potenziale e non può esplicarsi mancando lo stesso oggetto del giudizio abbreviato.

Nel caso di specie, invece, anche qualora si esprimesse una valutazione di definibilità (che appare invero ricorrere dato che tutti gli elementi di giudizio sono acquisiti, anche con la formazione di vera e propria prova attraverso l'incidente probatorio), una imputazione che potrebbe risultare erronea, in punto di fatto e di diritto, sottrarrebbe al g.u.p. il giudizio abbreviato.

Anzi può dirsi che in radice neppure la valutabilità allo stato degli atti è direttamente verificabile proprio per la pregiudiziale rappresentata dalla contestazione.

La insindacabilità della stessa appare altresì porre problemi sul piano della compatibilità con il secondo comma, dell'art. 24 della Costituzione, atteso che il p.m. formulando una imputazione anche in ipotesi palesemente erronea può impedire senza alcun controllo l'accesso al rito abbreviato.

E non v'è dubbio che ciò incide sul diritto di difesa che comporta anche la possibilità di operare scelte strategiche quali quella della richiesta di abbreviato che evidentemente non ha conseguenze solo sul piano sanzionatorio attraverso la riduzione di pena in caso di condanna.

Il rito abbreviato infatti offre tutta una serie di vantaggi volti a sollecitare una definizione rapida del processo, tra cui non vanno certo trascurati lo stesso interesse ad evitare l'udienza pubblica, che per taluni imputati può prospettarsi come particolarmente pregiudizievole per la propria personalità e sensibilità; l'interesse strategico a giocare le proprie carte sulla base degli atti acquisiti che consentono la definizione del giudizio evitando l'ingresso di ulteriori elementi (interesse che può essere non solo del p.m. ma anche dell'imputato); la valutazione della limitazione delle possibilità di appello offerte al p.m.

Ecco che le possibilità di recuperare in ogni caso la riduzione di pena all'esito del dibattimento, cui fa riferimento la sentenza n. 163/1992, non sembrano risolvere il problema, non consentendo di porre rimedio alle ulteriori, rilevanti limitazioni della strategia di difesa.

Certo potrebbe obiettarsi che anche in caso di erroneo dissenso del p.m. verrebbe a determinarsi una tale situazione, ma la fattispecie appare obiettivamente diversa.

È infatti del tutto ragionevole che a fronte dell'interesse dell'imputato venga fatto prevalere quello del p.m. che con libera valutazione può ritenere inadeguati gli elementi contenuti nel proprio fascicolo ed indispensabile un loro sviluppo dibattimentale, essenziale per la ricerca della verità, così che il recupero della riduzione di pena in caso di erronea od ingiustificata valutazione sembra consentire un adeguato e soddisfacente bilanciamento di interessi.

Nel caso in questione invece non si prospetta alcun interesse rilevante del p.m. al passaggio alla fase dibattimentale, così che il diritto di difesa è compresso senza alcuna plausibile ragione.

Né infine può essere sottaciuto che la possibilità nel caso *de quo* della riduzione della pena in dibattimento non appare del tutto pacifica, se è vero che per consentirla nel caso del dissesto ritenuto ingiustificato la Corte costituzionale è dovuta pervenire alla espressa declaratoria di illegittimità costituzionalmente del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (sent. n. 23/1992) così ridescrivendo l'insieme normativo che solo con qualche forzatura potrebbe in via analogica consentire la riduzione di pena nel caso in cui venga ritenuta erronea l'imputazione.

Può a tal proposito rilevarsi che la possibilità di riduzione della pena in sede dibattimentale è legata al controllo del parametro valutativo di merito della definibilità allo stato degli atti e, in particolare, della congruità della motivazione espressa sul punto dal p.m. in sede di udienza preliminare.

Nel caso invece di contestazione ostativa il p.m. si limita a rigore a far rilevare la inammissibilità del rito e neppure può esprimersi sulla definibilità allo stato degli atti, così che manca un indispensabile elemento per poter addivenire alla riduzione dibattimentale.

La mancata previsione della possibilità per il g.u.p. di operare, quando ciò sia consentito dal materiale acquisito e si ravvisino profili di legittimo dubbio, un'analisi preventiva della contestazione onde verificarne la correttezza, al fine di evitare che la formulazione della stessa da parte del p.m., se arricchita di aggravanti insussistenti precluda irrimediabilmente l'accesso al rito abbreviato, sembra violare altresì l'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Il giudice infatti risulta così soggetto e non già solo alla legge, bensì ad una scelta del p.m. che potrebbe essere erronea, paradossalmente anche capziosa, senza alcuna possibilità di sindacato giurisprudenziale.

La serietà e gravità dei problemi sin qui prospettati risulta significativamente colta nel disegno di legge governativo in materia di riordino del giudizio abbreviato, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 marzo 1993, tanto che all'art. 3, terzo comma, è testualmente previsto che «se vi è stata richiesta dell'imputato, il giudice ammette il giudizio abbreviato anche quando ritiene errata l'imputazione di un delitto punibile con l'ergastolo».

Certo da tale dato non può in alcun modo di per sé desumersi la illegittimità costituzionale delle norme che verrebbero modificate dalla novella legislativa, ma è indubbio che l'intervento governativo, nel momento in cui ribadisce la inammissibilità del rito per delitti puniti con pena dell'ergastolo tende a superare quelle che vengono ritenute evidenti incongruenze,

Che poi tali incongruenze si risolvano in violazioni di norme costituzionali è altro problema.

Rispetto ad esso le valutazioni sopra espresse inducono fortemente a dubitare che il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 del c.p.p. sia conforme agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, 101 secondo comma, della Costituzione nei limiti e per le ragioni evidenziate, ritenendosi così la questione sollevata dalla difesa dell'imputato non manifestamente infondata e quindi meritevole del supremo vaglio della Corte costituzionale.

Quanto alla rilevanza della questione essa è nelle cose, derivando dalla stessa richiesta di abbreviato a fronte di contestazione di delitto circostanziato, perciò punito con l'ergastolo, con contestuale sollecitazione del g.u.p. a valutare la corretta formazione dell'aggravante acritta e ad escluderla, contentendo così l'ingresso al rito, salva ovviamente la valutazione della definibilità allo stato degli atti, inibita per la radicale inammissibilità del rito stesso.

Né tragga in inganno la valutazione di dissenso comunque espressa dal p.m. circa la definibilità del giudizio, verbalizzata in atti, dovendosi dare atto che nel corso della discussione il rappresentante della pubblica accusa si è in realtà soffermato solo sulla pregiudiziale questione di inammissibilità, precisando di non poter allo stato motivare sotto altri profili il proprio dissenso, così come meglio precisato in data odierna dallo stesso p.m.

D'altronde appare evidente che la problematica della definibilità allo stato degli atti e l'eventuale consenso o dissenso da parte del p.m. sul punto, così come la stessa valutazione del g.i.p., sono aspetti affrontabili solo qualora fosse possibile, e di fatto si operi, la rimozione dell'aggravante ostativa in via assoluta al rito.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa alla legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 del c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 25, 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al g.u.p. di sindacare l'imputazione formulata dal p.m. escludendo circostanze aggravanti insussistenti e comunque diversamente qualificando il fatto al fine dell'ammissione del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato chiamato a rispondere di delitto che, secondo l'imputazione formulata dal p.m., risulta punito con la pena dell'ergastolo;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che la cancelleria provveda alla notifica urgente della presente ordinanza all'imputato assente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Della presente ordinanza viene invece data integrale lettura alle parti presenti in udienza (p.m. e parti civili a mezzo dei rispettivi procuratori) ciò valendo quale notifica ex artt. 151 n. 3 del c.p.p.;

Ordina altresì alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Teramo, addì 10 maggio 1993

Il giudice per le indagini preliminari: MANFREDI

93C0538

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA

Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO

Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA

Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA

Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)

Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.

SOVERATO (Catanzaro)

Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)

Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO

Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA

Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)

Libreria MATELLA

NOCERA INFERIORE (Salerno)

Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO

Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)

C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ

Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54

LIBRERIA MODERNA

Corso A. Diaz, 2/F

MODENA

Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA

Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA

Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA

Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)

Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio

Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS

Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)

Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE

Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)

Edicola di MANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI

Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
cio Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Cledio

SORA (Frosinone)

Libreria Di MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)

Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)

Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO

Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA

Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA

Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA

Libreria IL LECCIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)

Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO

Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO

Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA

Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA

Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA

GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università

LIBRERIA TICINUM

Corso Mazzi, 2/C

SONDRIO

Libreria ALESSO
Via dei Caini, 14

VARESE

Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8

Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA

Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23

Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 168

MACERATA

Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1

Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica.

PESARO

LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 60/62

MOLISE

CAMPOBASSO

Libreria D.I.E.M.
Via Caprigione, 42-44

ISERNIA

Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA

Libreria BERTOLLOTTI
Corso Roma, 122

LIBRERIA HOFFI

Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)

Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI

Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alferi, 364

BIELLA (Vercelli)

Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO

Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO

Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)

JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI

Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)

Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA

Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LLCCE

Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)

IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO

Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)

Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI

Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO

Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO

Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI

MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA

Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58

Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 393/395

ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)

Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA

Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO

Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74

Libreria FLACCOVIO IICAF
Piazza Don Bosco, 3

Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA

Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA

Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI

Libreria I.O. BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO

Libreria FELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

Libreria MARZOCCO
Via dei Martelli, 22 R

GROSSETO

Libreria SINGORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO

Libreria AMEDEO NUOVA
di Oulicci Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA

Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47

Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montecatini, 9

MASSA

GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA

Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

Libreria TURELLI
Via Maiale, 37

SIENA

Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO

Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)

Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Granacci, 41

PERUGIA

Libreria SIMONELLI
Corso Vaninucci, 82

TERNI

Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO

Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA

Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO

Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA

Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21

Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA

Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 345.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 188.000</td> </tr> </table> <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 63.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 44.000</td> </tr> </table> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 193.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 105.000</td> </tr> </table>	annuale	L. 345.000	semestrale	L. 188.000	annuale	L. 63.000	semestrale	L. 44.000	annuale	L. 193.000	semestrale	L. 105.000	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 63.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 44.000</td> </tr> </table> <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 193.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 105.000</td> </tr> </table> <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 664.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 366.000</td> </tr> </table>	annuale	L. 63.000	semestrale	L. 44.000	annuale	L. 193.000	semestrale	L. 105.000	annuale	L. 664.000	semestrale	L. 366.000
annuale	L. 345.000																								
semestrale	L. 188.000																								
annuale	L. 63.000																								
semestrale	L. 44.000																								
annuale	L. 193.000																								
semestrale	L. 105.000																								
annuale	L. 63.000																								
semestrale	L. 44.000																								
annuale	L. 193.000																								
semestrale	L. 105.000																								
annuale	L. 664.000																								
semestrale	L. 366.000																								

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 1 0 9 3 *

L. 6.500